Anno 2021

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 962/A)

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

'BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed *extra*regionale, partecipazioni regionali, credito e risparmio'

Composta dai deputati:

Savona Riccardo, *presidente e relatore*; Galvagno Gaetano, *vicepresidente*; Gucciardi Baldassare, *vicepresidente*; Mancuso Michele, *segretario*; Aricò Alessandro; Caronia Marianna; Di Mauro Giovanni; Di Paola Nunzio; Grasso Bernadette Felice; Laccoto Giuseppe; Lo Curto Eleonora; Sunseri Luigi; Tancredi Sergio.

Presentata il 10 marzo 2021

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che si pone all'attenzione dell'Aula, "Legge di stabilità 2021-2023", presentato dal Governo regionale, reca interventi che tengono conto, oltre degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2021-2023 e nella relativa Nota di aggiornamento, dell'Accordo stipulato tra la Regione siciliana e lo Stato il 14 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 al fine di garantire il raggiungimento dell'obbligo del rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente. La manovra contestualmente si pone l'obiettivo di fronteggiare gli effetti, economici, sociali e sanitari, dell'emergenza da COVID-19 attraverso misure di aiuto agli enti locali e alle imprese.

Si rammenta che il Governo regionale si è impegnato ad aggiornare nel corso dei lavori d'Aula il Piano di rientro dal disavanzo con la proiezione triennale degli interventi.

Il disegno di legge reca quindi, in primo luogo, sin dall'articolo, 1 una serie di misure di riduzione complessiva della spesa della Regione in attuazione dell'Accordo Stato- Regione.

Sono previsti poi interventi che possono essere così raggruppati: semplificazione amministrativa; politiche sociali; sanità; attività produttive; politiche per il lavoro; turismo, spet-

tacolo e beni culturali; personale; istruzione, formazione, e ricerca; ambiente e territorio; agricoltura.

L'articolo 1, al fine di garantire il rispetto delle previsioni dell'Accordo Stato-Regione, prevede la limitazione all'assunzione di impegni di spesa. Il sistema di monitoraggio con il conseguente blocco della spesa è previsto dal 2021 al 2029, in relazione agli impegni assunti con il precitato Accordo.

Il meccanismo di controllo e monitoraggio della spesa richiama quello previsto da una vigente disposizione regionale (articolo 27 della legge regionale n. 23/2002) che consente, in caso di rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di intervenire sulla spesa corrente ad esclusione di talune categorie di spesa, tra cui quelle relative a: stipendi, spese obbligatorie, regolazioni contabili, rate di mutuo e spese per attuazione di programmi comunitari.

Si prevede una relazione semestrale dell'Assessore regionale per l'economia da trasmettere all'Assemblea regionale siciliana.

L'articolo 2 reca il rifinanziamento di interventi di spesa, suddivisi in 44 commi.

Gli articoli 3 e 4 individuano alcune delle misure per la riduzione delle spese e l'incremento delle entrate regionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 3 prevede la riduzione del canone delle locazioni passive della regione nella misura del 5% annuo dall'1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2024 e l'incremento del canone delle locazioni attive nella misura del 20% dall'1 gennaio 2022. Le suddette previsioni sono estese agli enti e alle società comprese nel GAP (comma 2). Si prevede poi una ricognizione del personale di tutti i dipartimenti regionali distinto per qualifica e l'individuazione, entro il 30 settembre 2022, del personale che annualmente sarà posto in quiescenza e che svolgerà lavoro agile fino all'anno 2029.

L'articolo 4 prevede:

- al comma 2 l'obbligo per le società partecipate di predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che garantisca una riduzione delle spese correnti pari al 3% di quelle sostenute nel 2020 con riferimento alle spese non indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle per le indennità del personale, con eventuali deroghe individuate dalla Giunta regionale; nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio è prevista la sanzione della decadenza degli organi di amministrazione delle società;
- l'obbligo di rendicontazione delle somme erogate a titolo di contributo ad enti pubblici e privati, ad eccezione dei contributi finalizzati al contrasto degli effetti della pandemia, entro il semestre successivo all'anno di erogazione, a pena di esclusione dal contributo allo stesso titolo per l'anno successivo (comma 3);
 - la revisione dei contratti e delle convenzioni in essere (comma 4);
- la riduzione dell'indebitamento attraverso la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere ed il rifinanziamento con altri istituti (comma 5).

I commi 6, 7 e 8 recano interventi di riduzione della spesa in specifici settori.

L'articolo 5 modifica le competenze della Centrale unica di committenza per gli acquisti di beni e servizi stabilendo le soglie d'importo per cui è obbligatorio ricorrere alla citata Centrale unica, pena la nullità degli acquisti, aumentando progressivamente le competenze della Centrale nei prossimi 4 anni.

L'articolo 6 provvede al trasferimento al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità delle competenze in ordine ai rimborsi relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (articolo 2 della legge regionale n.6/97), in atto esercitate da funzionari delle ex province regionali.

L'articolo 7 prevede il revisore unico negli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione o destinatari di trasferimenti regionali appartenenti alla fasce B e C individuate dal decreto del Presidente della Regione emanato in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010.

L'articolo 8 reca l'autorizzazione alla spesa per garantire gli oneri aggiuntivi relativi all'Accordo tra la Regione siciliana e la Banca europea degli investimenti (BEI) e ulteriori disposizioni per il "Fondo Emergenza imprese Sicilia".

L'articolo 9 prevede, ai sensi di quanto previsto dalla legge di bilancio dello Stato per l'anno 2021 (articolo 1, comma 1090) l'attribuzione delle funzioni di riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione – ente pubblico economico statale vigilato dal Ministero dell'economia e finanze e strumentale dell'Agenzia delle Entrate – previo accordo con il Ministero e l'Agenzia delle Entrate. Fino alla definizione di tale passaggio prosegue l'attuale gestione.

L'articolo 10 prevede la registrazione degli atti di spesa a cura della Ragioneria generale della Regione, tramite le ragionerie centrali delle amministrazioni interessate, nonché il controllo sulla regolarità contabile dei medesimi atti nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale in materia di controlli contabili. Vi è poi la previsione di un piano annuale di controllo a campione sulla legalità della spesa predisposto sulla base di criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

L'articolo 11 prevede la riduzione per il triennio 2022-2024 della dotazione organica dell'amministrazione regionale sia con riferimento al comparto non dirigenziale sia con riferimento alla dirigenza. Si pone il divieto di assunzione di personale dirigenziale per gli enti regionali fino al 2023 e a decorrere dal 2021 la riduzione annuale del fondo per le stabilizzazioni di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale n. 27/2016 in misura pari agli emolumenti dovuti al personale stabilizzato presso l'amministrazione regionale.

L'articolo 12 dispone che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possano essere effettuate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con modalità semplificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti di tecnologia digitale.

In questa fase emergenziale trovano altresì applicazione le disposizioni secondo cui i componenti delle commissioni esaminatrici vengano individuati sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.

L'articolo 13 detta disposizioni per la procedura di stabilizzazione di specifiche categorie di personale già in servizio presso l'ex Dipartimento regionale delle foreste.

L'articolo 14 prevede che gli incarichi dirigenziali non generali possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei

dirigenti appartenenti alla prima fascia, dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.

L'articolo 15 autorizza la Regione ad assumere, con procedura selettiva con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale nel limite massimo di 250 unità ai fini della migliore attuazione dei programmi operativi comunitari, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC), rinviando alla conseguente riprogrammazione.

L'articolo 16 prevede, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione, che, al fine di una riduzione della spesa previdenziale, l'istituzione per il triennio 2021-2023 di un contributo di solidarietà sulle pensioni, erogate e da erogare, dei dipendenti regionali del c.d. contratto 1, in misura crescente in rapporto all'entità del trattamento di quiescenza. La misura di tale contributo è stata modificata a seguito di un emendamento approvato in Commissione a favore delle fasce più basse. Il comma 2 esclude dal contributo di solidarietà talune categorie di trattamenti previdenziali. Tali riduzioni sono estese ai trattamenti di pensione del personale ex EAS in liquidazione e degli enti turistici soppressi, in quanto equiparati a quelli del personale regionale del contratto 1. L'articolo dispone, inoltre, che le risorse derivanti dalla norma siano reimpiegate dal Fondo pensioni per il pagamento dei trattamenti di quiescenza in favore del personale cui si applica il contributo al dichiarato fine di conformarsi alla giurisprudenza costituzionale in materia di prelievi sui trattamenti di quiescenza. E' prevista la contestuale riduzione dei trasferimenti in favore del Fondo pensioni in misura pari al contributo di solidarietà applicato ai trattamenti del personale interessato.

Disciplina, poi, le modalità e i criteri per la corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti dell'amministrazione regionale collocati in quiescenza in attuazione della c.d. legge Fornero. Il comma 7 autorizza un gettone di presenza invece del compenso erogato a carico del bilancio del Fondo pensioni per il Garante per l'erogazione delle prestazioni del "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo pensioni Sicilia". Il comma 9 estende le modalità per il calcolo degli oneri di riscatto dei periodi universitari dei dipendenti statali ai dipendenti regionali.

L'articolo 17 estende ai dipendenti regionali il trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione, determinando la relativa spesa da trasferire al fondo di quiescenza del personale.

L'articolo 18 estende da 15 a 20 unità di personale il numero massimo di soggetti per i quali può essere disposto il comando dalle aziende sanitarie presso l'Assessorato regionale della sanità. Il comma 2 autorizza il comando di 5 unità di personale delle aziende sanitarie presso l'Assessorato regionale dell'economia.

L'articolo 19 interviene in tema di controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a tutela e vigilanza regionale, di cui all'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 confermando di norma l'utilizzo dei relativi organi di controllo interno. La disposizione, inoltre, consente il ricorso all'opera di soggetti esterni esperti nelle materie in questione, incaricati dalla Ragioneria generale della Regione. L'articolo 20 prevede che la Regione proceda al ripianamento delle perdite di servizio maturate dall'Istituto Giglio nel periodo della suddetta sperimentazione gestionale (per le prestazioni erogate negli anni 2003-2009), a condizione che la suddetta Fondazione Giglio rinunci al contenzioso nei confronti della Regione, obbligandosi anche ad estinguere i debiti nei confronti dell'ASP. Si consente il completamento del percorso individuato dall'articolo 29 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 mirante ad assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente nel bacino territoriale di riferimento, attraverso l'erogazione dei L.E.A, da parte della Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù.

L'articolo 21 norma intende autorizzare l'assunzione diretta presso l'Amministrazione regionale o gli enti vigilati dalla Regione siciliana dei figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime dell'incidente aereo in cui perse la vita il prof. Sebastiano Tusa, individuando i relativi oneri e la copertura finanziaria.

L'articolo 22 prevede che gli enti accreditati nel settore della formazione professionale possano chiedere al competente dipartimento il rilascio di una certificazione del credito vantato dagli stessi al fine di potere utilizzare la stessa come atto utile per la cessione del credito. Il comma 2 attribuisce ai soggetti pubblici e privati che ricevono somme da parte dell'Assessorato istruzione la facoltà di avvalersi di un revisore legale per le relative procedure di certificazione e rendicontazione, scelto tra soggetti iscritti in un apposito albo. Il comma 3 cambia la durata dei percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale in favore del personale del comparto della formazione professionale stabilendo che debba essere non inferiore a 3 mesi e fino a 9 mesi (anziché non superiore a 3 mesi). Il comma 4 esclude dal computo degli incarichi cumulabili (non superiore a due, conferititi dall'amministrazione regionale) l'incarico di Presidente di commissione di esame dei corsi di formazione professionale e di IEFP. Il comma 5 introduce l'obbligo di prevedere un numero massimo di percorsi attivabili e il limite massimo orario in capo ai soggetti che svolgono attività di formazione professionale per ogni procedura pubblica attivata.

L'articolo 23 istituisce un fondo di rotazione per l'anticipazione delle somme per le attività preliminari a interventi di realizzazione o manutenzione straordinaria su edilizia scolastica o residenze universitarie a favore dei soggetti titolari dei relativi beni. Si prevede poi l'inquadramento in ruolo degli insegnanti di istruzione artistica, professionale e tecnica iscritti nelle graduatorie approvate ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6 maggio 1976, n. 53 e s.m.i., in servizio da almeno trentasei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto. Il comma 4 rifinanzia gli Istituti superiori di studi musicali, in attesa della conclusione del processo di statalizzazione, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato, da parte dei liberi consorzi comunali, il finanziamento relativo alla retribuzione del personale docente già a carico degli Istituti medesimi. Il comma 5 prevede lo stanziamento di 8 milioni di euro a favore dei comuni per sostenere l'erogazione del servizio del trasporto degli alunni.

L'articolo 24 introduce modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16/96 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), prevedendo in tema di occupazioni temporanee di terreni da parte del Dipartimento regionale delle foreste che sia escluso il tacito rinnovo e che allo scadere del termine i terreni rientrino direttamente nella disponibilità dei legittimi proprietari.

L'articolo 25 prevede, a favore dei soggetti che nel 2020 hanno versato la tassa di concessione per l'esercizio venatorio, una riduzione del 50 per cento della medesima tassa, per la componente regionale con riferimento al calendario venatorio 2021-2022.

L'articolo 26 dispone una proroga generale del termine per la realizzazione delle iniziative che hanno ricevuto i contributi di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, destinati a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia.

Il secondo comma proroga le autorizzazioni di spesa per la realizzazione nel territorio regionale di festival cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari, convegni nonché l'attività del circuito dei cinema d'éssai".

L'articolo 27 reca il rifinanziamento di interventi nel settore della forestazione, in parte a valere sul bilancio regionale ed in parte a valere sulla riprogrammazione di risorse extra regionali.

L'articolo 28 autorizza la spesa per realizzare opere per la messa in sicurezza di immobili e aree appartenenti al pubblico demanio marittimo regionale, anche attraverso interventi di demolizione di edifici pericolanti. Il Dipartimento regionale dell'Ambiente, su richiesta dei Comuni interessati, provvede a trasferire loro le necessarie risorse, ferma restando la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

L'articolo 29 autorizza l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a nominare un amministratore straordinario per assicurare la custodia e la gestione delle aree e delle strutture facenti parte del porto turistico di Licata, fino alla definizione del contenzioso pendente innanzi agli organi di giustizia amministrativa, avverso il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

L'articolo 30 autorizza l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a concedere un contributo finanziario ai comuni al fine di provvedere alla redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni.

L'articolo 31 prevede la concessione di contributi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai comuni per le spese di elaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici di governo del territorio, dei piani attuativi e degli studi di settore di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 (procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti). Per individuare le modalità di concessione dei contributi si demanda a un decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un fondo di rotazione dell'importo di 500 migliaia di euro in favore degli enti locali destinato alla copertura a titolo di anticipazione delle somme occorrenti per il conferimento degli incarichi o per la stipula di convenzioni per l'istruttoria delle pratiche di cui alle legge n. 47/85 e legge regionale n. 37/85 e delle ulteriori leggi n. 724/94 e n. 326/2003 (ambedue in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive). Il recupero delle somme anticipate avverrà poi a valere sull'apposito capitolo delle entrate comunali relative alle somme versate a titolo di oneri di costruzioni relative alle pratiche in questione.

L'articolo 32 prevede l'erogazione del contributo annuo in favore delle società sportive regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e di serie B nonostante la sospensio-

ne del calendario a causa dell'emergenza COVID. Si prevede che sia erogato per il triennio 2021-2023 la somma di 400 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paraolimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche e che gli stanziamenti vengano erogati sebbene l'attività non si sia svolta regolarmente a causa dell'emergenza COVID. Si individuano le percentuali con le relative modalità di assegnazione delle somme riservando una quota del 20% alla discrezionalità dell'Assessore per il turismo. Il comma 6 istituisce un fondo di 400 migliaia di euro per sostenere le spese di rimborso le trasferte delle società sportive che partecipano ai campionati nazionali di serie A e B.

L'articolo 33 intende ridurre gli oneri fiscali delle agenzie di viaggio, con l'intento dichiarato di allinearli alla disciplina nazionale.

L'articolo 34 introduce, nella legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 un meccanismo perequativo interno al sistema regionale dei parchi archeologici, che intende far versare a tutti i parchi una somma pari al 10% dei proventi della vendita dei biglietti in apposito fondo, che dovrà essere utilizzato per finanziare l'attività dei parchi con minori entrate economiche, sulla base di un apposito piano di utilizzazione. Il piano di utilizzazione del fondo sarà regolamentato da apposito decreto emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

L'articolo 35 destina a titolo di anticipazione la somma di 200 migliaia di euro da destinare alle città metropolitane e ai liberi consorzi per lo smaltimento dei rifiuti che vengono abbandonati lungo le strade extraurbane.

L'articolo 36 reca il rifinanziamento per i comuni di interventi di parte corrente e per investimenti. Autorizza la spesa di 101.000.000 di euro annui per il triennio 2021-2023 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

L'articolo 37 prevede il cofinanziamento regionale del contributo statale, per il triennio 2021-2023, da erogare a sostegno delle unioni di comuni, in relazione all'effettivo esercizio delle funzioni da parte di tali enti.

L'articolo 38 disciplina le riserve sul fondo per le autonomie locali.

L'articolo 39 autorizza l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ad erogare, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario ai comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza del Presidente della Regione.

L'articolo 40 autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro da destinarsi ai comuni nei cui territori, nel 2020, siano stata attivate strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetti *hotspot*, centri di prima accoglienza (CPA), e centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

L'articolo 41 istituisce il Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione, con una dotazione iniziale di 500 migliaia di euro, per concedere ai comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Le anticipazioni sono rimborsate al Fondo medesimo utilizzando le somme ricevute dai responsabili degli abusi ovvero le somme riscosse coattivamente.

L'articolo 42 assegna un contributo ai comuni della provincia di Messina che abbiano subito danni a causa di un incendio il 3 ottobre 2020.

L'articolo 43 autorizza per l'esercizio finanziario 2021, un contributo di 1.000 migliaia di euro ai comuni per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in condizioni tali da provocarne il dissesto finanziario, laddove risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, deliberazione consiliare di procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'articolo 44 detta le modalità di rendicontazione dei contributi straordinari erogati agli enti locali.

L'articolo 45 estende fino al 2023 il contributo regionale volto a fronteggiare le emergenze finanziarie agli enti locali che hanno dichiarato (o dichiareranno) dissesto negli anni finanziari 2014-2023, contributo prima limitato solo agli enti locali che avessero dichiarato dissesto finanziario tra il 2011 e il 2020.

L'articolo 46 recepisce i commi 292- 296 dell'art 1 della legge di bilancio statale che consente alle amministrazioni utilizzatrici la stabilizzazione dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori in sovrannumero, anche in deroga alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa. Sono, altresì, previste misure per la fuoriuscita dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, prevedendo un'agevolazione per accedere al pensionamento. La copertura finanziaria di tale disposizione, per la parte eccedente il contributo già a carico della regione, è stata individuata mediante riduzione del fondo delle autonomie locali per 10.000 migliaia di euro e del fondo per la disabilità per 5.000 migliaia di euro.

L'articolo 47 autorizza la spesa di 95 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 per l'espletamento delle attività dell'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'Autorità garante delle persone con disabilità.

L'articolo 48 assegna 700 mila euro alle cooperative di tassisti con servizio radiotaxi. Le modalità e la misura dei singoli contributi da erogare alle cooperative saranno stabilite da un decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture.

L'articolo 49 prevede il trasporto gratuito in favore dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco.

L'articolo 50 introduce delle disposizioni per favorire il ritorno in Sicilia.

L'articolo 51 modifica la norma sulle attribuzioni degli assessorati regionali (art. 8 della legge regionale n. 28 del 1962) per escludere dalla competenza dell'assessorato regionale delle attività produttive le attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione e gli aiuti riguardanti le imprese turistiche; dette competenze sono quindi assegnate all'assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

L'articolo 52 contiene abrogazioni e modifiche di norme in vari settori.

L'articolo 53 autorizza l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento del bilancio e del tesoro, a stipulare contratti con Irfis-Finsicilia, società *in house* iscritta nell'albo unico degli intermediari finanziari, per l'affidamento alla stessa di servizi di supporto amministrativo, organizzativo ed assistenza tecnica ad alto contenuto professionale in favore dell'amministrazione regionale.

L'articolo 54 assegna alla CRIAS la gestione delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione, a seguito delle norme di attuazione, nelle seguenti materie: tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria non riservate allo Stato, quelle in tema di energia, di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di minerali solidi, di risorse geotermiche sulla terraferma, di fiere e mercati.

L'articolo 55 prevede modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali, prevedendo, in particolare, un attività di controllo e vigilanza dei comuni ed una relazione dell'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sugli esiti dei controlli.

L'articolo 56 mira a tutelare la sicurezza di anziani, minori e disabili ospitati nelle strutture pubbliche e private, come asili nido, scuole d'infanzia e strutture socio-sanitarie, prevedendo incentivi per le strutture che si dotino di sistemi di sorveglianza e telecamere a circuito chiuso di nuova generazione. Per questa finalità è previsto un fondo con una dotazione di 1.000 migliaia di euro presso l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Con la norma dell'articolo 57 si autorizza, per le finalità di cui al comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, per il triennio 2021/2023, un'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

L'articolo 58 prevede che gli enti gestori delle comunità alloggio iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 22/86 sono autorizzati all'accoglienza di massimo cinque unità in aggiunta al limite massimo della ricettività autorizzata.

L'articolo 59, nel riproporre i contenuti del disegno di legge già esitato dalla VI Commissione ed esaminato dalla Commissione Bilancio per il parere, dispone l'incremento orario dei medici veterinari specialisti ambulatoriali, già titolari di incarico da almeno 5 anni, per il raggiungimento di almeno 30 ore di incarico settimanali per medico-veterinario. Apposite disposizioni sono previste per gli incrementi di orario eccedenti la quota di 30 ore ed il transito da una branca all'altra. I nuovi oneri sono a carico del fondo sanitario regionale.

Si prevede con l'articolo 60 l'incentivazione della raccolta del sangue cordonale per trapianto e per l'utilizzo delle utilità non idonee per cellularità alla produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale.

L'articolo 61 determina le tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie da destinare alla copertura delle spese di competenza dell'organismo tecnicamente accreditante (OTA), istituito con decreto presidenziale 27 giugno 2019.

La disposizione dell'articolo 62 stabilisce che gli organici delle case di cura devono prevedere la figura dell'operatore socio-sanitario (OSS), al fine di assicurare i corretti standard qualitativi nell'erogazione dei servizi di degenza in regime privatistico.

L'articolo 63, in conformità alle indicazioni espresse dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), nelle more dell'autorizzazione definitiva da parte dell'AIFA, autorizza la terapia genica "Zolgensma", già inserita dall'AIFA nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento dei lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 chilogrammi di peso, anche oltre i sei mesi di età.

L'articolo 64 ridetermina il contributo per le partorienti residenti nelle isole minori.

La disposizione di cui all'articolo 65 assegna a R.E.M.E.S.A. (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), ufficio costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un contributo pari a 250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'articolo 66 prevede una modifica della legge regionale 21 ottobre 2020 in materia di prevenzione e trattamento del disturbo da gioco d'azzardo in ordine alle nuove istallazioni, con riferimento alle distanze minime dai luoghi sensibili.

L'articolo 67 disciplina l'avvio di progetti per la fornitura di cannabis terapeutica, al fine di sopperire alla richiesta di fornitura della stessa derivante dal rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale.

L'articolo 68 prevede l'emanazione, da parte dell'assessore regionale per la salute, delle linee guida per l'applicazione delle disposizioni riguardanti i progetti terapeutici individualizzati.

La disposizione di cui all'articolo 69 interviene sull'inquadramento nelle ASP dei medici nel ruolo dell'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, riconosciuti inidonei al servizio, e dei medici titolari di incarico a tempo determinato di continuità assistenziale, accertati invalidi civili.

L'articolo 70 prevede, al fine di garantire l'omogeneità di prestazioni, che il servizio di emergenza urgenza, già svolto o in itinere, dalle associazioni di volontariato per la gestione delle eccedenze legate all'emergenza Covid - 19, sia rimborsato fino al 50 per cento del costo delle prestazioni rese per pari servizio da parte di SEUS S.c.p.a..

L'articolo 71 stabilisce la non perentorietà del termine di cinque giorni, previsto al comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per la notifica del dispositivo di ricovero da parte del servizio sociali dei Comuni alle Aziende Sanitarie Provinciali.

L'articolo 72 prevede un contributo per favorire progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale.

L'articolo 73 detta disposizioni in materia di turn over per il personale stagionale dei consorzi di bonifica.

L'articolo 74 contiene disposizioni volte a stabilizzare il personale dei Consorzi di bonifica, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, previo espletamento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano prestato servizio in favore dei suddetti consorzi con contratto a tempo determinato.

L'articolo 75 interviene a favore della mobilità studentesca internazionale. Mediante la realizzazione di progetti e la stipula di convenzioni.

L'articolo 76 autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del canale Galermi in provincia di Siracusa.

L'articolo 77 autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 500 migliaia di euro in favore dell'Agenzia per la sicurezza e il controllo degli alimenti di Ispica per garantire i necessari controlli per la sicurezza alimentare sull'intera filiera agro-industriale.

L'articolo 78 interviene sulla struttura della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, aumentando il numero dei componenti.

L'articolo 79 autorizza la somma di 200 migliaia di euro per incentivi per l'acquisto di auto elettriche o ibride.

L'articolo 80 contiene interventi in favore della mobilità per i soggetti portatori di handicap e invalidità civile.

L'articolo 81 contiene un contributo in favore del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta in liquidazione, da destinare in favore degli ex lavoratori del Consorzio per la mancata erogazione degli emolumenti.

L'articolo 82 autorizza l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a sostenere la spesa di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, al fine di cofinanziare con l'ANAS, il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino *ex Keller*.

L'articolo 83 riconosce l'anzianità di servizio maturata presso le amministrazioni di provenienza a unità di personale dell'ex ARRA.

L'articolo 84 contiene un contributo a favore del Cral Trinacria.

L'articolo 85 istituisce la "Fondazione per l'Arte e per l'Architettura Moderna e Contemporanea in Sicilia", denominata anche brevemente "Fondazione Riso" per la cura e la gestione del "Museo d'Arte Moderna e Contemporanea", avente sede a Palermo in Palazzo Riso.

L'articolo 86 prevede un contributo per la rassegna "Cinema City"

L'articolo 87 contiene interventi in favore delle imprese dell'Area Industriale di Dittaino, danneggiate dal nubifragio del 23 settembre 2020.

L'articolo 88 interviene in materia di personale dei consorzi di ricerca in agricoltura.

L'articolo 89 prevede progetti integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado.

L'articolo 90 autorizza l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro a promuovere la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 91 promuove iniziative a sostegno della Fondazione Taorimina Arte Sicilia.

L'articolo 92 interviene in materia di comando del corpo di vigilanza degli enti parco, modificando le disposizioni relative al trattamento fondamentale e accessorio.

L'articolo 93 prevede un contributo straordinario in favore dell'IPAB Giovanni XXIII di Marsala.

L'articolo 94 contiene un sostegno alla riabilitazione terapeutica degli alunni audio e fonolesi del Convitto Audiofonolesi di Marsala.

L'articolo 95 prevede l'attribuzione della pensione integrativa anche in favore dei dirigenti ex EAS in liquidazione.

Il capo IV contiene una serie di azioni a valere sulla rimodulazione del programma operativo complementare (POC) 2014/2020, approvato in via definitiva nel 2018 ed ancora capiente ai fini del finanziamento di nuove misure. Gli interventi, qualora rivolti alle imprese, dovranno essere attuati secondo il regime de minimis ovvero, qualora più favorevole, secondo la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (2020/C 91 I/01)" e successive modificazioni e proroghe.

Si finanziano quindi spazi di aggregazione giovanile (articolo 97) e parchi gioco inclusivi (articolo 98).

Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture sono stati previsti, inoltre, dei contributi per i comuni sedi di porti per il collegamento con le isole minori (articolo 99), nonché un finanziamento specifico per il completamento dei lavori di dragaggio del porto rifugio di Gela (articolo 100).

Sono previste poi delle misure di aiuto per alcuni dei comparti maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID 19 in quanto costretti alla interruzione delle relative attività: contributo ai comuni per interventi sulle sale cinematografiche (articolo 101); contributo straordinario per le imprese che gestiscono sale cinematografiche e per le imprese del-

lo spettacolo (articolo 102); misure di sostegno a favore degli esercenti sale cinematografiche ed attività fotografiche (articolo 103); ristori per il settore della ristorazione, dell'organizzazione wedding e delle cerimonie e della moda (articolo 105); ristori per il settore dell'organizzazione eventi (articolo 106); misure di sostegno a favore delle imprese dell'intrattenimento (articolo 107); ristori per il settore del noleggio auto e autobus con conducente (articolo 110).

L'articolo 104 prevede un contributo straordinario per i lavoratori stagionali.

L'articolo 109 istituisce un contributo per il rimborso dei pedaggi autostradali,

Sono, inoltre, individuati i seguenti interventi: risanamento costiero tratto Santa Margherita-Galati Marina Messina (articolo 108); acquisizione della Torre Ventimiglia sita nel comune di Montelepre (articolo 111); recupero dell'area di Palermo sulla quale insisteva Villa Deliella con la creazione di un museo del Liberty (articolo 112).

L'articolo 114 stabilisce che la Regione, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti della Regione, nonché le società partecipate, gli enti locali territoriali ed istituzionali nonché gli enti, gli istituti, le aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, sono tenuti a pubblicare ogni anno il proprio bilancio sul proprio sito istituzionale e su rete telematica nonché, per estratto, su un periodico e su un quotidiano pubblicati con continuità da almeno 10 anni e che abbiano diffusione nelle edicole della maggioranza delle province siciliane.

L'articolo 115 prevede che al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere, gli effetti del relativo squilibrio finanziario si applichino invece che nel limite massimo di sette esercizi, otto esercizi

L'articolo 116 prevede le modalità di presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima per accedere agli stanziamenti del Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

L'articolo 117 abroga la disposizione della l.r. 32/2020 che riguarda la possibilità di rilasciare nuove concessioni per le aree demaniali purché coerenti con i PUDM adottati dai Comuni anche se non ancora approvati: ciò secondo il governo nazionale non garantisce il rispetto delle procedure VIA-VAS.

L'articolo 118 prevede che le istanze di concessione per cui sia stata avviata l'istruttoria possano essere rilasciate, anche se non coerenti ai PUDM approvati.

L'art. 119 istituisce l'Agenzia regionale per la difesa del territorio al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione del territorio. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza ed il controllo della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici. L'Agenzia, quale ente di gestione del territorio, svolge attività di supporto tecnico amministrativo al Commissario di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 116 e alla legge 11 novembre 2014, n. 164 e pertanto assolve a funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo e del territorio, esercitando altresì forme di controllo.

L'articolo 120 detta disposizioni per l'ampliamento delle aree industriali dell'IRSAP tramite l'annessione di aree confinanti, delineando delle procedure semplificate anche ai fini dell'adozione delle necessarie varianti.

L'articolo 121 modifica la disposizione in materia di mobilità del personale delle IPAB, includendo il personale in esubero a causa dell'avvio delle procedure di liquidazione delle IPAB fra quello da segnalare all'Assessorato enti locali che, con proprio decreto, provvederà al ricollocamento e trasferimento presso altre IPAB che diano l'assenso.

L'articolo 122 statuisce che il quantitativo di pneumatici fuori uso (PFU) raccolto in Sicilia debba essere rivalorizzato prioritariamente nel territorio siciliano presso impianti specializzati che effettuano recupero di materia granulo e polverino.

L'articolo 123 assoggetta a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), anziché ad autorizzazione, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo.

L'articolo 124 stabilisce che nel computo massimo degli incarichi conferiti da parte dei sindaci non siano inseriti quelli a titolo gratuito.

L'articolo 125 prevede che agli enti autonomi regionali riconosciuti quali teatri di tradizione non si applicano, in materia di legale rappresentanza, le disposizioni previste dall'articolo 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni. La norma in atto prevede che il legale rappresentante dell'ente sia individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 126 dispone, per le finalità istituzionali del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, che i locali posti al piano primo del "Palacongressi di Agrigento" siano affidati al medesimo dipartimento regionale.

L'articolo 127 prevede che l'Assessore regionale per l'Energia e i servizi di pubblica utilità, emani entro 30 giorni le linee guida per la progettazione, installazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici e individui le aree idonee e non idonee per la realizzazione di tali impianti nelle more approvazione Piano energia PEARS.

L'articolo 128 esclude dalla pignorabilità i fondi del bilancio derivanti da fondi extraregionali.

L'articolo 129 estende al 2023 il blocco assunzioni previsto dalla legge istitutiva (l.r. 10/2010) per le società di gestione rifiuti S.R.R per un triennio dal 2010 fino al 2013.

L'articolo 130 prevede il rinnovo, per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento, delle concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e istituti della cultura, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi in essere alla data dell'11 marzo 2020 e in scadenza non oltre il 31 dicembre 2021, affidate con procedure di evidenza pubblica.

L'articolo 131 interviene sui permessi dei lavoratori dipendenti facenti parte di giunte od organi consiliari di comuni, circoscrizioni e forme associative di enti locali.

L'articolo 132 destina per il triennio 2021-2023 il 10 per cento delle risorse derivanti dallo sbigliettamento di ciascun parco a favore del comune nel cui territorio il parco è ubicato, per la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e storico della città.

L'articolo 133 estende la possibilità di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo, prevista solo per alcune delimitate ipotesi ad altre ipotesi non "già autorizzate e non realizzate".

L'articolo 134 prevede l'applicazione del D.L. 76/2020 "Semplificazioni" per "gli interventi edilizi, le pianificazioni attuative e le relative convenzioni".

L'articolo 135 contiene disposizioni sulle modalità di cessione e sul diritto di prelazione dell'edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 136 dispone la soppressione e la liquidazione dei consorzi di bonifica già accorpati con l'ultima riforma.

L'articolo 137 prevede un diversa ripartizione dei contributi e sussidi straordinari fra le organizzazioni regionali e provinciali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo, che prima era disposta secondo criteri proporzionali di rappresentatività e adesso viene disposta in parti eguali.

L'articolo 138 modifica i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'attribuzione degli incarichi di commissario straordinario nei casi di decadenza e scioglimento dei consigli comunali.

L'articolo 139 contiene misure a sostegno della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con l'articolo 140 è riconosciuto il Koshido Budo (la via della ricerca dell'equilibrio) come disciplina marziale e come metodo educativo originario della Sicilia in quanto nato, sviluppato e divulgato nel territorio della Regione.

L'articolo 141 prevede una deroga al termine ormai scaduto previsto nell'art. 25 del d.lgs. 175/2016 per l'utilizzo del personale inserito nell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti nelle società partecipate regionali.

Gli articoli 142 e 143 intervengono in tema di attività funeraria. Si prevedono modifiche alla disciplina dell'attività funeraria e di polizia mortuaria recata dalle leggi regionali n. 18 del 2010 e 4 del 2020 in tema rispettivamente di sale per riti civili e strutture per il commiato e in ordine alla regolamentazione dei cosiddetti centri di servizi nonché degli aspetti concernenti l'attività delle imprese funebri. In particolare si modificano i requisiti per lo svolgimento dell'attività funeraria, prevedendo la necessità di un certo numero di soggetti con specifiche qualifiche e di determinate attrezzature per l'esercizio della relativa attività anche da parte delle aggregazioni di imprese interessate.

L'articolo 144 sospende a favore delle cooperative giovanili il pagamento delle rate scadute e non pagate, nonché di quelle in scadenza, già prorogate fino al 31/12/2018, relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall'IRCAC.

L'articolo 145, in considerazione del perdurare delle condizioni di crisi economica dovute al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, prevede che il disavanzo di amministrazione degli IACP possa essere ripianato in cinque annualità.

L'articolo 146 prevede l'applicazione alla regione e al fondo quiescenza dei lavoratori della regione delle disposizioni (di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996) in tema di attuazione della delega in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. Esse consentono il versamento facoltativo di una contribuzione aggiuntiva ai lavoratori collocati in aspettativa per svolgimento dell'attività sindacale.

L'articolo 147 interviene sul limite del trattamento economico del portavoce del Presidente della Regione.

L'articolo 148 prevede il transito del personale dei consorzi ASI in liquidazione nell'IRSAP, con disposizione di interpretazione autentica.

L'articolo 149 pone una deroga al divieto di assunzione per la società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di cui alla l.r. 11/2010, per le quote obbligatorie riserva disabili.

L'articolo 150 interviene in materia di assegnazione temporanea dei dipendenti dell'Istituto regionale del vino e dell'olio (IRVO) presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura.

L'articolo 151 prevede l'istituzione del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione cui le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza della Regione, che non aderiscono alle associazioni riconosciute, possono effettuare versamenti per la promozione della cooperazione.

L'articolo 152 interviene in materia di requisiti per la pensionabilità dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

L'articolo 153 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di canoni, e relativi contenziosi, concernenti le concessioni demaniali marittime.

L'articolo 154 introduce modifiche alla disciplina della liquidazione dei consorzi ASI di cui all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

L'articolo 155 modifica le norme in materia di cause ineleggibilità alla carica di deputato regionale rendendo ineleggibile colui che è sindaco di un comune con popolazione fino a 10.000 abitanti, invece di 20.000.

Il Capo VI ("Disposizioni finali" articoli 156 e seguenti) reca il rinvio ai rifinanziamento di cui all'allegato 1, alle tabelle A e G, all'allegato 2, agli effetti della manovra nonché al piano di rientro.

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie

Art. 1. Monitoraggio spesa corrente

- 1. Dal 2021 al 2029 al fine di garantire il raggiungimento dell'obbligo del rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, di cui all'Accordo stipulato tra la Regione siciliana e lo Stato il 14 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, dall'anno 2021 all'anno 2029 il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa corrente, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
- 2. Il monitoraggio degli impegni di spesa corrente assunti è effettuato dalla Ragioneria Generale della Regione con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021.
- 3. L'Assessorato regionale dell'economia con cadenza semestrale invia una relazione all'Assemblea Regionale Siciliana e alla competente commissione legislativa al fine di informare sullo stato di attuazione delle misure previste dagli accordi tra lo Stato e la Regione a partire dall'intesa siglata in data 19 dicembre 2018.

Art. 2. Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa

- 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni l'autorizzazione di spesa è rideterminata in 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 ed in 500 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).
- 2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, pari a complessivi 570.000 migliaia di euro per gli anni dal 2021 al 2026, è rideterminata nelle annualità e per gli importi di seguito

specificati (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603):

- anno 2021 29.000 migliaia di euro;
- anno 2022 59.000 migliaia di euro;
- anno 2023 59.000 migliaia di euro;
- anno 2024 85.000 migliaia di euro;
- anno 2025 85.000 migliaia di euro;
- anno 2026 85.000 migliaia di euro;
- anno 2027 85.000 migliaia di euro;
- anno 2028 83.000 migliaia di euro.
- 3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in 720 migliaia di euro annui (Missione 1, Programma 10, capitolo 212039).
- 4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, è rideterminata in euro 378.501,56 per l'esercizio finanziario 2021, in euro 352.006,46 per l'esercizio finanziario 2022 ed in euro 334.406,14 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 1, Programma 11, capitolo 344127).
- 5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è rideterminata in euro 39.402.907,36 per l'esercizio finanziario 2021 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313318, 313728 e 313325).
- 6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2021 in euro 30.149.760,00 (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).
- 7. Per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 50 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 842074).
- 8. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, è rideterminata in 90 migliaia di euro annui (Missione 9, Programma 3, capitolo 443313).
- 9. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 100 migliaia di euro (Missione 4, Programma 3, capitolo 372556).
- 10. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 184.245,14 (Missione 4, Programma 6, capitolo 372555).

- 11. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 130025).
- 12. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa annua di 190 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377913).
- 13. Per le finalità di cui all'articolo 58 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 200 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183350).
- 14. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 in euro 281.526,57 annui (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025).
- 15. Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 250 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377892).
- 16. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in 600 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 4, capitolo 373356).
- 17. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2, capitolo 348123).
- 18. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 500 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 183813).
- 19. Per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 500 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1, capitolo 447304).
- 20. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 736.980,56 (Missione 5, Programma 1, capitolo 777311).
- 21. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, è rideterminata, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, rispettivamente in euro 5.727.438,06, in euro 5.652.438,06 ed in euro 5.310.000,00 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107).

- 22. Il contributo concesso all'Istituto regionale del vino e dell'olio ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è rideterminato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in euro 182.554,98 annui (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325).
- 23. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è rideterminato in euro 900.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed in euro 815.837,48 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315).
- 24. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è rideterminato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 in 2.000 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347).
- 25. Per le attività di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 442555).
- 26. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473741).
- 27. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni l'autorizzazione di spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, è rideterminata in 2.020 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, capitolo 108170).
- 28. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di assumere l'onere dell'IVA sui corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 11.153.592,00 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).
- 29. All'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710):
 - a) la cifra "83.380" è sostituita dalla cifra "85.380";
- b) le parole "10.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle seguenti: "11.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022";
- c) le parole "12.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023" sono sostituite dalle seguenti: "13.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023".
- 30. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è autorizzata la spesa annua di euro 1.829.770,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e

- 2022 e di euro 1.625.114,44 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 7, Programma 1, capitolo 474102).
- 31. Le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 sono estese all'aeroporto di Comiso e all'aeroporto di Lampedusa. Per le medesime finalità l'autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 13 è incrementata di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di cui 1.500 migliaia di euro per l'aeroporto di Comiso e 500 migliaia di euro per l'aeroporto di Lampedusa (Missione 7, Programma 1, capitolo 474102).
- 32. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa annua di 100 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215768).
- 33. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, di 47.000 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, di 23.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183808).
- 34. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 8.795 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, capitolo 147326).
- 35. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 12.790 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).
- 36. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni e dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 47.924.228,41 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303) di cui 14.000 migliaia di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse della sottomisura 4.3 del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 (PSR). Per consentire l'avvio di un procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria dei consorzi di bonifica accorpati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 6.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 (Missione 16, Programma 1).
- 37. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2038, in euro 201.281.709,57 annui, comprensivi della riduzione operata ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 e dell'articolo 13 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).
- 38. Per le finalità di cui all'articolo 116 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 150 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio (Missione 4, Programma 4).

- 39. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 500 migliaia di euro in favore dell'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me) (Missione 8, Programma 2).
- 40. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 5 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2, capitolo 346514) e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 50 migliaia di euro, per le attività dell'Osservatorio della pesca mediterranea "Giovanni Tumbiolo" (Missione 16, Programma 2, capitolo 348111).
- 41. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 1.000 migliaia di euro.
- 42. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 2.000 migliaia di euro, da ripartire tra i relativi destinatari nel rispetto della proporzione e sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel comma 5 del predetto articolo 12 della legge regionale n. 9/2020 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377355 per 1.000 migliaia di euro e capitolo 377356 per 1.000 migliaia di euro).
- 43. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377727).
- 44. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2020 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma, capitolo 182583).

Art. 3.

Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale

- 1. Al fine di dare attuazione all'Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono introdotte le seguenti disposizioni per la riduzione delle spese e l'incremento delle entrate regionali:
- a) i canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'articolo 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alternativo, congruiti o da congruire da parte del dipartimento regionale tecnico, sono ridotti, dal primo luglio 2021 e sino al trenta giugno 2024, del 5 per cento annuo anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito secondo il predetto metodo di calcolo anche in corso di occupazione; è fatta salva la possibilità per i locatori di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell'amministrazione in ossequio alla presente legge, ol-

tre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso. Il valore economico quantificato al trenta giugno 2024 per ciascuna locazione che si deve mantenere attiva viene confermato sino alla scadenza del rapporto o, comunque, sino al trentuno dicembre 2029; successivamente viene ripristinato, per ciascuna locazione che si debba mantenere attiva, il valore congruito al trenta giugno 2021 previa riverifica del dipartimento regionale tecnico. In attuazione di quanto previsto nel periodo precedente le minori spese sono stimate in euro 1.860.980,18 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 3.914.635,30 per l'esercizio finanziario 2023;

- b) al fine di riprogrammare la spesa dal primo luglio 2024, acquisendo le congruità del dipartimento regionale tecnico discendenti dal metodo di calcolo di cui all'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, entro il trentuno gennaio 2022 i dirigenti generali comunicano al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale la consistenza organica per qualifica in forza al proprio dipartimento; entro il trenta settembre 2022 il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale fornisce i dati riconducibili alla ricognizione del personale regionale che, anno per anno, sarà posto in quiescenza sino al 2029 e del personale che sino allo stesso termine sarà mantenuto in lavoro agile, distinto per ciascun dipartimento e sue articolazioni sul territorio;
- c) i canoni per locazioni attive e per concessioni demaniali e patrimoniali non ad uso governativo, ad eccezione di quelle relative al demanio marittimo, a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono incrementati del 20 per cento anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito; è fatta salva la possibilità per i locatari ed i concessionari di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell'amministrazione in ossequio alla presente legge, oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso. In attuazione di quanto previsto nel periodo precedente l'incremento delle entrate viene stimato per l'esercizio finanziario 2021 in euro 52.626,10 e per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 in euro 75.580,48 annui;
- d) entro il 31 dicembre 2029 l'amministrazione è autorizzata a proseguire nelle dismissioni patrimoniali a titolo oneroso per pubblico incanto dei beni non funzionali alle esigenze della pubblica amministrazione. I beni individuati con delibera di giunta regionale dismessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, costituiscono un elenco oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Assessorato regionale dell'Economia e, contestualmente, trasmesso con gli allegati alla Commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana;
- e) la misura dei canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2022, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. L'Assessore regionale per l'economia presenta una relazione sull'attuazione del presente articolo entro il 31 ottobre alla Commissione Bilancio. Le presenti disposizioni si applicano agli enti e le società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione siciliana ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- 3. Al fine di completare il processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le

amministrazioni regionali competenti, previa valutazione degli atti da eliminare, procedono entro il 31 dicembre di ogni anno allo scarto degli atti di archivio, nel rispetto della normativa vigente. Le predette amministrazioni comunicano annualmente l'elenco degli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della predetta procedura, per consentire, ove possibile, un processo di riunificazione degli spazi deputati a tali finalità.

Art. 4.

Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa

- 1. In attuazione dell'Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono introdotte le seguenti norme in materia di contenimento della spesa.
- 2. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2020, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata, avuto riguardo: alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali, comprese le spese per il salario e le indennità varie in favore di tutto il personale afferente al comparto dirigenziale e non dirigenziale. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società.
- 3. Tutte le somme erogate a titolo di contributo a enti pubblici e privati, con la sola esclusione dei contributi previsti al fine di contrastare gli effetti economici dell'espandersi dell'epidemia da *Covid*-19 ai sensi della legge regionale 15 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, sono sottoposti all'obbligo della rendicontazione entro il primo semestre dell'anno successivo all'erogazione. In assenza di rendicontazione validata non è consentito procedere all'erogazione delle somme a medesimo titolo nell'anno successivo.
- 4. Al fine di contenere le spese a carico del bilancio regionale l'Assessore regionale per l'economia d'intesa con l'Assessore regionale competente provvedono alla revisione dei contratti e delle convenzioni in essere all'1 gennaio 2021. Dell'avvenuta revisione effettuata l'Assessore regionale per l'economia riferisce alla Commissione Bilancio entro il 31 ottobre 2021.
- 5. L'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale e sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzato a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto dei seguenti limiti:
- a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni;
 - b) preclusione di allungamento del piano di ammortamento;
 - c) provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere di importo

non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione siciliana di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.

- 6. Il compenso previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni e determinato in ragione annuale con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 613/GAB del 16 novembre 2018 è ridotto del trenta per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 7. L'indennità mensile prevista dal comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e determinata con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 60/GRI/SG del 4 marzo 1996 è ridotta del venti per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
- 8. All'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 le parole "del Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e" sono soppresse.

Art. 5. Gestione centralizzata acquisti

- 1. All'articolo 55 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dopo le parole "di beni e servizi" sono aggiunte le seguenti parole "per gli acquisti:
 - d'importo superiore ad euro 1.000.000 per il 2021;
 - d'importo superiore ad euro 750.000 per il 2022;
 - d'importo superiore ad euro 500.000 per il 2023;
 - d'importo superiore ad euro 100.000 per il 2024.";
 - b) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma:
- "2 ter. Le procedure di acquisto di beni e servizi attivate in violazione di quanto prescritto al comma 2 sono affette da nullità, determinando, a carico dei dirigenti responsabili, l'insorgere degli estremi della responsabilità amministrativa e disciplinare.";
- c) al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole "Con il medesimo provvedimento si dispone l'assegnazione del personale ivi impiegato all'Ufficio speciale.";
- d) al comma 7 le parole "entro il 31 dicembre" sono sostituite con le parole "entro il 31 marzo";
 - e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
- "7 bis. Al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale C.U.C., oltre al trattamento accessorio di cui al comma 7 dell'articolo

16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni è riconosciuta, a valere sul Fondo istituito con delibera di Giunta n. 387 del 24 novembre 2004, una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell'articolo 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall'articolo 94 del CCRL vigente al personale del comparto in servizio presso l'UREGA. Trova, altresì, applicazione il comma 2 dell'articolo 94 del CCRL vigente.".

Art. 6.

Disposizioni in materia di tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi

- 1. All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 9, le parole "disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18" sono sostituite dalle seguenti: "disponendo d'ufficio l'istruttoria per l'effettuazione da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dei rimborsi eventualmente spettanti";
- b) al comma 13, le parole "dispone i rimborsi" sono sostituite dalle seguenti: "dispone l'istruttoria per l'effettuazione dei rimborsi da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità";
- c) al comma 16, le parole "adotta il provvedimento formale di rimborso" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'inoltro degli atti relativi al rimborso al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità per l'effettuazione del rimborso";
 - d) il comma 18 è abrogato.

Art. 7. *Revisore unico*

- 1. Negli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, rientranti nelle fasce B e C del decreto presidenziale 20 gennaio 2012 e successive modificazioni, recante "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1, dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni", fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.
- 2. I revisori di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia d'intesa con l'Assessore regionale preposto alla vigilanza e agli stessi spetta un compenso pari a quello previsto per i presidenti dei collegi della relativa fascia di appartenenza aumentato del cinquanta per cento.
 - 3. I collegi dei revisori degli enti di cui al comma 1 restano in carica fino alla naturale

scadenza del loro mandato. La presente disposizione si applica ai collegi in rinnovo dall'1 luglio 2021.

Art. 8.

Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese

- 1. Al fine di garantire l'immediato avvio della misura finanziaria per le attività aggiuntive relative agli accordi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 la spesa annua massima di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte per l'importo di 200 migliaia di euro annui con la Missione 1, Programma 8, capitolo 612002 e per l'importo di 300 migliaia di euro annui con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 11, capitolo 216529. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono emanate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni applicative relative alla misura.
- 2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è cosi sostituito:
- "1. Il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 8/2017 limitatamente ad euro 25 milioni quali quota parte delle risorse provenienti dal "Fondo *Jeremie* FESR", è conferito alla Banca europea degli investimenti che ne gestisce le risorse secondo apposita convenzione da stipularsi con il dipartimento regionale delle finanze e del credito. Gli oneri di gestione del Fondo, stabiliti dalla predetta convenzione, sono a carico del Fondo stesso.".

Art. 9.

Disposizioni su Riscossione Sicilia S.p.A.

- 1. E' abrogato l'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni.
- 2. L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è delegato all'Agenzia delle Entrate ed è svolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente strumentale istituito con l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con le modalità individuate nell'accordo di cui al comma 3.
- 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia le attività finalizzate alla definizione di un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per definire tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa, discendenti dai commi 1 e 2, relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia S.p.A. e Agenzia delle Entrate compresa la cessione delle azioni detenute dalla Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto al comma 2; conseguentemente i riferimenti contenuti in norme vigenti a Riscossione Sicilia S.p.A. si intendono riferiti, in quanto compatibili, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sin quando non si addiviene all'adozione della predetta disciplina applicativa, la Regione prosegue con la gestione di cui al comma 1.

- 4. L'Assessorato regionale dell'economia dipartimento regionale delle finanze è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A., per l'anno 2021, nelle more del riassetto del sistema della riscossione in Sicilia, la quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a 18.000 migliaia di euro.
- 5. Nelle more del riassetto del sistema della riscossione in Sicilia, Riscossione Sicilia spa è autorizzata a riversare a partire dall'1 settembre 2021 ed entro il 10 ottobre 2021, con riversamenti decadali e senza applicazioni di interessi, i riversamenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 112/1999 e successive modificazioni, che scadono nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2021, con esclusivo riferimento alle sole entrate di spettanza della Regione Siciliana.
- 6. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni è abrogato.
- 7. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e del passaggio del personale di Riscossione Sicilia S.p.A. alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è fatto divieto alla stessa Società di effettuare assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10. Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali

- 1. La Ragioneria generale della Regione, per il tramite delle Ragionerie centrali, provvede, entro i termini previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni alla registrazione dei provvedimenti assunti sotto la piena responsabilità dell'unità organizzativa che ha emanato l'atto secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.
- 2. Le Ragionerie centrali effettuano il controllo sulla regolarità contabile degli atti, predisposti secondo i sistemi contabili e gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni. In caso di esito negativo del controllo, si procede alla restituzione dell'atto con le osservazioni che ne impediscono la registrazione.
- 3. Sulla base di modalità e di criteri determinati dalla Giunta regionale, nonché della rilevanza dei programmi di spesa, la Ragioneria generale predispone programmi annuali di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa. Le risultanze del controllo effettuato dalle Ragionerie centrali sono inviate ai centri di responsabilità che hanno emesso l'atto, al competente organo politico e, nel caso di osservazioni circa la non legalità della spesa, all'organo giurisdizionale di controllo.

Personale

Art. 11. Norme in materia di personale

- 1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale, rideterminata per il 2021 in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è ulteriormente ridotta, per il triennio 2022-2024, con le modalità che seguono:
- a) per il comparto non dirigenziale, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 100 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente per le categorie A e B, del 60 per cento per la categoria C e del 40 per cento per la categoria D;
- b) per la dirigenza, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
- 2. A decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2029, le facoltà di assunzione previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni sono determinate escludendo dal computo della spesa del personale di ruolo rispettivamente del comparto non dirigenziale e della dirigenza cessato dal servizio nell'anno precedente, anche il personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni.
- 3. A decorrere dall'anno 2021 e fino al 2023, dalle risorse assunzionali destinate alla dirigenza, determinate dall'amministrazione regionale in applicazione del comma precedente, sono altresì detratte le somme trasferite al Fondo di quiescenza per il pagamento delle indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel triennio 2021-2023. E' conseguentemente fatto divieto, all'amministrazione regionale di procedere nel triennio 2021/2023 all'assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale.
- 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo i rispettivi Piani triennali del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-2022. Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.
- 5. A decorrere dall'anno 2021 sono estese agli enti pubblici economici regionali le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 e successive modificazioni, secondo una percentuale di assunzioni non superiore al 50 per cento della dotazione prevista nelle rispettive piante organiche, purché venga assicurato il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa del tre per cento annuo rispetto a quella sostenuta nell'anno 2020.
- 6. Al fine di accelerare il ricambio generazionale del personale del comparto non dirigenziale, previa attuazione delle procedure previste dal comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale

6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni con quelle previste dal comma 2 dello stesso articolo, determinate in applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.

7. A seguito della definizione delle procedure di stabilizzazione presso l'amministrazione regionale del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni il Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754), a decorrere dall'esercizio 2021, è ridotto annualmente in misura corrispondente agli oneri relativi agli emolumenti dovuti al personale stabilizzato, cui si provvede con le disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001. Per il triennio 2021-2023 la riduzione è quantificata in euro 16.506.493,50 annui.

Art. 12. Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali

- 1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'amministrazione regionale può avvalersi delle modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 e successive modificazioni e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 *septies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
- 2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 possono essere svolte attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, secondo le previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 247 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 77 e successive modificazioni.
- 3. Fino alla revisione organica della disciplina regionale in materia, la nomina delle commissioni esaminatrici da parte dell'amministrazione regionale avviene con le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 247 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. Alle predette commissioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 14 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 e successive modificazioni.

Art. 13. Stabilizzazione personale ex dipartimento foreste

1. Il personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale - dipartimento regionale dello sviluppo rurale alla data del 28 agosto 2015 a seguito di selezione pubblica con contratto di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, è ammesso, a seguito di istanza da presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla procedura di stabilizzazione prevista dalla vigente normativa. Alla relativa spesa, nel limite massimo di 129.421,44 euro (Missione 1, Programma 10, capitolo 190001), si provvede con le risorse finanziarie disponibili nell'apposito Fondo costituito presso il dipartimento regionale bilancio e tesoro di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

Art. 14.

Recepimento norme statali in materia di incarichi dirigenziali

1. Nei limiti del 50 per cento delle facoltà assunzionali di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni, trovano applicazione, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nelle more della riforma organica della dirigenza della Regione, i limiti percentuali richiamati al comma 6 del predetto articolo 19 si intendono riferiti alla dotazione organica della dirigenza determinata per il 2021 in applicazione del comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 15.

Rigenerazione amministrativa della Pubblica Amministrazione siciliana

- 1. In linea con le attuali politiche di bilancio dell'Unione europea e dello Stato ed al fine di potenziare gli uffici della Pubblica Amministrazione regionale e locale coinvolti nei processi di spesa attivati per il rilancio dell'economia e di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 nonché dai fondi strutturali, a decorrere dall'1 marzo 2021, la Regione ha facoltà di assumere con procedura selettiva con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o laurea specialistica in materie economiche o in scienze politiche ovvero, infine, in ingegneria, architettura e geologia nei casi in cui tale professionalità sia necessaria anche con riguardo ai progetti da realizzare, nel limite massimo di 250 unità.
- 2. I bandi per le selezioni individuano gli ulteriori requisiti valorizzando la pregressa esperienza manageriale e la competenza nella gestione di investimenti per la coesione e nella gestione di piani e progetti di sviluppo locale. Il bando può prevedere lo svolgimento della procedura selettiva anche secondo le norme derogatorie semplificate previste dalla legislazione nazionale applicabile per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da *Covid*-19.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo la relativa spesa è determinata in 27 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulle risorse del POC 2014/2020.
- 4. La Regione al fine di sopperire alla carenza di figure tecniche, amministrative specialistiche nelle dotazioni organiche dei comuni ha facoltà di assegnare il personale contrattualizzato ai sensi del presente articolo in distacco, previa convenzione, presso i comuni e gli altri enti locali siciliani in relazione al fabbisogno di personale, ai progetti da realizzare e agli obiettivi da raggiungere.
- 5. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

Misure per il contenimento della spesa pensionistica e l'efficientamento del sistema previdenziale regionale

- 1. Ai fini del contenimento della spesa corrente e in esecuzione dell'Accordo tra Stato e Regione, è istituito, con decorrenza dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, un contributo di solidarietà a carico dei trattamenti di pensione in erogazione o da erogare al personale di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni, nelle seguenti misure:
 - a) oltre sei e fino a otto volte il minimo Inps: 0,80 per cento;
 - b) oltre otto e fino a nove volte il minimo Inps: 1,30 per cento;
 - c) oltre nove e fino a dieci volte il minimo Inps: 1,5 per cento;
 - d) oltre dieci volte il minimo Inps: 2,2 per cento.
- 2. Il contributo di solidarietà è applicato sul trattamento lordo mensile onnicomprensivo di pensione, e non si applica alle pensioni in erogazione o da erogare:
- a) al personale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21;
- b) ai trattamenti di reversibilità ed in favore dei superstiti, salvo il caso in cui il loro importo sia oltre sei volte il trattamento minimo Inps; in tal caso il contributo di solidarietà viene applicato con le aliquote di cui al primo comma;
 - c) ai trattamenti di inabilità;
 - d) ai trattamenti pensionistici calcolati interamente col sistema contributivo.
- 3. Il contributo di solidarietà è applicato anche ai trattamenti integrativi erogati dal Fondo pensioni della Regione siciliana al personale in quiescenza proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione e dagli enti turistici soppressi, qualora il trattamento pensionistico complessivo, comprensivo di quello fondamentale corrisposto da Inps, risulti eccedere i limiti di cui al primo comma.
- 4. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono reimpiegate dal Fondo pensioni della Regione siciliana esclusivamente per il pagamento dei trattamenti pensionistici dei comparti al quale è applicato il contributo di solidarietà.
- 5. I trasferimenti della Regione siciliana al Fondo pensioni, destinati al pagamento dei trattamenti pensionistici del personale di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, sono ridotti annualmente in misura pari al contributo di solidarietà applicato e riscosso dall'ente di previdenza regionale.
- 6. All'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2018 n. 16, sono aggiunti i seguenti commi:

- "1 bis. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
- 1 ter. La disposizione contenuta al comma 1 bis del presente articolo si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.".
- 7. Per le funzioni di Garante per l'erogazione delle prestazioni del "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale Fondo pensioni Sicilia", di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana n. 14 del 23 dicembre 2009, è previsto un gettone di presenza, in luogo del compenso erogato carico del bilancio del Fondo pensioni della Regione siciliana, che non può superare l'importo di trenta euro a seduta giornaliera, fatto salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate nei limiti previsti per i dirigenti dell'amministrazione regionale.
- 8. Con decorrenza dalla data di cessazione del collegio sindacale in carica all'entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni, presso il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale Fondo pensioni Sicilia", sono svolte da un revisore unico, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 9. Per il calcolo degli oneri di riscatto dei periodi di studi universitari dei dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le norme in vigore per gli impiegati civili dello stato. Alle istanze dei dipendenti della Regione siciliana di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni, finalizzate al riscatto dei corsi legali di studio universitario si applica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 e successive modificazioni. E' abrogato l'articolo 77 della legge regionale n. 41 del 29 ottobre 1985.
- 10. Al fine di provvedere al riconoscimento dei debiti gravanti sul Fondo pensioni Sicilia discendenti da sentenze esecutive concernenti il pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo ed integrativo al personale *ex* dipendenti dell'Ente acquedotti siciliano, il Fondo pensioni Sicilia è autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 ad utilizzare gli avanzi di amministrazione determinatisi da maggiori trasferimenti effettuati dall'amministrazione regionale a valere sul capitolo 108007 della rubrica 2 del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Art. 17. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali

1. Per l'applicazione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale delle disposizioni di

cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 2 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, nel rispetto delle previsioni del comma 6 del medesimo articolo, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di euro 4.081.000,00, da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione, in proporzione al numero effettivo di beneficiari.

- 2. Ai dipendenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- 3. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019 dopo le parole "legge regionale 7 maggio 2015, n. 9" sono aggiunte le parole "e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale".
- 4. I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 52, commi 6 e 7, della legge regionale n. 9/2015.
- 5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 5.141.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, in proporzione al numero effettivo di beneficiari.
- 6. Alle spese di cui al presente articolo si provvede per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 con riduzione di euro 2.961.000,00 del capitolo 108001 e di euro 6.261.000,00 del capitolo 190001, da attuare con apposite variazioni di bilancio in concomitanza con la cancellazione dai ruoli dei dipendenti interessati.

Art. 18. Comando personale sanità

- 1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modificazioni, le parole "numero massimo di 15 unità" sono sostituite dalle seguenti "numero massimo di 20 unità".
- 2. Per l'espletamento delle attività contabili relative alla gestione sanitaria accentrata ed al Fondo sanitario regionale di competenza del dipartimento regionale bilancio e tesoro Ragioneria generale della Regione, presso l'Assessorato regionale dell'economia può essere disposto, altresì, il comando di personale delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere nel numero di 5 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento, da inquadrare con le medesime modalità di cui al comma 10, dell'articolo 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modificazioni. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 agosto 2000, n. 10 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di 1.000 migliaia di euro, di cui 340 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, la spesa, da quantificare con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è quantificata in complessivi 3.000 migliaia di euro, di cui 340 migliaia di euro per le finalità del comma 2 del presente articolo. Ai relativi oneri si provvede con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 17/2019 e successive modificazioni, con decreto del Ragioniere generale.

Capo III

Disposizioni varie

Art. 19.

Attività ispettiva su enti vigilati e società partecipate dell'amministrazione regionale

- 1. La Regione esercita i controlli sugli enti, gli istituti e le aziende sottoposte a tutela e vigilanza, ivi incluse le aziende sanitarie ed ospedaliere, le aziende policlinico ed i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 ovvero, nei casi previsti dal comma 3, da soggetti incaricati dalla Ragioneria generale della Regione.
- 2. La Regione esercita un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate mediante le strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 ovvero, nei casi previsti dal comma 3, da soggetti incaricati dalla Ragioneria generale della Regione.
- 3. L'attività ispettiva e di verifica giuridico-contabile, nell'ambito della più generale attività di controllo esercitata da parte della Ragioneria generale della Regione nei confronti degli enti, delle aziende vigilate e delle società partecipate dell'amministrazione regionale, può essere espletata, nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa di settore, mediante la collaborazione, oltre che dei dirigenti o funzionari regionali in servizio iscritti all'albo regionale degli ispettori contabili, anche di avvocati, commercialisti, aziendalisti, revisori dei conti, magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, di dirigenti o funzionari statali e regionali in quiescenza, di comprovata esperienza in materia contabile o amministrativa, a seguito dell'iscrizione nel predetto albo regionale, nominati dal Ragioniere generale della Regione, di concerto con i dirigenti generali dei dipartimenti dell'amministrazione regionale che svolge attività di controllo tutorio.
- 4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono determinate le modalità di iscrizione dei soggetti esterni all'amministrazione regionale all'albo regionale degli ispettori contabili, nonché la misura del compenso e dei rimborsi spese da corrispondere, al termine dell'incarico, ai soggetti incaricati di svolgere le attività ispettive di cui al

comma 3.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. Per la quantificazione per gli esercizi successivi si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 20. Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù"

- 1. Al fine di riconciliare le reciproche posizioni di credito e di debito tra la Regione siciliana, l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo e la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (già Fondazione "Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù"), l'Assessorato regionale per la salute è autorizzato a procedere al ripianamento delle perdite di esercizio, maturate dalla Fondazione nel periodo della sperimentazione gestionale *ex* articolo 9 *bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nel limite massimo di euro 36.400.493,69, da erogare in cinque annualità di pari importo negli esercizi finanziari 2021-2025, previa definizione di un apposito accordo finalizzato alla definitiva chiusura delle posizioni pregresse.
- 2. Per la copertura della spesa si provvede a valere sugli impegni assunti dell'Assessorato regionale della salute nei confronti della medesima sperimentazione gestionale per le prestazioni erogate nel periodo 2003/2009, oggetto di contestazione e in atto contabilizzate tra le passività del bilancio della gestione sanitaria accentrata.

Art. 21.

Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 7

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 7 si applicano ai figli dell'archeologo siciliano, professore Sebastiano Tusa, che ha perso la vita nel disastro aereo in Etiopia in ragione dell'ufficio rivestito nel Governo regionale.
- 2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 77.991,20 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, cui si provvede per euro 55.466,32 a valere sulle disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001 e per euro 22.524,88 a valere sulle disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108006.

Art. 22.

Interventi e semplificazione amministrativa in materia di formazione professionale

1. Onde garantire la tempestiva erogazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, delle somme dovute a titolo di anticipazione e saldo per il finanziamento delle attività formative in capo agli enti regolarmente accreditati, il competente dipartimento provvede, a richiesta, a rilasciare apposita certificazione del credito spettante ai destinatari del medesimo finanziamento, utilizzabile ai fini dell'eventuale ricorso, da parte dello stesso destinatario, all'istituto della cessione del credito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1260 c.c. ovvero della legge 21 febbraio 1991 n. 52, a favore di istituti bancari o soggetti economici di cui al decreto legislativo 1

settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) e successive modificazioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente generale del competente dipartimento fissa, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità attuative della procedura, fermo restando che nessun onere finanziario aggiuntivo, né ulteriore garanzia accessoria sul credito certificato potrà gravare sull'amministrazione regionale.

- 2. Per conseguire la semplificazione delle procedure di rendicontazione e certificazione delle spese sostenute nell'ambito delle attività di istruzione e formazione professionale, finanziate dal competente Assessorato regionale, i soggetti beneficiari, pubblici e privati, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, della certificazione di un revisore legale che assume la diretta responsabilità dei controlli amministrativi e di primo livello, previsti dalle norme di riferimento. È comunque mantenuto l'obbligo, in capo all'Amministrazione regionale, di effettuare controlli amministrativi di primo livello per una percentuale non inferiore al 30 per cento delle operazioni relative ad ogni singola procedura. Il revisore legale, ove non già previsto sulla base di altra normativa, è individuato all'interno di un albo appositamente costituito dall'amministrazione competente. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti dirigenti generali adottano i relativi provvedimenti attuativi, incluse le modalità di designazione.
- 3. All'articolo 5, comma 18, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, le parole, "di durata non superiore a tre mesi", sono sostituite dalle parole, "non inferiori a tre mesi e fino a nove mesi in relazione alla tipologia degli stessi percorsi,".
- 4. Al comma 26 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e successive modificazioni, dopo le parole "Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali" sono aggiunte le parole "nonché le nomine relative agli incarichi di presidente di commissione di esame dei corsi di formazione professionale finanziati e autofinanziati e dei corsi IeFp". Le nomine dei presidenti e dei componenti esperti esterni delle commissioni di esame di cui al presente comma sono di competenza dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
- 5. All'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- "2 bis. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 23, le procedure di evidenza pubblica (Avvisi e Circolari), disposte dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, devono prevedere il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente ovvero individuarne il limite massimo in termini orari o finanziari per tipologie corsuali."
- 6. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, dopo la parola "triennale" sono aggiunte le parole "o che abbiano in corso la terza annualità".

- 1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato ad istituire un Fondo di rotazione, destinato alla anticipazione, in favore degli enti beneficiari, delle somme necessarie al completamento degli accertamenti tecnici preliminari e dei vari livelli di progettazione, per come previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione e/o la manutenzione straordinaria di immobili destinati a istituti scolastici o residenze universitarie. La dotazione del Fondo, pari a 10.000 migliaia di euro, è individuata a valere sulle risorse extraregionali nella disponibilità dello stesso Assessorato. Il Fondo è alimentato attraverso la restituzione delle anticipazioni erogate a favore dei destinatari, detratte dai costi di realizzazione delle opere ammesse a finanziamento. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzazione del Fondo di rotazione.
- 2. All'articolo 27 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 le parole "Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale";
- b) al comma 3 è aggiunta la seguente frase: "Il trasferimento delle relative competenze, avviene entro e non oltre 20 dicembre di ogni anno per le iscrizioni e le immatricolazioni accertate dagli atenei e dagli istituti entro il 30 novembre dell'anno di riferimento ed entro e non oltre il 30 marzo dell'anno seguente per le iscrizioni e le immatricolazioni avvenute successivamente";
- c) al comma 4 le parole "Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale".
- 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 è aggiunto il seguente:
- "1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in via straordinaria e nel rispetto dei principi della legislazione statale vigente in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali, anche al personale insegnante in servizio alla data del 28 febbraio 2021 e da almeno trentasei mesi, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto.".
- 4. Per le finalità di cui all'articolo 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa di 150 migliaia di euro a valere sulla disponibilità complessiva del capito-lo 373314 (Rubrica 2, Missione 4, Programma 2, Titolo 1).
- 5. Per il triennio 2021-2022-2023, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro da iscrivere su apposito capitolo di spesa della rubrica Pubblica istruzione

del bilancio della Regione, è destinata ai comuni quale contributo alle spese sostenute per il trasporto alunni, da ripartire, per 6.500 migliaia di euro, in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente e, per 1.500 migliaia di euro, in proporzione alle spese effettivamente sostenute dai comuni in dissesto nell'anno precedente.

Art. 24. Interventi in materia di demanio forestale

- 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole "Dipartimento regionale delle foreste" sono sostituite con le parole "il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale n. 14/2006, le parole "dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste" sono sostituite con le parole "dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea" e le parole "Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea".
- 3. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale n. 14/2006, alla fine è aggiunto il seguente periodo "E' escluso il tacito rinnovo e allo scadere del termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per la loro occupazione temporanea, i medesimi terreni rientrano direttamente nella disponibilità dei loro legittimi proprietari, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.".
- 4. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996 sono aggiunte le parole "ed in ogni caso cessa allo scadere del termine di cui al comma 2".

Art. 25. Interventi per la Caccia e Caccia di selezione

- 1. Ai soggetti che hanno pagato la tassa di concessione governativa regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio per l'anno 2020 è concessa una riduzione del 50 per cento della medesima tassa per l'esercizio 2021 relativamente al calendario venatorio 2021-2022.
- 2. Per effetto del comma 1 la minore entrata del Titolo 1, tipologia 101, Capitolo 1601 è stimata, per l'esercizio finanziario 2021, in 1.650 migliaia di euro.

Art. 26. Proroga termini iniziative culturali

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da *Covid*-19 in atto, le iniziative a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, destinato a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e rendicontate entro i successivi sessan-

ta giorni.

2. Parimenti le iniziative a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 aprile 2021 e rendicontate entro i 60 giorni successivi nonché le iniziative a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 aprile 2021 e rendicontate entro i 60 giorni successivi.

Art. 27. Disposizioni per il settore della forestazione

- 1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, la relativa spesa è determinata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, rispettivamente negli importi massimi complessivi di 238.300 migliaia di euro, 211.800 migliaia di euro e di 207.300 migliaia di euro, di cui per l'esercizio finanziario 2021 112.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020 e 22.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020. Per l'esercizio finanziario 2022, 110.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020. Per l'esercizio finanziario 2021, nell'ambito della spesa di 112.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020, la somma di 2.000 migliaia di euro è destinata a progetti pilota per la prevenzione degli incendi con uso di mezzi innovativi.
- 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 a valere sulle risorse del POC 2014/2020 e dell'FSC 2014/2020, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.
- 3. Le risorse relative ai fondi regionali pari a complessive 104.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, 101.800 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 e 207.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 sono iscritte nella Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 per l'importo annuo di 24.430 migliaia di euro, nella Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 per l'importo annuo di 6.900 migliaia di euro, nella Missione 16, Programma 1, 155802 per l'importo di 11.000 migliaia di euro per l'anno 2021, di 10.500 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 10.000 migliaia di euro per l'anno 2023, nella Missione 9, programma 5, capitolo 151001 articolo NI (quota parte) per l'importo annuo di 5.800 migliaia di euro e nella Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 per l'importo di 56.170 migliaia di euro per l'anno 2021, di 54.170 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 160.170 migliaia di euro per l'anno 2023.
- 4. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e successive modificazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) a valere sulle risorse di cui al comma 3 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

Art. 28.

Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e

Rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo

- 1. Al fine di far fronte alle opere necessarie ed urgenti per la messa in sicurezza di immobili e di aree appartenenti al pubblico demanio marittimo regionale e di eliminare le conseguenti condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso interventi di demolizione di edifici pericolanti, ivi comprese le attività di recinzione e di apposizione della segnaletica monitoria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 la spesa annua di 700 migliaia di euro da iscrivere nella Missione 9, Programma 2, su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale dell'ambiente. Gli interventi di cui al presente comma sono comunicati alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
- 2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 il dipartimento regionale dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi delle strutture del dipartimento regionale tecnico uffici del Genio civile e/o degli uffici delle amministrazioni comunali competenti per territorio.
- 3. Per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è autorizzata, per il triennio 2021-2023, la spesa annua di 400 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 443312).
- 4. Per le finalità di cui al comma 3 il dipartimento regionale dell'ambiente, su richiesta dei comuni interessati, provvede a trasferire ai comuni le necessarie risorse, ferma restando la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 29.

Interventi conseguenti a contenziosi sul demanio marittimo e Fondo per la gestione del porto turistico di Licata

- 1. Al fine di assicurare la custodia e la gestione delle aree e delle strutture facenti parte del porto turistico di Licata, fino alla definizione del contenzioso pendente innanzi agli organi di giustizia amministrativa, avverso il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, a nominare un amministratore straordinario.
- 2. Il compenso per le attività svolte dell'amministratore nominato ai sensi del comma 1 è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai custodi giudiziari e, comunque, in misura non superiore ad 50 migliaia di euro annui, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 la spesa annua 50 migliaia di euro, da appostare su apposito capitolo di nuova istituzione (Missione 9, Programma 2).

Art. 30.

Contributi ai comuni per la redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo

- 1. Al fine di consentire ai comuni di provvedere alla redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere un contributo finanziario.
- 2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva di 300 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).
- 3. I criteri di ripartizione ed assegnazione del contributo ai comuni che ne fanno richiesta sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 31.

Contributi per la redazione degli strumenti territoriale e urbanistici Istituzione Fondo di rotazione per l'urbanistica

- 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici di governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
- 2. Le modalità per la concessione dei contributi, comprendenti anche i compensi spettanti ai professionisti ovvero le indennità spettanti ai componenti gli uffici comunali incaricati, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinati da apposito decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica.
- 3. E' istituito un Fondo di rotazione dell'importo di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2), per l'esercizio finanziario 2021, in favore degli enti locali destinato alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per il conferimento degli incarichi o per la stipula di convenzioni, finalizzato all'istruttoria delle pratiche di cui alle legge 28 febbraio 1985, n. 47 e legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modificazioni e delle ulteriori leggi 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e 24 novembre 2003, n. 326.
- 4. Il Fondo di rotazione eroga le somme a titolo di anticipazione a sostegno degli enti locali ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli enti che ne hanno beneficiato.
- 5. Il recupero delle somme anticipate avviene a valere sull'apposito capitolo delle entrate comunali relative alle somme versate a titolo di oneri di costruzioni relative alle pratiche di cui al comma 3.

Art. 32.

Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e

successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710) e per l'esercizio finanziario 2021 il contributo è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2020/2021, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa del perdurare dell'emergenza *Covid*-19.

- 2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 ed in 4.500 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).
- 3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 400 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).
- 4. Per l'esercizio finanziario 2021, il contributo di cui al comma 2, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui al comma 3, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza *Covid*-19.
- 5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati fino alla percentuale dell'ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento in proporzione, per quanto riguarda il comma 1, alle quote del piano di riparto del 2019, per quanto riguarda il comma 2, attraverso le relative federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019 e per la restante quota del venti per cento con modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo.
- 6. Nelle more della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità, al fine di alleggerire il carico finanziario dovuto ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari delle tratte nazionali è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, un Fondo dell'importo pari a 400 migliaia di euro per il biennio 2021-2022, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie "A" e serie "B" indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, per le trasferte dei propri atleti, per la parte eccedente la somma di 100 euro e per un contributo non superiore di 100 euro per atleta a trasferta. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono definite le modalità di erogazione.

Art. 33. Semplificazione regime fiscale delle agenzie di viaggio

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modificazioni sono aggiunte alla fine le parole "e a decorrere dall'1 gennaio 2021 della voce della tariffa n. 23".

Art. 34. *Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 24 bis. Fondo di solidarietà dei parchi archeologici

- 1. Per il triennio 2021/2023 il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei Parchi archeologici, di cui ai Titoli I e II, è versato su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali, per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei Parchi con minori entrate economiche di cui alle finalità previste dalla presente legge regionale.
- 2. Il piano di utilizzazione del Fondo così costituito è regolamentato da apposito decreto emanato dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.".

Art. 35.

Misure per il contrasto del conferimento dei rifiuti nelle strade extraurbane

1. Al fine di contrastare efficacemente il conferimento abusivo dei rifiuti nelle strade *extra*urbane, è istituito un apposito Fondo nel bilancio regionale, con una dotazione per l'esercizio finanziario 2021 di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3), destinato ad anticipare le risorse necessarie per incrementare gli interventi di prevenzione, raccolta e smaltimento a carico delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali che ne hanno la gestione, secondo le specifiche finalità e modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto disciplina le modalità e i termini per la restituzione alla Regione delle somme da quest'ultima anticipate.

Art. 36.

Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane

- 1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 320.000 migliaia di euro.
- 2. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "Per l'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole "Per il quadriennio 2020-2023".

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in 101.000 migliaia di euro.

Art. 37. Disposizioni in materia di associazionismo comunale

- 1. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 679.535,19 euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per gli anni 2021, 2022 e 2023 (Missione 18, Programma 1, Capitolo 540410) di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.
- 2. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 1 sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per la gestione associata tra comuni.
- 3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere delle conferenza Regione autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi.

Art. 38. Riserve sul Fondo autonomie locali

- 1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
- 2. Per l'esercizio finanziario 2021 è riconosciuto un contributo straordinario di 2.775 migliaia di euro in favore del comune di Comiso per la società di gestione aeroportuale Soaco S.p.A., cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
- 3. A sostegno dei comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale

- n. 5/2014 e successive modificazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2020-2022, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.
- 4. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:
- a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;
- d) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;
- e) 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018.
- 5. I contributi di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
- 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, quantificati complessivamente in 5.000 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.
- 7. Per l'anno 2021 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei co-

muni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

- 8. Per l'esercizio finanziario 2021, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
- 9. Per l'anno 2021 in favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, Capitolo 183363), a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.
- 10. Per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente.
- 11. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, le parole "e le somme di cui al comma 2, pari a 600 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1), sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301)" sono soppresse.

Art. 39.

Sostegno alle imprese ed alle economie nei comuni dichiarati "zona rossa"

1. Al fine di fronteggiare i danni economici causati dalla pandemia dovuta al Covid-19 per le economie dei comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario ai medesimi comuni, da ripartire sulla base della popolazione residente, del numero delle imprese attive e del periodo di chiusura, entro il limite complessivo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 40.

Interventi in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza degli immigrati

1. In considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro da destinarsi ai co-

muni nei cui territori, nel 2020, sia stata attiva una delle seguenti strutture:

- a) strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetti *hotspot*, definiti punti di crisi dall'articolo 10 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
- b) centri di prima accoglienza (CPA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modificazioni;
- c) centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Art. 41.

Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di demolizione

- 1. È istituito il Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione, con una dotazione iniziale di 500 migliaia di euro, per concedere ai comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Le anticipazioni sono rimborsate al Fondo medesimo utilizzando le somme ricevute dai responsabili degli abusi ovvero le somme riscosse coattivamente.
- 2. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni, la Regione, al fine di reintegrare il Fondo di rotazione, provvede alla relativa compensazione a valere sui trasferimenti regionali ai comuni inadempienti.
- 3. Il Fondo di rotazione è considerato un'anticipazione a sostegno degli enti locali ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e mediante il rientro delle somme degli enti che ne hanno beneficiato.
- 4. La Regione provvede alla gestione del Fondo e stabilisce i criteri di riparto tra i comuni delle risorse del Fondo e le modalità di conferimento delle stesse.
- 5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

Art. 42.

Contributo ai comuni colpiti dall'incendio del 3 ottobre 2020

1. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi ed emergenza derivanti dall'incendio del 3 ottobre 2020, giusta delibera di Giunta regionale n. 487 del 3 novembre 2020, il dipartimento regionale della Protezione civile è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario di 225 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dal suddetto incendio.

Art. 43.

Interventi in favore dei comuni in condizione di squilibrio strutturale di bilancio

1. Per l'esercizio finanziario 2021, è concesso un contributo di 1.000 migliaia di euro ai comuni per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in condizioni tali da provocarne il dissesto finanziario, laddove risulti già presentata dalla precedente ammini-

strazione, ordinaria o commissariale, deliberazione consiliare di procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal comma 1 dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per la quale non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei Conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 quater, comma 3, che intendano agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario e che esercitino, ad inizio mandato nel corso dell'anno 2021, la facoltà di cui al comma 5 bis del citato articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già presentato dalla precedente amministrazione.

2. Ai fini della concessione del predetto contributo straordinario, la delibera di rimodulazione deve prevedere una durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato di complessivi anni 15, decorrenti dall'anno in cui è stata deliberata l'adesione al precedente piano di riequilibrio finanziario pluriennale che si intende rimodulare.

Art. 44.

Rendicontazione dei contributi straordinari erogati agli Enti locali

- 1. Dopo il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:
- "11 bis. Gli enti locali sono obbligati a rendicontare, nei modi ed entro i termini previsti dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche la quota parte dei contributi straordinari erogati dalla Regione a titolo di anticipazione. L'inosservanza del presente comma comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate."

Art. 45.

Personale in sovrannumero comuni in dissesto

- 1. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 e successive modificazioni le parole "2011-2020" sono sostituite dalle parole "2014-2023".
- 2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

Art. 46.

Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale A.S.U.

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma l, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 2. I soggetti di cui al comma l sono assunti dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell'impiego,

dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, provvede all'assegnazione dei soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività socialmente utili in virtù di protocolli o convenzioni.

- 3. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennità è erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni, ed è corrisposta in rate annuali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale del lavoro provvede ad effettuare una ricognizione del personale presenti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma l, della legge regionale n. 5/2014.
- 4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.
- 5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17/2019, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2020, è prorogato al 31 ottobre 2021.
- 6. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7.
- 7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento bilancio e tesoro. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma l dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
- 8. Per l'anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato al l'assegno di utilizzazione in ASU è assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. l.
- 9. Le risorse finanziate per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 possono essere utilizzate, altresì, per l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente.
 - 10. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale lavo-

ro, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

11. Al fine di favorire la piena efficacia dell'impianto regolatorio di cui al comma 1, è altresì incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente utili che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalità, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per A.S.U. sino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 47.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47

- 1. All'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- "2 bis. Per l'espletamento delle attività dell'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'Autorità garante delle persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 95 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 (Missione 20, Programma 3).".
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, è definita la ripartizione delle risorse tra le due Autorità garanti.
- 3. Con decreto del Ragioniere generale vengono apportate le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Misure di sostegno alle cooperative dei tassisti

- 1. Al fine di sostenere l'attività di pubblica utilità esercitata dalle cooperative dei tassisti con servizio radiotaxi, è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro per il triennio 2021-2023 a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).
- 2. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvederà ad erogare alle cooperative di cui al comma 1 l'intervento economico da determinarsi nella misura e con le modalità previste da decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità di concerto con l'Assessore regionale per l'economia.

Art. 49

Trasporto gratuito forze dell'ordine

1. Il beneficio in favore dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è confermato per il triennio 2021/2023, all'interno della dotazione finanziaria di cui al me-

desimo comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/2020.

Art. 50. *Ritorno in Sicilia*

- 1. Al fine di favorire l'attrattività della Regione ed incrementare i flussi internazionali di capitale umano e finanziario, oltre a quanto già previsto dagli articoli 24 *bis* e 24 *ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni, alle persone fisiche che non svolgono attività economica e che trasferiscono, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni, in uno dei comuni ricadenti nel territorio della Regione, è riconosciuto per gli anni 2021, 2022 e 2023, a titolo di incentivo, un contributo parametrato alle imposte di spettanza della Regione, versate nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per i veicoli di loro proprietà, di imposta di registro, ipotecaria, catastale per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale.
- 2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano esclusivamente in favore dei soggetti che non siano stati fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Sicilia di cui al comma l e che si impegnino, a pena di decadenza dal contributo col recupero dell'importo indebitamente fruito, a risiedere in Sicilia per almeno l'intera durata del riconoscimento del contributo di cui al comma l.
- 3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione delle istanze di accesso al contributo nonché quelle relative ai controlli.
- 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2021, di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 2.000 migliaia di euro per l'anno 2023 (Missione 14, Programma 1).
- 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 dell'importo di 500 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2022 dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1, capitolo 219222).

Art. 51. Competenze in materia di imprese turistiche

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni dopo le parole "internazionalizzazione delle imprese" sono aggiunte le parole "ad eccezione di quelle turistiche" e dopo le parole "Aiuti alle imprese" sono aggiunte le parole "ad eccezione di quelle turistiche".

- 2. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modificazioni, dopo le parole "Vigilanza enti di settore." sono aggiunte le parole "Attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese turistiche. Aiuti alle imprese turistiche."
- 3. Con decorrenza 1 luglio 2021, le competenze relative agli aiuti alle imprese turistiche, le cui procedure di evidenza pubblica per la relativa concessione o le procedure negoziali non risultino avviate alla medesima data, transitano dall'Assessorato regionale delle attività produttive all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 52. *Abrogazioni e modifiche di norme*

- 1. Al comma 2 *bis* dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni sono soppresse le seguenti parole "per il triennio 2017-2019".
- 2. All'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole "appartenenti al patrimonio e al demanio regionale, ivi compresi i bacini di carenaggio, nonché degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale" sono soppresse e dopo le parole "enti locali." sono aggiunte le seguenti parole "e loro infrastrutture.";
- b) al comma 3 le parole "valutati in 50.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "valutati in 100.000 migliaia di euro";
 - c) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.
- 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è aggiunto il seguente:
- "1 bis. Il decreto del Presidente della Regione che dà luogo alla liquidazione coatta amministrativa in armonia con le previsioni di cui al comma precedente, può prevedere facoltà di delega all'Assessore regionale per l'economia ed eventualmente anche all'Assessore regionale al ramo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della procedura e per la concessione delle relative autorizzazioni al commissario liquidatore."
- 4. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9/2020, la parola "2022" è sostituita da "2023".
- 5. Al termine del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni, dopo le parole "ridotti del 10 per cento." sono aggiunte le seguenti: "Per il triennio 2021-2023 i rientri netti di cui al presente comma confluiscono, quanto all'80 per cento, nel Fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, mentre, la rimanente parte pari al 20 per cento, è destinata a far fronte all'avvio ed a tutti gli oneri per la piena implementazione del piano industriale della so-

cietà in house providing IRFIS FinSicilia".

- 6. In considerazione dell'emergenza sanitaria da *Covid*-19 in atto, le iniziative a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 aprile 2021 e rendicontate entro i 60 giorni successivi.
- 7. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 sono sostituite le parole "possono incrementare" con le parole "garantiscono", dopo le parole "con fondi propri" sono aggiunte le parole "a valere delle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.".
- 8. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 dopo le parole "dall'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e fino all'anno 2020".
 - 9. Il comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è abrogato.
- 10. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 le parole "ed in corso" sono sostituite dalle parole "durante la programmazione PAC 2014/2020".
- 11. Alla fine del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è aggiunto il seguente periodo "I centri per l'impiego, le cui sedi ed ambiti territoriali restano confermati come da decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione del 26 marzo 1993, possono essere strutturati in unità operative nei capoluoghi di provincia ed in uffici semplici nelle restanti sedi.". Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
- 12. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, le parole "quattro dodicesimi" sono sostituite dalle parole "tre dodicesimi".
- 13. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 le parole da "tutti gli interventi" fino alla fine sono sostituite dalle parole "le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari, che siano concesse nel corso del 2021 a favore delle attività economiche in forma di contributo a Fondo perduto e/o di finanziamento agevolato, non sono subordinate alla regolarità contributiva in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."
- 14. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 le parole "Valgono per i revisori nominati le ipotesi di incompatibilità previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile" sono sostituite dalle parole "Non possono essere nominati alla carica di revisore coloro che si trovino nelle ipotesi previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile".
- 15. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 la parola "specializzato" è sostituita dalle parole "all'autonomia e comunicazione" e dopo le parole "servizio stesso" sono aggiunte le parole "secondo le linee guida trasmesse

dall'Assessorato regionale il cui mancato rispetto è causa di commissariamento da parte della Regione".

Art. 53. Contratti Irfis-Finsicilia

- 1. L'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento del bilancio e del tesoro, è autorizzato a stipulare contratti con Irfis-Finsicilia, società *in house* iscritta nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, per l'affidamento alla stessa di servizi di supporto amministrativo, organizzativo ed assistenza tecnica ad alto contenuto professionale in favore dell'amministrazione regionale.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2021-2023, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo e nei limiti del fabbisogno di personale approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, Irfis-FinSicilia è autorizzata a reclutare il personale necessario, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, attraverso l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, anche già avviate.
- 4. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da Irfis-FinSicilia previste dalla legge regionale del 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni nonché quelli derivanti dalla gestione di ulteriori assegnazioni a valere su risorse regionali ed extraregionali confluiscono periodicamente nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 54. Trasferimento risorse Fondo di cui all'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3

- 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le risorse trasferite al bilancio della Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2020, n. 184 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, la cui gestione è assegnata alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane, previa stipula di apposita convenzione in cui è determinato l'eventuale compenso da attribuire alla CRIAS da porre a carico del Fondo medesimo, per un importo non eccedente quello stabilito a livello nazionale.
- 2. L'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, stabilisce con decreto le modalità per il trasferimento del Fondo di cui al comma 1 e per la concessione delle agevolazioni, delle destinazioni e le spese ammissibili ai beneficiari, nell'ambito degli aiuti previsti all'articolo 55 della legge regionale n. 32/2000. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti previsti dal Regolamento della Commissione (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Art. 55

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22

- 1. All'articolo 27 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma dopo la parola "strutture" aggiungere "di accoglienza";
 - b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
- "3 bis. I comuni, avvalendosi della polizia municipale, esercitano altresì lo vigilanza sull'attività svolta al fine di assicurare che venga effettuata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali degli ospiti, tramite controlli a campione su almeno il venti per cento delle strutture iscritte all'albo.
- 3 ter. I sindaci, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavora, i controlli disposti in attuazione di quanto previsto al comma 3 bis. Ai comuni inadempienti sono ridotti nella misura del 2 per cento i trasferimenti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 5/2014.
- 3 quater. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette una relazione e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sugli esiti dei controlli di cui al comma 3 ter comunicati dai comuni, con particolare riferimento al rispetto dei livelli di tutela dei diritti fondamentali degli ospiti.".

Art. 56

Tutela della sicurezza di anziani, minori e disabili

- l. La Regione promuove la sicurezza degli infanti e delle persone anziane e disabili ospitati nelle strutture pubbliche e private preposte alla loro cura e assistenza come asili nido, scuole d'infanzia e strutture socio-sanitarie.
- 2. Al fine di garantire la massima tutela dei soggetti ospitati nelle strutture di cui al comma 1, che si trovino in condizioni di incapacità o difficoltà ad esprimersi, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere contributi alle medesime strutture che si dotino di sistemi di videosorveglianza e telecamere a circuito chiuso di nuova generazione, da installarsi negli ambienti adibiti ad uso comune.
- 3. Per la finalità di cui al comma 2 presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito, per l'anno 2021, un Fondo con una dotazione di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.
- 4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

Art. 57. Borse di studio mediche

- 1. Per le finalità di cui al comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 per il triennio 2021/2023 la relativa spesa annua è incrementata di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.
- 2. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

Art. 58.

Limite massimo accoglienza comunità alloggio
Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 59.

Disciplina dell'incremento orario medici veterinari specialisti ambulatoriali

- 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia procedono ad incrementare le ore di incarico a tempo indeterminato a ciascun medico veterinario specialista ambulatoriale interno, già titolare di incarico da almeno 5 anni, per il raggiungimento di almeno trenta ore di incarico settimanali per medico-veterinario.
- 2. Gli incrementi di orario eccedenti la quota di almeno trenta ore settimanali di cui al comma 1 devono essere motivati e autorizzati dall' Assessorato regionale della Salute, sulla base di una preventiva ricognizione del fabbisogno delle prestazioni e delle attività programmate o programmabili, relative alla specialistica ambulatoriale veterinaria, presso ciascuna Azienda sanitaria provinciale e presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, e possono essere attribuite nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio aziendale.
- 3. I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e dell'I.Z.S. sulla base delle criticità riscontrate e della programmazione delle attività, compatibilmente con il titolo di specializzazione di cui all'allegato 2 dell'A.C.N. del 31 marzo 2020, in possesso di ogni medico veterinario specialista e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 21 comma 3 del citato A.C.N., possono disporre una sola volta il passaggio dell'intero effettivo delle ore di incarico a branche diverse, allo scopo di ottimizzare e concentrare le risorse sulle attività prioritarie, previa formale accettazione degli interessati.
- 4. In caso di transito da una branca all'altra, allo specialista è riconosciuta l'anzianità di servizio già maturata. Al fine di garantire l'appropriatezza delle prestazioni, il transito ad altra branca potrà avvenire a seguito di un adeguato periodo di affiancamento.
- 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 7.883.103 di euro su base annua, trovano copertura sui fondi del servizio sanitario regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6. L'articolo 46 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è abrogato.

Art. 60.

Raccolta sangue cordonale Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 61.

Determinazione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie

- 1. Con Decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le tariffe dovute dalle strutture sanitarie per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8 *quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le tariffe sono definite in funzione della complessità della struttura e sono soggette ad aggiornamento periodico biennale.
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le tariffe dovute dalle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 191, per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nonché all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego dì tecniche di preservazione della fertilità dei pazienti oncologici. Le tariffe sono definite in funzione della complessità della struttura e sono soggette ad aggiornamento periodico biennale.
- 3. Le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al presente articolo sono destinate alla copertura delle spese di competenza dell'organismo tecnicamente accreditante (O.T.A.) istituito con decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Art. 62. Operatori socio sanitari

1. Al fine di assicurare i corretti standard qualitativi nell'erogazione dei servizi di degenza in regime privatistico, i soggetti privati accreditati con il SSR prevedono nei loro organici la figura dell'Operatore socio sanitario (O.S.S.). L'Assessore regionale per la salute adotta le disposizioni attuative del presente articolo prevedendo un termine entro il quale le strutture sanitarie devono adeguarsi ai nuovi requisiti.

Art. 63. Terapia genica "Zolgensma"

1. In conformità alle indicazioni espresse dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), nelle more dell'autorizzazione definitiva da parte dell'AIFA, è autorizzata la terapia genica "Zolgensma", già inserita dall'AIFA nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 chilogrammi di peso, anche oltre i sei mesi di età. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374.

Art. 64.

Rideterminazione contributo per le partorienti residenti nelle isole minori

- 1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 le parole "3.000 euro" sono sostituite dalle parole "5.000 euro".
- 2. Per le finalità del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2016 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 800 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 413741).

Art. 65.

Contributo REMESA per la prevenzione di malattie zoonotiche

1. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali e zoonotiche provenienti dall'area nordafricana ed al riemergere di patologie ritenute eradicate nel territorio regionale, è assegnato a R.E.M.E.S.A. (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), ufficio costituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, un contributo pari a 250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Art. 66.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24

- 1. All'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 la lettera a) è abrogata;
 - b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
- "5 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione o rescissione di un contratto in essere, da parte dell'impresa già autorizzata alla raccolta delle scommesse, non costituisce nuova installazione, così come la variazione della titolarità di esercizi e della ditta proprietaria degli apparecchi.
- 5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano anche ai procedimenti in corso.".

Art. 67.

Avvio progetti per la fornitura di cannabis terapeutica

1. Al fine di sopperire alla richiesta di fornitura di "cannabis terapeutica" derivante dal rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali, la Regione è auto-

rizzata all'avvio di progetti innovativi in convenzione, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, con le società presenti sul territorio nazionale e la cui produzione, in termini qualitativi e quantitativi, soddisfi i parametri richiesti dalle citate autorità.

Art. 68.

Progetti terapeutici di cui all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 69.

Misure di potenziamento della rete di assistenza sanitaria Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 70.

Rimborso servizio di emergenza svolto dalle associazioni di volontariato

1. In considerazione dell'omogeneità di prestazioni, il servizio di emergenza urgenza già svolto o in itinere dalle associazioni di volontariato per la gestione delle eccedenze legate all'emergenza *Covid*-19 è rimborsato fino al 50 per cento del costo delle prestazioni rese per pari servizio da parte di SEUS S.c.p.a..

Art. 71.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 72. Residenze artistiche

1. Al fine di sviluppare e valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad erogare per il triennio 2021-2023 un contributo annuale pari a 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1), secondo modalità definite con apposito decreto del medesimo Assessore.

Art. 73.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45

- 1. All'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni i commi 5 *bis* e 5 *ter* sono sostituiti dai seguenti:
- "5 bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite dei posti resisi liberi negli anni 2019 e 2020 all'interno di ogni singolo POV, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma l, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il

contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che per effetto del turn over transitano a scorrimento nella fascia superiore delle centocinquantuno giornate, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, secondo la predetta graduatoria unica di cui sopra.

5 ter. Al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia dei centocinquantunisti, relativamente ai posti resisi disponibili, si provvede attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti come da graduatoria unica elaborata, per ogni singolo consorzio, in base ai criteri di cui al comma 5 bis.

5 quater. Le medesime procedure, nei limiti di 500 migliaia di euro per l'anno 2021, si applicano annualmente al personale di cui ai commi 5 bis e 5 ter (Missione 16, Programma 1).

5 quinquies. Gli scorrimenti hanno luogo nel limite della spesa sostenuta per l'anno 2020 ed in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato.".

Art. 74. Interventi in favore del personale del Consorzi di bonifica

- 1. I Consorzi di bonifica, al fine di garantire la funzionalità delle attività istituzionali, sono autorizzati, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali riservate, i soggetti che abbiano prestato servizio in favore dei suddetti consorzi con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modificazioni o del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, per un periodo di 36 mesi.
- 2. I soggetti interessati devono presentare istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con espressa rinunzia alla prosecuzione del giudizio, da parte di coloro che abbiano in essere un contenzioso per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché una dichiarazione a non intraprendere alcun giudizio, per coloro che non abbiano presentato ricorso avente ad oggetto la stessa finalità.
- 3. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49.
- 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 550 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75.

Interventi per la mobilità studentesca internazionale

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale promuove e finanzia in favore di fondazioni culturali aventi finalità di dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali, la realizzazione di progetti e la stipula di convenzioni di mobilità studentesca internazionale, che prevedono l'assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di un periodo all'estero a studenti delle scuole superiori secondarie di secondo grado, residenti nel territorio della regione, meritevoli e appartenenti a famiglie meno abbienti. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

Art. 76. Interventi in favore del canale Galermi

1. Al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del canale Galermi in provincia di Siracusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

Art. 77. Interventi in favore di ASCA

1. Al fine di garantire i necessari controlli per la sicurezza alimentare sull'intera filiera agro-industriale, senza alcun onere a carico delle aziende con sede in Sicilia, favorendo la migliore collocazione dei prodotti ortofrutticoli e vinicoli siciliani sui mercati internazionali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 500 migliaia di euro in favore dell'Agenzia per la sicurezza e il controllo degli alimenti di Ispica (ASCA) (Missione 16, Programma 1).

Art. 78. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas

- 1. In considerazione delle rinnovate esigenze di innovazione e sviluppo delle politiche ambientali nazionali e comunitarie ed in sintonia con i principi fondamentali dettati dalle leggi statali ed europee in materia ambientale, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è composta da 60 commissari ed è articolata in tre sottocommissioni distinte per materia.
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
 - a) le tre sottocommissioni di cui al comma 1;
- b) il funzionamento della commissione con le tre sottocommissioni e la previsione di sottogruppi individuati per aree tematiche di competenza;
- c) i requisiti dei componenti per ogni singola sottocommissione documentati dall'esercizio, nel tempo, di attività specifiche;
- d) le incompatibilità, anche temporali, per l'esercizio dell'attività di componente della commissione VIA e VAS;

- e) la possibilità di stipulare convenzioni al fine di avvalersi del supporto scientifico di altri enti pubblici per le attività della commissione.
- 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tutti gli attuali componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato dall'articolo 6, comma l del decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, già nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, permangono fino a naturale scadenza. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sono nominati i nuovi componenti sino al raggiungimento del numero stabilito per ogni sottocommissione di cui al presente articolo.
- 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

Art. 79. *Incentivi per l'acquisto di auto elettriche*

- 1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, migliorare la qualità dell'aria e promuovere una mobilità sostenibile, la Regione è autorizzata a concedere contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati di classe da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli con alimentazione elettrica o ibrida di classe Euro 6.
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.
- 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro.

Art. 80.

Interventi in favore della mobilità per i soggetti portatori di handicap e invalidità civile

- 1. I cittadini residenti in Sicilia portatori di handicap e con invalidità civile superiore al 67 per cento hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale.
- 2. La Regione assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2).

Art. 81.

Interventi per il consorzio agrario provinciale di Caltanissetta

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 127.301,43 euro in favore

del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta in liquidazione, da destinare in favore degli *ex* lavoratori del Consorzio per la mancata erogazione degli emolumenti (Missione 16, Programma 1).

Art. 82.

Rafforzamento servizi di vigilanza e manutenzione stradale

1. Al fine di elevare gli standard di sicurezza della viabilità siciliana, anche alla luce della emergenza da Covid-19, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a sostenere la spesa di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, al fine di cofinanziare con l'ANAS, il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino *ex Keller* (Missione 10, Programma 5).

Art. 83.

Interventi in favore del personale ex Arra

- 1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 si interpreta nel senso che alle 34 unità di personale trasferito per mobilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, ed è riconosciuta, anche ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato al servizio prestato presso l'amministrazione regionale.
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 215 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3).

Art. 84. Interventi in favore del Cral Trinacria

1. Al fine di supportare le attività del Cral Trinacria per la gestione dello stabilimento balneare denominato "lido della Regione siciliana", anche in considerazione della crisi economica scaturita dalla pandemia da Covid-19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11).

Art. 85. Fondazione Riso

- 1. Per la cura e la gestione del "Museo d'Arte Moderna e Contemporanea" di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, avente sede a Palermo in Palazzo Riso è istituita la "Fondazione per l'Arte e per l'Architettura Moderna e Contemporanea in Sicilia", denominata anche brevemente "Fondazione Riso".
- 2. La realizzazione dei compiti e delle finalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 è affidata alla Fondazione Riso.
- 3. Lo statuto della Fondazione è adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo:

- a) il consiglio d'amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Regione, uno con funzioni di vicepresidente, nominato dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed uno nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;
- b) il comitato scientifico della fondazione, composto da tre membri di capacità scientifica e professionale di livello internazionale;
 - c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri;
 - d) il direttore generale.
- 4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Palazzo Riso sede della Fondazione è trasferito alla Fondazione medesima. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a compiere tutti gli atti conseguenti anche ai fini delle pubblicità immobiliare inclusa la trascrizione. Alla Fondazione Riso sono altresì trasferite le collezioni con i doveri di cura, conservazione e valorizzazione.
 - 5. La Fondazione realizza le proprie finalità preminentemente mediante:
- a) la promozione, organizzazione e diffusione, anche mediante collaborazioni scientifiche e istituzionali, di mostre e iniziative legate all'arte e all'architettura contemporanea, nazionale e internazionale;
- b) la pubblicazione e la diffusione di ricerche e studi sull'arte e l'architettura contemporanea, nazionale e internazionale;
- c) la conservazione e l'implementazione delle collezioni di arte moderna e contemporanea possedute dal Museo regionale per l'arte moderna e contemporanea;
- d) l'incentivazione di iniziative destinate alla promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle opere degli artisti siciliani, mediante la valorizzazione, a tale finalità, del patrimonio artistico e architettonico della Sicilia;
- 6. All'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole da ", ad eccezione" fino alla fine sono soppresse;
 - b) il comma 5 è abrogato.
- 7. Agli oneri connessi all'istituzione della Fondazione ed a quelli ad essa conseguenti nonché a quelli legati al suo funzionamento provvede l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della Fondazione mediante l'assegnazione di una dotazione di 500 migliaia di euro per l'anno 2021 (Missione 5, Programma 2).

Art. 86.
Rassegna Cinema City

1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta turistica e di promozione sociale mediante una rassegna di proiezioni di film e di incontri nelle piazze e nei quartieri della città di Palermo secondo la metodologia del cinema all'aperto cosiddetto "cinema diffuso" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 20 migliaia di euro per la rassegna Cinema City (Missione 5, Programma 2).

Art. 87.

Interventi in favore delle imprese dell'Area Industriale di Dittaino, danneggiate dal nubifragio del 23 settembre 2020

1. Al fine di sostenere le imprese dell'area industriale della Valle del Dittaino gravemente danneggiate dal nubifragio del 23 settembre 2020, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 300 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1).

Art. 88.

Interventi in favore del personale del disciolto Consorzio I.TE.S

- 1. Al fine di non disperdere l'attività tecnico-scientifica posta in essere dal disciolto consorzio di ricerca "Innovazione Tecnologica per la Serricoltura" (I.TE.S.), costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e successive modificazioni, il consorzio di ricerca "Gian Pietro Ballatore" è autorizzato a subentrare nelle funzioni e nei rapporti di lavoro del personale reclutato mediante avviso pubblico.
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 180 migliaia di euro da destinare in favore del consorzio di ricerca "Gian Pietro Ballatore", cui si fa fronte con le disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 147314.

Art. 89.

Progetti in favore degli studenti con disabilità

- 1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato ad avviare progetti integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.
- 2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 5.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado", nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- 3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2021, quanto a 2.000 migliaia di euro, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 2, capitolo 183355 e, quanto a 3.000 migliaia di euro, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 2, capitolo 183808.

Art. 90.

Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale di persone disabili ed anziani

- 1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nella lettera c) dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, favorisce la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società degli anziani e delle persone con disabilità.
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo, allo scopo di rimuovere gli effetti di isolamento determinati dalle misure di contenimento del contagio da Covid 19, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è autorizzato a promuovere la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. A tal fine, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro può avvalersi della collaborazione di istituzioni regionali, Università ed enti di ricerca.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2).

Art. 91. Iniziative a sostegno della Fondazione Taormina Arte Sicilia

1. Al fine di potenziare e valorizzare le iniziative artistico-culturali del *Taobuk* Festival e del Taormina Film Fest, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 400 migliaia di euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, al supporto delle relative attività.

Art. 92. Utilizzo del personale in comando del Corpo di Vigilanza degli Enti Parco

- 1. All'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è soppresso;
 - b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
- "4. Per il trattamento fondamentale ed accessorio del personale comandato, secondo le qualifiche, le categorie e le posizioni economiche possedute all'atto del comando, è autorizzata a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per il salario accessorio nel limite annuo di 350 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Ai relativi oneri, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da iscriversi in appositi capitoli del Comando del Corpo forestale, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001.
- 4 bis. Per il trattamento economico fondamentale è autorizzata la spesa di 691 migliaia di euro per il 2021, 1.185 migliaia di euro per il 2022 e 1.185 migliaia di euro per il 2023, cui si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2021-2023, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capi-

tolo 443305.

4 *ter*. La cessazione della posizione di comando, oltre che per la scadenza del termine, è disposta per il venire meno delle esigenze di cui al comma l.".

Art. 93.

Contributo straordinario in favore dell'IPAB Giovanni XXIII di Marsala

1. Per l'esercizio finanziario 2021, è autorizzata la spesa di 130 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5), quale contributo straordinario in favore della istituzione pubblica di assistenza e beneficienza "Giovanni XXIII" di Marsala, al fine di garantire pagamento degli stipendi al personale dipendente dell'istituto medesimo.

Art. 94. Sostegno al Convitto Audiofonolesi di Marsala

1. Al fine di garantire il diritto alla riabilitazione terapeutica degli alunni del Convitto Audiofonolesi di Marsala e ridurre il rischio della dispersione scolastica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2).

Art. 95. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

- 1. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è abrogato.
- 2. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 1.837.901,90, il Fondo pensioni Sicilia è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, ad utilizzare gli avanzi di amministrazione determinatisi da maggiori trasferimenti effettuati dall'amministrazione regionale a valere sulla Missione 1, Programma 8, capito-lo 108007 della rubrica 2 del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Capo IV Interventi a valere sul POC 2014/2020

Art. 96. Clausola di copertura POC

- 1. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente Capo, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma operativo complementare 2014/2020 (POC).
- 2. Gli aiuti di cui al presente Capo sono concessi secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero ai sensi della comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (2020/C 91 I/01)" e successive modificazioni e proroghe.

Art. 97. *Spazi di aggregazione giovanile*

- 1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di interventi e proposte che favoriscano l'aggregazione, tenendo conto della specificità socio-culturali, della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.
- 2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzano come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi di educazione non formale, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e partecipazione volontaria, senza discriminazione alcuna.
 - 3. Ai fini di quanto previsto al comma l, la Regione promuove e sostiene:
- a) lo sviluppo, l'infrastrutturazione e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
- b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile siti sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;
- c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi, delle metodologie e della comunicazione;
- d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori, degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.
- 4. Le proposte di riqualificazione degli spazi pubblici per garantire l'aggregazione giovanile sono avanzate dai comuni in collaborazione con le associazioni del terzo settore ed inserite nei programmi operativi regionali FESR e FSE 2021/2027, che devono prevedere rispettivamente un'azione specifica volta alla creazione di spazi per l'aggregazione giovanile e favorire progettualità che supportino la partecipazione attiva dei giovani e la loro socialità quale elemento determinante per la loro crescita.
- 5. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa per il finanziamento di almeno venti centri di aggregazione giovanile in Sicilia, è determinata in 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 98.

Parchi gioco inclusivi

- l. In attuazione dell'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, che valorizza la funzione socializzante ed educativa del gioco riconoscendo al minore con disabilità il diritto a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età, la Regione promuove la creazione presso i comuni di parchi gioco inclusivi, quali spazi idoneamente attrezzati per lo svolgimento di attività ludiche fruibili contemporaneamente da bambini normodotati e disabili.
- 2. Al fine di contrastare gli effetti prodotti dalla pandemia *Covid*-19 sul piano emotivo, cognitivo e relazionale dei minori con disabilità e delle rispettive famiglie, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ad integrazione delle iniziative regionali già adottate e finanziate con specifico avviso regionale a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, sostiene la diffusione del parco gioco inclusivo nel più ampio numero di comuni.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 99.

Contributo per i comuni sedi di porti di transito verso le isole minori

- l. Al fine di rendere funzionali i porti marittimi ed i relativi collegamenti per le isole minori e la terraferma, e di garantire il miglior uso possibile degli stessi a fini turistici e di mobilità interna e locale oltre che di collegamento con la terraferma da parte degli abitanti delle isole minori, la relativa spesa è determinata, per l'esercizio finanziario 2021, in 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020, da ripartire tra i comuni sedi di porto con transito passeggeri diretto alle isole minori e con la costa calabrese che registrino annualmente un flusso non superiore ai duecentomila passeggeri.
- 2. I comuni investono le risorse ad essi assegnate per la manutenzione della rete stradale e la relativa segnaletica orizzontale e verticale che conduce ai porti, per l'impiego straordinario di personale, anche ausiliario e stagionale, per la sicurezza stradale e la regolamentazione della viabilità, per la copertura del costo dei rifiuti prodotti in ambito portuale dal flusso passeggeri, per la realizzazione di aree di parcheggio ad uso gratuito o a pagamento che garantiscano una mobilità sostenibile nelle strade di deflusso e di arrivo alle aree portuali.
- 3. La somma di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni dei porti interessati nella misura di quattro euro a passeggero.

Art. 100. Porto rifugio di Gela

l. Per il completamento dei lavori di dragaggio del porto rifugio di Gela (CL) la relativa spesa è determinata in 2.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 101.

Contributo ai comuni per interventi sulle sale cinematografiche

1. Per la realizzazione di opere di manutenzione e ristrutturazione nonché per l'acquisto

di arredi di sale cinematografiche, la cui gestione non sia stata affidata in concessione a terzi, è destinata, per l'esercizio finanziario 2021, in favore dei comuni, la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono la relativa istanza al dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Art. 102.

Contributo straordinario per le imprese che gestiscono sale cinematografiche e per le imprese dello spettacolo

- l. In via straordinaria per l'anno 2021, per le imprese che gestiscono sale cinematografiche e per le imprese del settore dell'organizzazione, distribuzione, coorganizzazione e produzione di spettacoli dal vivo, ad eccezione dei soggetti beneficiari della quota del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il Fondo di cui all'articolo 16, commi 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, è incrementato di 5.000 migliaia di euro. Le risorse sono erogate secondo gli *standard* medi dei due anni precedenti la pandemia.
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 103.

Misure di sostegno a favore degli esercenti sale cinematografiche ed attività fotografiche

- 1. Al fine di contrastare gli effetti economici conseguenti all'emergenza epidemiologica da *Covid*-19, la Regione è autorizzata ad erogare contributi a Fondo perduto a favore degli esercenti sale cinematografiche ed attività fotografiche.
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, privilegiando gli esercenti che presentino una riduzione del proprio fatturato pari ad almeno il cinquanta per cento nel periodo compreso tra l'inizio e la fine dell'attività svolta nel corso del 2020.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 2.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 104.

Contributo straordinario per i lavoratori stagionali

- l. Al fine di destinare un contributo *una tantum* ai lavoratori stagionali siciliani, è istituito un Fondo di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono definiti modalità e criteri di assegnazione del contributo.

Art. 105.

Ristori per i settore della ristorazione, dell'organizzazione wedding e delle cerimonie e della moda

- l. Al fine di ristorare le imprese e le attività commerciali dei settori della ristorazione, del *wedding*, delle cerimonie, dell'abbigliamento e delle calzature, particolarmente colpiti dalla crisi economica conseguente all'epidemia da *Covid*-19, la Regione è autorizzata a concedere agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a Fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili, compreso il nuovo quadro di riferimento temporaneo come da comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01.
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono individuati, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i codici ATECO delle imprese aventi diritto alla misura di cui al comma 1.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 2.000 migliaia di euro, comprensiva degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 106. Ristori per il settore dell'organizzazione eventi

- 1. In considerazione delle perdite di fatturato subite a seguito delle misure di contenimento per la limitazione della diffusione della pandemia da *Covid*-19, alle imprese, o alle ditte individuali, operanti nel settore dell'organizzazione di eventi matrimoniali (c.d. *wedding planner*) e di feste e cerimonie è riconosciuto un contributo a Fondo perduto commisurato all'ammontare dei costi documentati nel 2020 per canoni di locazione ed utenze elettriche, telefoniche ed idriche fino ad un importo massimo di 30 migliaia di euro ad impresa.
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 107.

Misure di sostegno a favore delle imprese dell'intrattenimento

- 1. Al fine di contrastare gli effetti economici conseguenti all'emergenza epidemiologica da *Covid*-19, la Regione è autorizzata ad erogare contributi a Fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo.
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, privilegiando le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato pari ad almeno il cinquanta per cento, nel periodo ricompreso tra l'inizio e la fine attività svolta nel corso del 2020.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 108.

Risanamento costiero tratto Santa Margherita-Galati Marina Messina

l. Per l'integrazione del finanziamento per il "Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME)", la relativa spesa è determinata in 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 109. Rimborso pedaggi autostradali

- 1. Al fine di ridurre il rischio di diffusione della pandemia da *Covid*-19 dovuto all'intensivo utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale e per ridurre l'emissione climalteranti dovuta all'eccessivo traffico veicolare nel centro urbano, è riconosciuto un contributo per il rimborso dei pedaggi autostradali sulle tratte di servizio interamente ricadenti all'interno dei comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti, pari all'ammontare del costo del pedaggio sostenuto annualmente, fino a un massimo di 200 euro l'anno, a condizione che l'istante dimostri l'assolvimento della tassa automobilistica regionale nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza e di essere in regola con la revisione degli autoveicoli.
- 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le modalità di presentazione delle istanze per la concessione del contributo e le attività di controllo.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 1.500 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 110. Ristori per il settore del noleggio con conducente

1. Al fine di assicurare adeguato sostegno in favore delle imprese del settore del noleggio con conducente mediante auto ed autobus non soggetti ad obbligo di linea, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in considerazione degli effetti economici della crisi da *Covid*-19, la relativa spesa è determinata in 7.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 111.

Acquisizione della Torre Ventimiglia sita nel comune di Montelepre

- 1. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare le procedure per l'acquisizione al patrimonio regionale, ivi comprese le obbligazioni eventualmente assunte, della Torre Ventimiglia sita nel territorio del comune di Montelepre. Resta salvo il possesso della Torre Ventimiglia in capo al comune di Montelepre per lo svolgimento delle iniziative di carattere culturale e per quelle esclusivamente connesse ad una pubblica fruizione.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 112. Museo regionale del Liberty - Villa Deliella

- 1. Per le finalità di cui al comma 22 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, 1'Assessorato regionale delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare il concorso per la progettazione e la realizzazione del Museo regionale del Liberty Villa Deliella.
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Art. 113. Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale

- 1. L'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, al fine di assicurare un adeguato svolgimento nel territorio regionale delle funzioni di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento.
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana sono individuate le specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio cui conferire gli incarichi e sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 2.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del POC 2014/2020.

Capo V

Norme ordinamentali

Art. 114.

Pubblicazione dei bilanci della Regione e degli enti regionali su testate giornalistiche

- 1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la Regione, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti della Regione, nonché le società partecipate, gli enti locali territoriali ed istituzionali nonché gli enti, gli istituti, le aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, sono tenuti a pubblicare ogni anno il proprio bilancio sul proprio sito istituzionale e su rete telematica nonché, per estratto, su un periodico e su un quotidiano pubblicati con continuità da almeno 10 anni e che abbiano diffusione nelle edicole della maggioranza delle province siciliane.
- 2. In caso di omessa tempestiva pubblicazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario straordinario per l'attuazione del provvedimento. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal pre-

sente articolo da parte degli enti di cui al comma 1 comporta la decadenza dei relativi organi di amministrazione.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 115.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

1. Alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, le parole "sette esercizi finanziari" sono sostituite con le parole "otto esercizi finanziari".

Art. 116.

Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. Al comma 5 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni dopo le parole "l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima" sono aggiunte le parole "le quali devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno, o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno".

Art. 117.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale del 16 dicembre 2020, n. 32

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale del 16 dicembre 2020, n. 32 è abrogato.

Art. 118.

Concessioni demanio marittimo

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 è aggiunto il seguente:
- "1 bis. Attesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del piano di utilizzo del demanio marittimo, di cui al comma 1, non è prevista per le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, erano state avviate le procedure di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.".

Art. 119.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la difesa del territorio

- 1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione del territorio è istituita l'Agenzia regionale per la difesa del territorio, denominata "Sicilia Sicura", quale ente strumentale della Regione, con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture territoriali.
- 2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza ed il controllo della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici.

- 3. L'Agenzia, quale ente di gestione del territorio, svolge attività di supporto tecnico amministrativo al Commissario di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 116 e alla legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni e pertanto assolve a funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo e del territorio, esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:
- a) a promuovere la creazione e la diffusione del rispetto del territorio per un uso responsabile e sostenibile, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, di salvaguardia del patrimonio ambientale;
 - b) alla elaborazione ed attuazione degli interventi dello stato qualitativo e quantitativo;
 - c) a sviluppare azioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
- d) alla programmazione, assistenza alla progettazione e realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico.
- 4. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
 - 5. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui al comma 3.
 - 6. Sono organi dell'Agenzia:
- a) il direttore generale, che assume le funzioni di soggetto attuatore del Commissario straordinario contro il rischio idrogeologico della Regione siciliana ai sensi della legge n. 116/2014 e della legge n. 164/2014, nominato con decreto del Presidente della Regione tra i soggetti in possesso di diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di dissesto idrogeologico. Al direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente. Lo stesso è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non immediatamente rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni. I poteri dei membri del collegio sono prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quelli spettanti ai revisori di analoghi enti.
- 7. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il soggetto attuatore del Commissario straordinario contro il rischio idrogeologico della Regione siciliana ai sensi della legge n. 116/2014 e della legge n. 164/2014 svolge le funzioni di direttore generale dell'Agenzia e il personale già utilizzato dal Commissario delegato per il dissesto idrogeologico con contratto di collaborazione coordinata e continuati-

va da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto per i funzionari e per gli istruttori dal CCRL per il personale con qualifica non dirigenziale della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo dell'amministrazione regionale e di altre amministrazioni in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio del commissario delegato contro il dissesto idrogeologico nella Regione transita, a domanda, nei ruoli dell'Agenzia. Per il personale di ruolo della Regione sono fatti salvi gli effetti, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, delle disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

- 8. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale.
- 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, fino al 31 dicembre 2023, utilizzando le somme già allocate nel Patto per il Sud Regione Sicilia, Area tematica 2 "Ambiente", Obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico" Piano di Rafforzamento Amministrativo.
- 10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano per il triennio 2021-2023 nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 120.

Ampliamento agglomerati siti nelle aree di sviluppo industriale Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 121.

Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 122.

Smaltimento di pneumatici fuori uso Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 123. *Agenzie di viaggio*

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore o dal suo eventuale legale rappresentante ovvero, in caso di persona giuridica, dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) territorialmente competente.

Art. 124.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 125. *Teatri di tradizione*

1. Agli enti autonomi regionali riconosciuti quali teatri di tradizione ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni non si applicano, in materia di legale rappresentanza, le disposizioni previste dall'articolo 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 126.

Palacongressi di Agrigento

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 127.

Impianti fotovoltaici

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 128.

Finanziamento fondi strutturali

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 129.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 130.

Imprese concessionarie dei servizi aggiuntivi nei luoghi e istituti di cultura

1. Al fine di limitare il danno subito dalle imprese del settore, le concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e degli istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del medesimo decreto legislativo, in essere alla data dell'11 marzo 2020 e in scadenza non oltre il 31 dicembre 2021, affidate ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 42/2004 con procedure di evidenza pubblica, possono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sussistendo i presupposti contrattuali, essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento. Resta ferma, in ogni caso, la proroga delle medesime concessioni per il tempo necessario per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione, comunque non superiore alla durata originaria della concessione medesima.

Art. 131.

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni, le parole "ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro" sono sostituite dalle parole "e un'ora dopo la fine della stessa".

Art. 132.

Destinazione risorse sbigliettamento parchi archeologici

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 133.

Insediamenti produttivi in verde agricolo
Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 134.

Recepimento articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 135.

Disposizioni in materia di alienazione di alloggi popolari Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 136. Liquidazione dei consorzi di bonifica

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione i consorzi accorpati di bonifica 1 (Trapani), 2 (Palermo), 3 (Agrigento), 4 (Caltanissetta), 5 (Gela), 6 (Enna), 7 (Caltagirone), 8 (Ragusa), 9 (Catania), 10 (Siracusa), 11 (Messina), che assumono la denominazione di 'Consorzio di bonifica in liquidazione'. Dalla stessa data non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli stessi consorzi.
- 2. Al fine di consentire l'immediata applicazione del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, si provvede alla nomina del commissario liquidatore, scelto tra il personale con funzioni dirigenziali e direttive dell'Amministrazione regionale con comprovata esperienza, per lo svolgimento dell'attività di liquidazione. Con lo stesso provvedimento sono regolati i tempi e le modalità di esecuzione dell'attività commissariale. La funzione di commissario liquidatore può essere demandata ai rispettivi commissari straordinari dei consorzi di bonifica della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale, che possono avvalersi del personale e dei mezzi degli stessi Consorzi.

Art. 137. Contributi associazioni movimento cooperativo

- 1. L'articolo 57, comma 7, della legge regionale del 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni come sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è abrogato.
- 2. L'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Art. 6. *Contributi associazioni movimento cooperativo* 1. La ripartizione dei contributi e sussidi straordinari fra le organizzazioni regionali e provinciali delle Associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo, per le finalità di cui all'articolo 4, è disposta in pari entità tra le organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute sia ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 sia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2

agosto 2002, n. 220.".

Art. 138.

Commissario straordinario enti locali

1. All'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni le parole da "dell'Assessorato regionale" fino a "dell'amministrazione della Regione" sono sostituite dalle parole "in servizio presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti aventi professionalità amministrative dell'amministrazione della Regione, nel limite di due incarichi così come previsto dall'articolo 49, comma 26 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,".

Art. 139.

Tutela delle prestazioni professionali e contrasto all'evasione fiscale
e al lavoro irregolare nel settore edile
Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 140.

Riconoscimento della disciplina marziale 'Koshido Budo'

1. La Regione riconosce come disciplina marziale e come metodo educativo il Koshido Budo (la via della ricerca dell'equilibrio) come originario della Sicilia in quanto nato, sviluppato e divulgato nel territorio della Regione.

Art. 141.

Albo di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014

1. Per la proroga degli ultimi 11 lavoratori iscritti all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni trova applicazione, fino al 31 dicembre 2021, il principio contenuto nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dallo stesso albo.

Art. 142.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 143.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 144.

Proroga di termini per le cooperative giovanili

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, le parole "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2027".

Art. 145.

Ripiano disavanzo Iacp

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 146.

Contribuzione aggiuntiva dipendenti regionali collocati in aspettativa sindacale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, trovano applicazione nella Regione e al Fondo di quiescenza dei dipendenti regionali.

Art. 147.

Trattamento economico portavoce

1. Al comma 3 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni le parole da "quello" sino ad "Assessori regionali" sono sostituite dalle parole "al limite di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni".

Art. 148.

Personale dei disciolti consorzi Asi in liquidazione Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 149.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni dopo le parole "carattere speciale" sono aggiunte le parole "fatte salve le procedure obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni,".

Art. 150.

Assegnazione temporanea dipendenti Irvo.

- 1. I dipendenti dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, anche con qualifica dirigenziale, possono essere posti in posizione di assegnazione temporanea, salvo eventuale rinnovo, per prestare servizio presso il dipartimento regionale dell'agricoltura o altri dipartimenti o enti regionali.
- 2. Il dipendente posto in posizione di assegnazione temporanea mantiene il posto in organico ed il trattamento fondamentale in godimento presso l'Istituto, compresi i relativi oneri. Tutti gli oneri di carattere economico e previdenziale, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio, relativi all'assegnazione temporanea, sono a carico del dipartimento o ente di destinazione.
- 3. L'assegnazione temporanea è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, acquisito l'assenso del direttore generale dello stesso.

Art. 151.

Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

- 1. E' istituito presso il dipartimento regionale delle attività produttive il Fondo mutualistico regionale di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 2. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entra 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento, gestione e controllo del Fondo di cui al comma 1.

Art. 152.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 153.

Recepimento articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Art. 154.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP

- 1. Al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole "non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali" sono soppresse;
- b) le parole "da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole "fornite a titolo gratuito dall'IRSAP entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del commissario liquidatore";
- c) alla fine è aggiunto il seguente periodo "Per le finalità di cui al presente articolo e con le medesime procedure i commissari liquidatori possono destinare una quota non superiore al 20 per cento dei beni immobili da alienare a favore di microimprese, di imprese giovanili di cui al decreto legge n. 786/1985, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, *start up* di cui al decreto legge 12 ottobre 2012, n. 179, imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, imprese vittime di usura e estorsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44. A tal fine, le suddette categorie scontano un'agevolazione sul prezzo di aggiudicazione pari al 30 per cento, purché non si pregiudichino le ragioni del ceto creditorio e nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato.";
 - d) la cifra "120" è sostituita dalla cifra "30".
- 2. Il comma 9 *bis* dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 è sostituito dal seguente:
 - "9 bis. I liquidatori dei singoli Consorzi ASI procedono alla vendita dei beni all'incanto

mediante lo svolgimento di una gara al prezzo più alto rispetto alla base d'asta, alla quale sono ammessi a partecipare gli imprenditori i cui progetti di utilizzazione del bene sono stati preliminarmente giudicati positivamente dall'IRSAP secondo criteri fissati dallo stesso Istituto. Il provvedimento commissariale con cui si dispone la vendita indica il prezzo, le modalità, le condizioni, i criteri di valutazione dei progetti fissati dall'IRSAP e i termini di presentazione dei progetti e delle offerte di acquisto ed è pubblicato sul sito internet di ogni singolo Consorzio ASI, dell'IRSAP e sul sito istituzionale di Unioncamere. Nel caso in cui ad esito di tale bando non si dovesse procedere alla vendita del bene il liquidatore, entro trenta giorni dall'esito, procede a bandire una nuova asta aperta alla partecipazione di chiunque voglia licitare e, in caso di mancata aggiudicazione, si procede, entro i successivi trenta giorni, a nuovi bandi previa riduzione del prezzo a base d'asta in misura comunque non superiore alle previsioni di cui all'articolo 591, secondo comma, del codice di procedura civile. Le verifiche della conformità delle iniziative da realizzare agli strumenti pianificatori vigenti sono, successivamente alla vendita, attribuite alla competenza dell'IRSAP nell'ambito delle funzioni al medesimo ascritte.".

3. Al comma 9 *quater* dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 le parole "dal competente Ufficio del Genio Civile" sono sostituite dalle parole "dall'IRSAP".

Art. 155.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 156.

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

- 1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, negli importi dallo stesso indicati.
- 2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, negli importi dallo stesso indicati.

Art. 157. Fondi speciali e tabelle

- 1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nelle misure indicate nella tabella "A".
- 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati

Art. 158. Ripristino autorizzazioni di spesa

- 1. Nelle more della determinazione, congiunta con lo Stato entro il 31 ottobre 2021, degli importi a carico del bilancio regionale per il rimborso del prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in data 31 luglio 2007, per l'approvazione del piano di rientro del settore sanità, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e non transatti per l'importo di 50 milioni di euro, delle somme annualmente iscritte per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio) per l'importo di 5 milioni di euro, nonché dell'importo da reiscrivere delle somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore delle Aziende sanitarie per la quota di novembre e dicembre 2012 per l'importo di 10 milioni di euro, le relative risorse, per l'importo complessivo di 65.000 migliaia di euro per l'anno 2021, sono accantonate in un apposito Fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge.
- 2. In attesa della determinazione del conguaglio definitivo spettante alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, degli anni 2020 e 2021 da effettuarsi ai sensi rispettivamente del punto 6 dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20 luglio 2020 e del punto 3 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2020, con la conseguente riduzione del concorso della regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per un importo complessivo pari ad euro 923.644.853,32 per l'esercizio finanziario 2022, ad euro 545.010.543,24 per l'esercizio finanziario 2023, sono accantonate in un apposito Fondo in cui sono iscritte le somme corrispondenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.
- 3. Eventuali maggiori risorse riconosciute dallo Stato per il triennio 2021, 2022 e 2023, in assenza di specifica destinazione, sono destinate prioritariamente a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia *Covid*-19.
- 4. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.
- 5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al medesimo comma l, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

Art. 159.

Piano di rientro del disavanzo

1. Ai sensi del punto 3 dell'Accordo stipulato tra la Regione e lo Stato il 14 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il piano di rientro del disavanzo costituisce allegato alla presente legge (Allegato 3).

Art. 160. *Effetti della manovra e copertura finanziaria*

- 1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
- 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Art. 161. *Entrata in vigore*

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ALLEGATO 1 – Art. commi 1 e 2 LF. 0/2021 – Legge di Stabilità 2021

(Importi in euro)

SILANCIO STO 2	2023		6.706.357,10	528.366,76	2.729.618,79	849.819,13	6.028.078,27	1.401.817,80	83.283,64	3.483.734,80	222.089,70	1.525.891,66	1.450.888,33
RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO A Seguito Blocchi ALLEGATO 2	2022		1.519.041,59	119.679,13	618.279,67	187.319,52	1.297.135,97	301.646,40	17.921,14	749.638,20	47.789,80	328.344,96	312.205,53
RISULTANTE A seguit	2021		11.371.240,74	895.894,01	4.628.317,81	1.440.945,93	9.030.392,27	1.800.000,00	163.163,44	4.718.826,00	332.702,50	2.285.869,56	2.473.510,43
0	2023		-3.340.134,10	-263.155,60	-1.359.500,00	-423.256,60	-3.002.314,00	-698.182,20	-41.479,80	-1.735.091,20	-110.612,80	-759.977,90	-722.622,10
Blocchi ALLEGATO 2 COMMISSIONE BILANCIO	2022		-9.056.212,30	-713.502,30	-3.686.055,90	-1.116.760,20	-7.733.256,30	-1.798.353,60	-106.842,30	-4.469.187,80	-284.912,70	-1.957.524,60	-1.861.304,90
Bloc	2021							-300.000,00		-500.000,00			
LANCIO	2023		10.046.491,20	791.522,36	4.089.118,79	1.273.075,73	9.030.392,27	2.100.000,00	124.763,44	5.218.826,00	332.702,50	2.285.869,56	2.173.510,43
RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO	2022		10.575.253,89	833.181,43	4.304.335,57	1.304.079,72	9.030.392,27	2.100.000,00	124.763,44	5.218.826,00	332.702,50	2.285.869,56	2.173.510,43
RISULTANTE	2021		11.371.240,74	895.894,01	4.628.317,81	1.440.945,93	9.030.392,27	2.100.000,00	163.163,44	5.218.826,00	332.702,50	2.285.869,56	2.473.510,43
ANCIO	2023												00'0
VARIAZIONI COMMISSIONE BILANCIO	2022												00'0
VARIAZIONI	2021												300.000,00
	2023		10.046.491,20	791.522,36	4.089.118,79	1.273.075,73	9.030.392,27	2.100.000,00	124.763,44	5.218.826,00	332.702,50	2.285.869,56	2.173.510,43
RISULTANTE GIUNTA	2022		10.575.253,89	833.181,43	4.304.335,57	1.304.079,72	9.030.392,27	2.100.000,00	124.763,44	5.218.826,00	332.702,50	2.285.869,56	2.173.510,43
RISI	2021		11.371.240,74	895.894,01	4.628.317,81	1.440.945,93	9.030.392,27	2.100.000,00	163.163,44	5.218.826,00	332.702,50	2.285.869,56	2.173.510,43
Note			ä	0			(a)		-	= 0	Q		
DESCRIZIONE			SOMMA, DESTINATA ALLA GESTONE DEL PERSONALE GIA A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART 13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE DINTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI OMERI DERIVANTI DA	SOMAN DESTINATA ALL'ATUAZONE DELLE FNALTI'S PREN'STE DALLA LEGGE REGONALE 30 GENNAD 1999, N. CONCERNETE GLI ENTI ECONAULI REGONALI ZASIL ESPI BASE ESQLUSE OUBLIE PREN'STE DALLARTZ, COMMA, G. DELLA MEDESINA LEGGE.	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA 'PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	SOMMA DESTINATA ALLA GESTONO, EDE PERSONALE DIPL'ENET ETRA DEL MOLL'ENET ETRA DEL LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA ARRA SPECIALE TRANSITORIA ARRA SPECIALE TRANSITORIA DE SALURMENTO ISTITUTA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	CONTRBUTI ALLIR S.A.P. PER LA REALIZZONA DELLE FINALIX'ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELA LEGGE REGIONALE 12 GENARIO 2012, N. 8 NONCHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZONE.	NTERVENTIN FAVORE DEI GENTRI INTERAZIBNDALI PER L'ADDE STRAMENTO PROFE SSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA (EX CAP. 221703).	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERMENTALE CONSORZALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707).	CONTRBUTO ANUJO AD MTEGRAZIONE DEL BILANCIO BELLA VITE DEL NON, PER LATTUZZONALI NONCHE PER GLI ATTUZZONALI NONCHE PER GLI STITUZZONALI NONCHE PER GLI STITUZZONALI NONCHE PER GLI STITUZZONALI NONCHE PER GLI STITUZZONALI NONCHE PER GLI	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE, (EX CAP. 14602)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	SPERMENTALE ZOTECHOO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESE GOUGLE RELATIVE AL PERSONALE MAPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)
Amm Rubrica Caprico O			2 2 242523 %	2 2 242524	2 2 242525	2 2 342534 9		313316	# 2 143303 G	2 147306 G	# 2 146518 9	2 147701	407704
smms1go19 olofiT			11 1 2	11 2	11 2	2 1	-	-	-	-	-	1	-
Norma di riferimento Missione		PARTE A	L.R. 5/1999, art. 7	L.R. 5/1999, art. 7	L.r. 21/2002, art. 1	L.r. 26/2012, art. 14	U.R. 8/2012 art.2- 14	L.R. 25/1976 15	L.R. 33/1974 16 art.4;	ar.14	L.R. 14/1968 16 art.12	L.R. 14/1968 16 art.11	L.R. 14/1968 16 an:11

ALLEGATO I – Art. commi I e 2 LF. 0/2021 – Legge di Stabilità 2021 (Importi in euro)

	Q.	2023	11.685,70	2.560.222,64	7.987.369,49	1.002.520,00	9.211.945,40	33.376,60	3.048.052,50	1.668.830,70	500.649,20	5.407.011,40	4.472.466,20	7.676.621,20	1.196.741,03	867.792,00
	E BILANC															
	COMMISSION Blocchi ALLE	2022	1.939.155,5	550.914,64	1.718.740,79	215.724,60	1.982.247,90	7.182,10	655.887,00	359.102,90	107.730,90	1.163.493,30	962.395,70	1.651.873,20	257.517,53	186.733,50
	RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO A seguito Blocchi ALLEGATO 2	2021	13.500.000,00	3.800.000,00	11.309.000,00	1.501.830,00	13.975.203,28	50.000,00	4.566.150,00	2.500.000,00	750.000,00	8.100.000,00	6.900.000,00	11.500.000,00	1.792.783,83	1.300.000,00
	0	2023	-4.488.314,30	-1.275.131,40	-3.978.148,60	-499.310,00	-4.588.054,60	-16.623,40	-1.518.097,50	-831.169,30	-249.350,80	-2.692.988,60	-2.227.533,80	-3.823.378,80	-596.042,80	-432.208,00
	Blocchi ALLEGATO 2 COMMISSIONE BILANCIO	2022	-11.560.844,50	-3.284.439,40	-10.246.777,30	-1.286.105,40	-11.817.752,10	-42.817,90	-3.910.263,00	-2.140.897,10	-642.269,10	-6.936.506,70	-5.737.604,30	-9.848.126,80	-1.535.266,30	-1.113.266,50
	COM	2021			-1.000.000,00											
	BILANCIO	2023	13.500.000,00	3.835.354,04	11.965.518,09	1.501.830,00	13.800.000,00	50.000,00	4.566.150,00	2.500.000,00	750.000,00	8.100.000,00	6.700.000,00	11.500.000,00	1.792.783,83	1.300.000,00
	RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO	2022	13.500.000,00	3.835.354,04	11.965.518,09	1.501.830,00	13.800.000,00	50.000,00	4.566.150,00	2.500.000,00	750.000,00	8.100.000,00	6.700.000,00	11.500.000,00	1.792.783,83	1.300.000,00
	RISULTANT	2021	13.500.000,00	3.800.000,00	12.309.000,00	1.501.830,00	13.975.203,28	50.000,00	4.566.150,00	2.500.000,00	750.000,00	8.100.000,00	6.900.000,00	11.500.000,00	1.792.783,83	1.300.000,00
	0	2023			-1.185.000,00								00'0			
	VARIAZIONI COMMISSIONE BILANCIO	2022			-1.185.000,00								00'0			
	VARIAZIONI	2021			-691,000,00								200.000,00			
	۷.	2023	13.500.000,00	3.835.354,04	13.150.518,09	1.501.830,00	13.800.000,00	50.000,00	4.566.150,00	2.500.000,00	750.000,00	8.100.000,00	6.700.000,00	11.500.000,00	1.792.783,83	1.300.000,00
	RISULTANTE GIUNTA	2022	13.500.000,00	3.835.354,04	13.150.518,09	1.501.830,00	13.800.000,00	50.000,00	4.566.150,00	2.500.000,00	750.000,00	8.100.000,00	6.700.000,00	11.500.000,00	1.792.783,83	1.300.000,00
		2021	13.500.000,00	3.800.000,00	13.000.000,00	1.501.830,00	13.975.203,28	50.000,00	4.566.150,00	2.500.000,00	750.000,00	8.100.000,00	6.700.000,00	11.500.000,00	1.792.783,83	1.300.000,00
	Note		II 8:	SE	enti Del	= 0	NO NE	RE NE DE!	A A TE	ó	RE EL ESSE O TA'	ą.	MO 2 E	רורס	SE E. E. E. L. L. E. A. L. L. E. L. E. A. L. L. E. A. L. E. A. L. L. E. A. L. L. E. A. L. E. E. A. L. E. E. A. L. E. E. A. L. E.	. 41
	DESCRIZIONE		SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVLUDPO AGRICOLO (E.S.A.)PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	THA SPERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TATAMENTO DE CONONIMO DEI PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARACHI E DELLE RISERVE.	SOMMA DESTINATA ALLA PATTE CIPAZONE DELLA REGIONE SICILIANA ALI "ASSOCIAZIONE ENTE FETRATO DI SICILA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO	CONTREUTO PER LATTHITA EL DE PROCRARAMAZIONE BELLE STAGONI TEATRALI DELL'ENTE ALTONOMO RESONAL PER LA GESTONO BELLA STRUTTURA. PER LA TEATRO DI MESSINA. PER LA TEATRALE NONCHE PER LA STRALLEZADONE BELL'ASTRUTTURA DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO UNTTORO GENANMELE DI TARROMESSINA. MESSINA.	SOMMA DESTINATA ALLA PRETECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BONDO STABLE DI PALERMO, QUAL E CONTRIBITO ALLE SPESE DI GESTIONE.	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DELL'ISTITUTO NAZIONAMENTO E PER LO SVOLGMENTO E PER LO SVOLGMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001).	CONTRIBUTI DA CORRISONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008).	CONTREBUTIPER II. FUNZONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE PER II. RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI STITUZIONALI.	TRASFERMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTRONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA ISTITUZIONALI.	CONTRBLIO ANNIO PER LORGANIZAZONE, LA ROMOZONE EL GESTONE DELLE MANEESTAZONI TAORIMINA ARTE: NONCHE PER LA PROSECUZIONE DELLE PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA DELLA FONDAZIONE TAORIMINA ARTE SICILIA. (EX CAP. 47719)
	Rubrica Capitolo			2 443302		2 377314 9	2 377316		2 377317 6	2 377318	2 377726 0		2 473708	2 373312 6	2 443301	2 473702
	smmsigorq olojiT mmA		# 5	# #	#	# #	1 #	t = 2 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4	#	4 +	# #	1 #	# #	7 9	# #	#
F	ənoissiM		16	6	თ	ω	ω	r. 1, 5	n	τ. ο	ω	ro O	ω	4	6	2
	Norma di riferimento		L.R. 21/1965 art.33	L.R. 14/1988 art.48	L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	L.R. 1/1993 art.1	L.R. 19/1986 artt. 1 -4	L.R. 3/1996 a	L.R. 19/1986 art.17	L.R. 1/1993 art.1	L.R. 21/1994 artt.1 - 2	L.R. 33/1966	L.R. 7/1972 art.11	L.R. 20/2002 art.7	L.R. 14/1988 art.48	L.R. 33/1996 art.38

ALLEGATO 1 - Art. commi 1 e 2 LF. 0/2021 - Legge di Stabilità 2021

(Importi in euro)

BILANCIO ATO 2	2023	180.233,70	79.835.463,74
RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO A Seguiro Blocchi ALLEGATO 2	2022	38.783,10	17.296.484,57
RISULTANT A segui	2021	270.000,00	120.955.829,80
200	2023	-89.766,30	-39.762.444,50
Blocchi ALLEGATO 2 COMMISSIONE BILANCIO	2022	-231.216,90	-1.185.000,00 -1.185.000,00 122.755.829,80 120.414.550,77 119.597.908,24 -1.800.000,00 -103.118.066,20 -39.762.444,50 120.955.829,80 17.296.484,57 79.835.463,74
BI	2021		-1.800.000,00
BILANCIO	2023	270.000,00	119.597.908,24
RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO	2022	270.000,00	120.414.550,77
RISULTAN	2021	270.000,00	122.755.829,80
BILANCIO	2023		-1.185.000,00
VARIAZIONI COMMISSIONE BILANCIO	2022		-1.185.000,00
VARIAZIO	2021		-191.000,00
٨	2023	270.000,00	122.946.829,80 121.599.550,77 120.782.908,24
RISULTANTE GIUNTA	2022	270.000,00	121.599.550,77
	2021	270.000,00	122.946.829,80
Note		NA	EA
DESCRIZIONE		# 2 473703 CONTRIBUTION ONNION DER PROPOSE EL GESTIONE PROPOSETION DI GIGELLAN- NONCHE PER LO NONCHE PER LO SOLGAMENTO DI L'ITTE LE ATTUTO DE LLA PODIZIONA FORTUTO DE LLA PODIZIONA PER PER LO BELLA PODIZIONA STATUTO DE LLA PODIZIONA PER PER PER LO BELLA PODIZIONA PER PER PER LO BELLA PODIZIONA PER PER PER LO BELLA PODIZIONA PER PER PER PER LO BELLA PODIZIONA PER PER PER PER PER PER PER PER PER PER	TOTALE ALLEGATO1 - PARTEA
Rubrica C ap ifo o		2 473703	TOTALE
olotiT mmA		#	
emmssen4		7	
Norma di riferimento		L.R. 33/1996 aπ.38	

ALLEGATO I - Art. commi I e 2 LF. 0/2021 - Legge di Stabilità 2021

(Importi in euro)

Г	1			-	4	4	0	0	-	N	2	-	-	-
	3ILANCIO \TO 2	2023		4.919,61	57.067,14	39.356,64	169.814,90	00'0	399.470,11	427.019,82	611.012,25	397.010,31	22.630,11	98.391,71
	RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO A seguito Blocchi ALLEGATO 2	2022		1.058,61	12.279,84	8.468,84	36.541,20	00°0	85.958,91	91.887,12	131.479,05	85.429,61	4.869,61	21.172,11
	RISULTANTE C A seguito I	2021		40.000,00	85.489,74	58.958,44	254.392,00	00'0	598.428,21	639.699,12	915.329,85	594.743,31	33.901,11	147.396,11
	0	2023		-2.450,20	-28.422,60	-19.601,80	-84.577,10	00'0	-198.958,10	-212.679,30	-304.317,60	-197.733,00	-11.271,00	-49.004,40
	Blocchi ALLEGATO 2 COMMISSIONE BILANCIO	2022		-6.311,20	-73.209,90	-50.489,60	-217.850,80	00'0	-512.469,30	-547.812,00	-783.850,80	-509.313,70	-29.031,50	-126.224,00
	COO	2021												
	BILANCIO	2023		7.369,81	85.489,74	58.958,44	254.392,00	00'0	598.428,21	639.699,12	915.329,85	594.743,31	33.901,11	147.396,11
	RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO	2022		7.369,81	85.489,74	58.958,44	254.392,00	00'0	598.428,21	639,699,12	915.329,85	594.743,31	33.901,11	147.396,11
	RISULTANT	2021		40.000,00	85.489,74	58.958,44	254.392,00	00'0	598.428,21	639.699,12	915.329,85	594.743,31	33.901,11	147.396,11
(Importi in euro)	ILANCIO	2023		00'0										
lmI)	VARIAZIONI COMMISSIONE BILANCIO	2022		00'0										
	VARIAZIONI	2021		30.000,00										
	ď	2023		7.369,81	85.489,74	58.958,44	254.392,00	00'0	598.428,21	639.699,12	915.329,85	594.743,31	33.901,11	147.396,11
	RISULTANTE GIUNTA	2022		7.369,81	85.489,74	58.958,44	254.392,00	00'0	598.428,21	639.699,12	915.329,85	594.743,31	33.901,11	147.396,11
	RIS	2021		10.000,00	85.489,74	58.958,44	254.392,00	00'0	598.428,21	639,699,12	915.329,85	594.743,31	33.901,11	147.396,11
	Note								©					
	DESCRIZIONE			SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA".		PARTECPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE GRANIZZAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE GRANIZZAZIONALI DI ENTI LOCALI NITERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ 'EUROPEA.	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE CAUOTA DE PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	SPEEG PER IL FRSONALE DIPENDENTE DA PP. AA. E PER IL VOLONTARATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZION DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA'O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.		URGENTIO INTERVENTI URGENTIO IPROTEZIONE CONLE E PER OUELLI CONNESSI A FEMERGENZE INFRASTRUTURALI' RELATIVE INFRASTRUTURALI' RELATIVE PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, IOCILE PRESIDI OPERATIVI, DELLE DEI MEZZI	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SYILLIPPO DEL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	PUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI VINZIONAMENTO DEI CENTRI DI SASSITENZA LALE IMPRESE DI SASSITENZA LANCE IN PORONOSSI MANCHE IN FORMASSI DALLE ASSOCIAZIONI DI LE CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPEESENTATIVE DEL SITTORE.
	Amm Rubrica G G G			1 1 101015	1 2 104519	1 2 104520	1 2 105701	116016	1 4 116523	1 4 516053	1 4 516058	1 4 516062		2 2 344121
-	Programma olotiT			1	1 1		2 1	-	-	2 2	2 2	2	12 1 1	1 2
-	riferimento Missione Missione		8 :	2004 1 1	-	224/1979 1 2	-		-	1	-	11 1	-	41
	Nor		PARTE B	L.R. 15/2004 art.5	L.R. 11/1972 art.22	L.R. 224 art.1	L.R. 57/1985 art.24	F.R. 14/1998	₩	L.R. 14/1998	L.R. 14/1998	L.R. 14/1998	L.R. 42/1982 art.15	L.R. 4/2003 art.68

00'0	0,00	3.337.661,40	55.591,30	214.001,84	16.726,54	51.163,68	125.449,34	33.945,16
00'0		718.205,70	11.962,30	46,049,44	3.599,24	11.009,48	26 994 44	7.304,36
00'0	0,00	5.000.000,00	83.278,80	320.586,54	25.057,34	76.645,98	187.330,04	50.851,66
00'0	00'0	-1.662.338,60	-27.687,50	-106.584,70	-8.330,80	-25.482,30	-62.480,70	-16.906,50
00'0	00'0	-4.281.794,30	-71.316,50	-274,537,10	-21.458,10	-65.636,50	-160,935,60	-43.547,30
00'0	00'0	5.000.000,00	83.278,80	320.586.54	25.057,34	76.645,98	187.930,04	50.851,66
00'0	00'0	5.000.000,00	83.278,80	320.586.54	25.057,34			66,186,0
00'0	00'0	5.000.000,00	83.278,80	320.586,54	25.057,34	76.645,98	187.930,04	50.851,66
		00'0						
		00'0						
		00'0						
00'0	00'0	5.000.000,00	83.278,80	320.586,54	25.057,34	76.645,98	187.930,04	90.851,66
00'0	00'0	5.000.000,00	83.278,80	320.586,54	25.057,34	76.645,98	187.930,04	50.851,66
00'0	00'0	5.000.000,00	83.278,80	320.586,54	25.057,34	76.645,98	187.930,04	50.851,66
CONTRIBUTO AL COMME DI SIRACUSA E DI AGRIGENTO PER LE FINALITA DICULI MAGLI ARTICOLI 8, 916 19 DELLA LEGGE RECIONALE 8 AGOSTO 1995, N 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTERARE E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MORALI.	CONTRIBUTA FAVORE DELLE ISTITUZIONA PUBBLICAE DI ASSISTIZIA E BENEFICENZA PER REOVINGGIARE GLI OMERI CONSECUENT ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDINAZIONALI DILANORO.	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE.	ASSOCIATION MATRIACKET RECORDISELLI ALLE RECORDISELLI ALLE RECORDISELLI ALLE RECORDISELLI ALLE RECORDISELLI ALLE RECORDISELLI ALLE RECORDISELLI RECO	SOMAND REGOLARE PER LE FINALTA DEGLA LESSE FINALTA DEGLA LESSE BETTEMBRE 1999, JOZO, DER LE PETE CITADAN DECEDUTI NEL COMPMENTO DI UN ATTO	CONTRIBUTION RELIGIONALIZATION ALLA FORMAZIONE DEGLIA MARCHE DELLA CRIMINALITÀ MARCHE DELLA CONCRETA NOVOERE, NONDOUSERE, NOVOERE, NOVOERE, NOVOERE PRE I COMPINENTO DI UN ATTO	SOWMAND DE RECOGNER PER ONERN DE RENOVATION PALL'SSENACONE, ANCHEIN PALL'SSENACONE, ANCHEIN ENTITOCALLI LE AZENDE ENTITOCALLI LE AZENDE ENTITOTIVI VIGILATI DAGLI PERSONALIE DEI FAMILIARI REGIONALIE, DEI FAMILIARI BELLO CUTTIME DELLA MARIA E BELLO CUTTIME DELLA MARIA E BELLO CUTTIME DELLA VITTIME DEL DOVUERI, NORCHE DEI COLONDERI SONDI DESCULTI NEL COLONDERI SONDI DESCULTI NEL	HERBINGT THAT TANTON IN HERBINGT THAT TANTON IN AZONO TELL, CERMANALTIN IN COMMESSE NEI, TERRITORIO DELLA, REGIONE O, ADMNO DI REGIONALE O NEI CONFRONT IN PRESIDENT IN EL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONT IN PRESIDENT IN EL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONT IN PRESIDENT IN EL TERRITORIO REGIONALE O NEI COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITAT IN MERBINITORIALE O AZIENDALE SOLOTIA NEI TERRITORIO REGIONALE. NONCHE COMPRIBUTO UNA TANTON IN FATORE DEL IN NONCHE COMPRIBUTO UNA TANTON IN FATORE DEL IN DEBLICATIONE DEL IN DERL'ATTIVITATIONE DEL IN NONCHE COMPRIBUTO UNA TANTON IN FATORE DEL IN DERL'ATTIVITATIONE DEL IN NONCHE COMPRIBUTO UNA PUBBLICATIONE DEL IN DEL COMPRIBUTO UNA TANTON IN FATORE DEL IN DEL CONTRIBUTO UNA TANTON IN FATORE DEL IN DEL CONTRIBUTO
3 2 776404	6 2 183306	6 2 183307	6 2 183717	183718	6 2 183720	6 2 183721	6 2 183722	6 2 183723
rt. 8- 5- 1- 2	3, art. 12 8 1	10, 12, 1	9 12 4 1	4	12 4 1	12 4 1	2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4
L.R. 34/85 art. 8- 9-10	L.R. 65/1993, art.	L.R. 71/1982. Art.1 - L.R. 24/2016 art. 10, c. 18	L.R. 20/1999 art.11	L.R. 20/1999 art.17	L.R. 20/1999 art.2-5	err. 20/1999 arr.3 90	L.R. 20/1999 art.4	art6 art6

12.298,91	74.777,64	5.903,47	767.662,10	36.896,84	115.610,23	2.034.739,58	0,00	200.259,70	8.855,25	00'00	24.597,93
12.2	74.7	5.9	767.6	36.8	115.6	2.034.7		200.2	8.8		24.5
2.646,51	16.090,84	1.270,37	165.187,30	7.939,54	24.877,23	437.839,98	00'0	43.092,30	1.905,45	00'0	5.293,03
2.6	16.0	2.	165.1	7.9	24.8	437.8		43.0	<u>.</u>		5.2
18.424,51	112.021,04	8.843,77	650.000,00	55.273,54	173.190,43	51,58	200.000,000	300.000,00	13.265,65	00'0	36.849,03
18.4	112.0	8.	650.0	55.2	173.1	3.048.151,58	500.0	300.0	13.2		36.8
						e .					
6.125,60	.243,40	2.940,30	37,90	-18.376,70	.580,20	12,00	00'0	.740,30	1.410,40	00'0	-12.251,10
-6.1	-37.2	-2.9	382.337,90	-18.3	-57.5	-1.013.412,00		7.66-	4		-12.2
						7					
78,00	10,20	-7.573,40	12,70	34,00	3,20	1,60	00'0	07,70	30,20	00'0	00'99
-15.778,00	-95.930,20	7.57	-984.812,70	-47.334,00	-148.313,20	-2.610.311,60		256.907,70	-11.360,20		-31.556,00
			•			4					
			00'0								
			500.000,000								
			*								
15,51	40, 11	3,77	00,0	3,54	0,43	5.58	00'0	00'00	5,65	00'0	£0,6
18.424,51	112.021,04	8.843,77	1.150.000,00	55.273,54	173.190,43	3.048.151,58		300.000,00	13.265,65		36.849,03
			÷		,	3.					
1,51	1,04	77,8	00'0	3,54	9,43	82,	00'0	00'0	29,65	00'0	9,03
18.424,51	112.021,04	8.843,77	1.150.000,00	55.273,54	173.190,43	3.048.151,58		300.000,00	13.265,65		36.849,03
	-		-		-	3.0		e			
14,	9,	22.	00'	45,	£4.	86,	00'	0 ,	59,	00'0	80'
18.424,51	112.021,04	8.843,77	1.150.000,00	55.273,54	173.190,43	3.048.151,58	500.000,00	300.000,00	13.265,65	0	36.849,03
	÷		<u>+</u>		ŧ	3.0	25	ਲ			
		-								_	
18.424,51	112.021,04	8.843,77	0000	55.273,54	173.190,43	151,58	00'0	300.000,00	13.265,65	00'0	36.849,03
8,	115.	80	1.150.000,00	55.	.173.	3.048.151,58		300.	13.		36.
	_			_	-		_			_	-
18.424,51	112.021,04	8.843,77	1.150.000,00	55.273,54	173.190,43	3.048.151,58	00'0	300.000,00	13.265,65	0,00	36.849,03
18.	112.	ಹ	1.150.	55.	173.	3.048.		300.	13		36.
-	4	_		4			0	0	က	0	m
18.424,51	112.021,04	8.843,77	1.150.000,00	55.273,54	173.190,43	3.048.151,58	500.000,00	300.000,00	13.265,65	00'0	36.849,03
18,	112.	<u>α</u>	1.150.	55.	173.	3.048.	200	300.	13.		36
							_				
IMTIN INTERPORTED DDI SSE IN	. E	DI TTI TRIE O UISTO INTI ENTO E DI SIVA.	DEGLI GGE E 2008, ITA, IL TA, CUI	ON AS	E DI TIVE AL STALE	ZONE LICHE CHE' ED IL	TIVE	R DI	ELLA ENZIA 3 COLO.	NTO	GLI TORI IMENTI DALLA O ED E SU
RSONE CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH SI CHE CH SI CHE CH SI CHE CH SI CHE CH SI CHE CH SI CHE CH CHE CHE CH CHE CH CHE CHE CH CHE CH CH CHE CH CHE CH CH CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH CHE CH CH CHE CH CH CHE CH	RE AL .E PER I	WORE OGGET BERA A L'ACQ DI IMPIA LEVAME SANEE E JDIOVIS	SORSO SUI SUI SUI VEMBRI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SU	TTAMEI O DEL RNO IN CIO DI UALIFIC	SUZIONI E RELAT O LOGGI JITI A TC	ESECU E PUBBI PITE DA SI. NON MENTO MENTO MENTO MENTO	SUZIONI E: RELAT RE, AL ALLA ALLA ALLA I OPERE RTI DI RIA	D AL E DIDAT DI BEL RVATOR	PULAD N L'AGE E IN EA) PEF)	UZIONE RELLAMER RESITA' I ISTITU BLICHE RECIONI	DRE DE ALLEVA N ALTR ECATO! COLO. ONTATE 10 20LO.
TO "UNK SILLE PE SIURIDI PROPR LORO I TRASP. ANNEGG NINEGG	VERSA GIONAL I NEI PF MAFIA"	TO IN F. ORI E S I UNA LI INE PEF ZIONE I CI DI RII ZE E STF	SALI DI (SALI D	RENSIN E ESTEI LL'UFFIN 3 CON Q 3 QUELI	TL'ESEC SBLICHE MENTO VE DI AL SOSTRU.	I PER L E OPER E COLF AMITO! SOLIDA ENTO D	I L'ESE(3BLICHE RUZION MENTO IENTO, INE, ALL ONE ED IONE JARIA D INEI POI 3 TEGO	STINAT(MENTO ATIVO E ADEMIE CONSEE	TARIO	I INANE I INANE I UNIVEI ALTRE VE PUB VELLA R	I A FAVI DRIED / INO, NO E, ARRE VATICA VE AGR. O ZOOT E APPR AL PASC AL PASC
CONTRIBUTOR WATANTIAN'IN FOUNDE DELLE BENGORE FOUNDE DELLE BENGORE FOUNDE DELLE FOU	MMA DA NDO RE TI CIVIL 'TRO LA	OVENTRBLUTON FAVORE OF IMPRENDITOR IE SOGGETTI ESERCERTU UM LIBERA ARTE O PROFESSONE PER L'ACOLUSTO E LISTALLAZIONE DI IMPANTI ELETTRONICI OR INEL'AMBRITO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA.	SPERSE PER IL INMOSRO DEGLI OWER FISCALD CUI ALLAYTOCOLO SELLA LEGGE FEJONAME 20 MOVERERE 2008. IN 18 NF YOUNG DEGLI MARRIESTE EN COLORISTE PROVENIENT DALLA FENDENTI AN GOINGARE IL PROMETTA NE GONOMICA CUI SEN SEGUENTA NE CONOMICA CUI SEN SEGUENTA NE CONOMICA CUI SEN SEGUENTA NE CONOMICA CUI SEN SEGUENTA NE CONOMICA CUI SEN SEGUENTA NE ROCHOMICA CUI SEN SEGUENTA NE ROCHOMICA CUI SEN SEGUENTA NE ROCHESTA DI SEN SEGUENTA DE SEGUENTA DE SEGUENTA DE SEGUENTA DE SEGU	SPESE PER IL TRATTAMENTO MONICOMPRENSIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPQUARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DILAVORE O'ENER PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	SPEER PER LESCUZIONE D DOPERE PUBBLICHE ERLATIVE ALLA, COSTITAZIONE, ALL MIGLIORAMENTO, ALLA MIGHIORAMENTO ALLA MIGHIORAMENTO ALLA MIGHIORAMENTO ME SISTBAAZIONE, ED ALLA MIGHIORAMENTO DI OPERE MIGHIORAMENTO DI MIGHIORAMENTO DI MIGHIORAMENTO MIGHIORAMENTO DI MIGHIORAMENTO DI MIGHIORAMENTO DI MIGHIORAMENTO MIGHIORAMENTO DI MIGHIORAMENTO D	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTIE EDE CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITVINICOLO.	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZZIONI DI INANBELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPPERATINI PELLE REGIONE SICILI JANA, FR SCONDE	MUCHANIZA TA KNORE DEBUI AGRICOLTOR ED ALLEVAT OBLI PER IL DAMAN ON NA L'IRINEMT RSARCIBILE. ARRECTO DALLA RAINA SELVITCA ALLA PROUZZONE ARRECTO DALLA PROUZZONE ARRECTO DE ALLE OPERE APROVATTE SU TERRENI COLTIVATO DESTINAT THE ABSOCIO.
FAV FIST FIST RISL IMM DIM CON CON ED A	SON FOR PAR CON	IMPI ESE FLIS ELEI PREG	ALL' N.15 N.15 N.15 N.15 N.05 PRO CRIM NOR NOR SIA S	PER SER BRU. DIVE	SPE CON RIPA POP	NEL NEL EVE FER SITU	ALL COA MIG NA MAN MAR SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO	FON AMM ARTI	SPE CON PER AGR L'AG		A AGE PER RIS! FAUI PRO PRO PATI PATI DES'
183724	183726	184101	184103	108124	672004	672013	672008	373315	142533	142521	143703
2	2	2	2	2	2	2	2 6	2	2	2	2
9	9	9	9	7	2 8	2 8	8	0	1 10	1 10	1 10
4	4	4	4	-	7	-	m	4	-	-	~
12	12	12	12	1 19	ω	0	10	4.7. 4	art. 16	16	16
0/1999	0/1999	7/1999	art.3 art.3	L.R. 2/2002 art 92 c. 3 bis	8/1969	6961	11969	L.R. 6/2000 art.7 comma 7	L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	51	1
art.10	L.R. 20/1999 art.9	art.12	art.3 3 15	L.R. 2/2 92 c. 3	L.R. 23/1969 art.1	an.1637969	art.1 art.1	L.R. 6% - comn	LR. 24 16 bis (15/200	L.R. 33/1997 art.5 e 51	art.7-51
-											

39.848,63	00'0	32.469,22	5.579.566,48	40.832,59	00'0	0,00	73.428,60	00'0	137.748,36	84.109,10	271.254,76	59.034,97	645,50	724,30
			5.5									.65		10.326.724,30
8.574,73	00'0	6.986,82	1.200.624,08	8.786,49	00'0	00'0	15.800,50	00'0	29.640,96	18.098,80	58.369,26	12.703,27	2.872.823,00	2.222.128,60
59.695,43	00'0	48.640,72	8.358.496,88	61.169,39	00'0	00'0	150.000,00	00'0	206.354,56	126.000,00	556.354,56	88.437,67	16.300.000,00	14.470.000,00
-19.846,80	00'0	-16.171,50	-2.778.930,40	-20.336,80	00'0	00'0	-36.571,40	0000	-68.606,20	-41.890,90	-135.099,80	-29.402,70	-6.649.354,50	-5.143.275,70
-51.120,70	00'0	-41.653,90	-7.157.872,80	-52.382,90	00'0	00'0	-94.199,50	000	-176.713,60	-107.901,20	-347.985,30	-75.734,40	-17.127.177,00	-13.247.871,40
													-3.000.000,00	-1.000,000,00
59.695,43	00'0	48.640,72	8.358.496,88	61.169,39	00'0	00'0	110.000,00	000	206.354,56	126.000,00	406.354,56	88.437,67	20.000.000,00	15.470.000,00
59.695,43	00'0	48.640,72	8.358.496,88	61.169,39	00'0	00'0	110.000,00	0000	206.354,56	126.000,00	406.354,56	88.437,67	20.000.000,00	15.470.000,00
59.695,43	00'0	48.640,72	8.358.496,88	61.169,39	00°0	00'0	150.000,00	00'0	206.354,56	126.000,00	556.354,56	88.437,67	19.300.000,00	15.470.000,00
											00'0			
											00'0			
											150.000,00		-700.000,00	
59.695,43	00'0	48.640,72	8.358.496,88	61.169,39	00'0	00'0	110.000,00	00'0	206.354,56	126.000,00	406.354,56	88.437,67	20.000.000,00	15.470.000,00
59.695,43	00'0	48.640,72	8.358.496,88	61.169,39	00'0	00'0	110.000,00	00'0	206.354,56	126.000,00	406.354,56	88.437,67	20.000.000,00	15.470.000,00
59.695,43	00'0	48.640,72	8.358.496,88	61.169,39	00'0	00'0	150.000,00	00'0	206.354,56	126.000,00	406.354,56	88.437,67	20.000.000,00	15.470.000,00
NTO d)	~ ×		ORE	A :TT:	ō	-NE	(e (a)	JOLA E E	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	FEO 1	EM) F E 5 000,	DI BI SIO	LE FRO	DE:
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AGROMETERECLOGICO AGROMETERECLOGICO COLLIANO (S. I.A.S.), COMPRESE OUGILLE PER LA SUA GESTIONE E LA GESTIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO, (EX CAP. 16265)	iUSSIDIO INTEGRATIVO A AVORE DEGLI AMMALATI FFETTI DAL MORBO DI IANSEN. (EX CAP. 42463)	INDENNITA VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	INDENNITA CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA DI PALERRAO, CATANA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA, (EX CAP. 47730)	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	SPEES PRIL A GESTIONE ED ORGANIZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA. DEI BOOSCH DAGLIE NATTREZATURE. ATTREZATURE ED ALTOMEZZI OCCORRENTI AL CORRED FORRESTALE.	CONTRIBUTO DER II. FUNZIONAMENTO DEL DPARTIMENTO DI CINEMA NOCUMENTAMENTO DI CINEMA NAZIONALE DI CINEMA SEDE STROCATA DI ALLERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUDI DELOMATI	CONSTRBUTODA DESTIWARE AL CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZAZIONE DEI BENI CONTESCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATI ARE IL ES PEESE DI FUNZONAMENTO.	SPESE PER LATRI BEN IOI CONSIMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DITUTELA DEL PARRIMONO ARTISTICO DEL NAVA DEI CARABINERIO DEL NAVA DEI SICLIA, (TRASFERIO IN PARRIE AI CAPITOLI 376608, 376608 E 376610, 376607, 376608, 376608 E 376610,	OVERBLYO DE RAMANIALE AL COMITATO PERMANENTE DI ANTERNARIA DO BE POTERI LOCALI E REGIONALI (COPERI) EL DI SVOLGAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART 166 DELLA LEGGE DELL'ART 166 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 22.	TRATT AMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL CORRISPONDE COMPANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2. ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGIO PER I RICOVERI DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX GSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL CTA.
146520	142523	413702	413706	413707	417316	442525	150527 150549	378109	191309	376576 376605 376606 376607 376609 376609 376610	130315	242022	183337	182519
1 10 2	1 10 5	1 11 2	1 11 2	1 11 2	- - - - - -	1 12 2	12 4	1 13	7 3	3 2	1 0	1 5 2	1 6 2	1 6 2
16	16 2	12 2	1,- 12 2	3,- 12 2	8. 8. 13.	ъ 6	о О	art. 55	1. 18	t.	19 19 1	917. 9	art. 12 1	r. 12 2
L.R. 23/1990 art.6;	L.R. 33/1997 art.31-51	Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	Art.7, comma 3,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e s.m.i.	L.R. 14/1988 art.48	L.R. 52/1984 art.20	L.R. 16/2007 art.	L.R. 9/2013art. 17	L.R. 9/2013 art. 73	L.R. 32/2000 art. 185, c3- 5	L.R. 11/2010 art. 2, c.2, art. 47	L.R. 11/2010 art. 27	L.R. 6/1997, art. 45, c. 5

1.475,84	182.024,61	00'0	4.338.959,80	1.668.830,70	00'0	1.756.238,47	563.292,24	19.678,32	4.005.193,60	767.454,97	280.416,22	46.244,07
					00'0							
317,54	39.168,51	ó	933.667,50	359.102,90	o	377.911,47	121.210,54	4.234,42	861.846,90	165.142,77	60.340,62	9.950,87
2.210,94	272.682,81	00'0	5.500.000,00	2.500.000,00	00'0	3.849.019,51	900.000,00	29.479,22	6.000.000,00	1.725.093,61	734.168,32	69.276,17
-735,10	-90.658,20	00'0	-2.161.040.20	-831.169,30	00'0	-874.703,20	-280.550,50	-9.800,90	-1.994.806,40	-382.234,70	-139.662,70	-23.032,10
-1.893,40	-233.514,30	00'0	-5.566.332,50	-2.140.897,10	00'0	-2.253.030,20	-722.632,20	-25.244,80	-5.138.153,10	-984.546,90	-359.738,30	-59.325,30
			-1.000.000,000									
2.210,94	272.682,81	00'0	6.500.000,00	2.500.000,00	00'0	2.630.941,67	843.842,74	29.479,22	6.000.000,00	1.149.689,67	420.078,92	69.276,17
2.210,94	272.682,81	00'0	6.500.000,00	2.500.000,00	00'0	2.630.941,67	843.842,74	29.479,22	6.000.000,00	1.149.689,67	420.078,92	69.276,17
2.210,94	272.682,81	00'0	6.500.000,00	2.500.000,00	00'0	3.849.019,51	900.000,00	29.479,22	6.000.000,00	1.725.093,61	734.168,32	69.276,17
										00'0	00'0	
										00'0	00'0	
										575.403,94	314.089,40	
2.210,94	272.682,81	00'0	6.500.000,00	2.500.000,00	00'0	2.630.941,67	843.842,74	29.479,22	6.000.000,00	1.149.689,67	420.078,92	69.276,17
2.210,94	272.682,81	00'0	6.500.000,00	2.500.000,00	00'0	2.630.941,67	843.842,74	29.479,22	6.000.000,00	1.149.689,67	420.078,92	69.276,17
	272.682,81	00'0	(b)	2.500.000,00	00'0	h) 3.849.019,51	00'000'006	29.479,22	6.000.000,00	1.149.689,67	420.078,92	69.276,17
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO BELOOMITATIN PER PORVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI LUALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 28 NOVENBRE 2000, N. 24, (EX CAP. 32,1704).	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO- PLUVIOMETRICO.	SPESE PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO-FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	PONDOUNDO GEGIONALE PER PONDOUNDO GEGIONALE PER PENALIZZATO A SOSTENERE ED MENALIZZATO A SOSTENERE ED PENALIZZATO A SOSTENERE ED PENALIZZATO A SOSTENERE EN SOSTENERE LA MANION CHE ABRAND SEDE LEGALE IN SICILA DA ALARENO TERA RANIE SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL PARZA MONCHE LISTITA A NACIONALE EN LIDERA MISICA DELLA PARZA MONCHE LISTITA A MANIONEZIATIVA ED PENALIZZATO PENALIZZATO A MANIONEZIATIVA ED PERALIZZA REPUEBBA	CONDO LOUGO REGIONALE PER CONDO LOUGO REGIONALE PER CONSETTANCIO (FURS) ENTAUTANO REGIONALE ENTUTATA O REMIT FOR CONSETTE LEGAL IN SIGLATOR ANNO CHEANEN SETTINO THE ANNO CHEANEN SETTINO THE ANNO CHEANEN SETTINO THE ANNO CHEANEN SETTINO THE ANNO CHEANEN SETTINO AND CONSETTE RESITINO MACHORIO THE SETTINO CHEANEN SETTINO AND CONSETTINO A	FONDO UNDO REGIONAL PER IO SPETACOLO (FURS) IN HALLZZAY OR A SOSTENERE ED INCREMENTARE I. ENTITUTA ID ENTIL ASSOCIAZIONI. COOPERATURE E FONDAZIONI PERIVATE, CON SEDE LEGALE IN SICILA DA ALMENO 3 ANNI. SICILA DA ALMENO 3 ANNI. DELLA DANCO, CELLA MISICA E IEATRO, CELLA MISICA E INCREDIBLIA DELLA MISICA E INCREDIBLIA DE	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLIOTA E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SUCLIANI (TRASFERTO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	CONTRIBUTIN EAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALIE SICILIA PER LE FINALITA DI CARATTERE CULTURALIE ARTISTOCE ESCIENTIFICO DI PARTICCI DEI EVANZA	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE 'HELEN KELLER' DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
1 6 3 312542	1 11 243308	1 4 2 215721	2 473742 E 47373 473739	473738 473738	13 2 473739	2 2 342525	3 2 376528	3 2 377703	1 4 2 215734	1 6 2 183701	1 6 2 183715	1 6 2 183754
12 2	9	6	2	α ω	2 2	14 2 1	1 5 2 1	11 5 2 1	£	12 2	t 12 2 1	12 2
L.R. 24/2000, art 26, c. 2	L. 267/1998	L.R. 9/2015, art. 32, c. 1-2	6.6 6.5	1 - 75/1950, art. 1 - 8.32016, ART. 20, C. 3	65 26 015, art.	L.R. 75/1950, art. 1	L.R. 16/1979, art 10	L.R. 66/1975, art 1	L.R. 16/2013, art. 1	L.R. 34/1964	L.R. 4/2001, art. 128	L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29

172.185,40	1.335.064,50	433.896,00	801.038,70	86.779,20	867.792,00	667.532,30	00°	140.181,80	2.136.190,11	333.766,10	12.883.372,90	73.793,78	196.783,32	635.686,66
37.051,30	287.282,30	93.366,70	172.369,40	18.673,30	186.733,50	143.641,10	00°0	30.164,60	459.670,31	71.820,60	2.772.274,20	15.879,08	42.344,32	136.788,56
257.943,20	2.000.000,00	650.000,00	1.400.000,00	180.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	00 o	210.000,00	3.200.130,01	500.000,00	19.300.000,00	110.547,08	474.792,22	952.293,56
-85.757,80	-664.935,50	-216.104,00	-398.961,30	-43.220,80	-432.208,00	-332.467,70	00°0	-69.818,20	-1.063,939,90	-166.233,90	-6.416.627,10	-36.753,30	-98.008,90	-316.606,90
-220.891,90	-1.712.717,70	-556.633,30	-1.027.630,60	-111.326,70	-1.113.266,50	-856.358,90	00'0	-179.835,40	-2.740.459,70	-428.179,40	-16.527.725,80	-94.668,00	-252.447,90	-815.505,00
20	00	00	00	00'	00	00	00'0	00	10	00	00	80'	22	56
257.943,20	2.000.000,00	650.000,00	1.200.000,00	130.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	Ö	210.000,00	3.200.130,01	500.000,00	19.300.000,00	110.547,08	294.792,22	952.293,56
257.943,20	8		-	130.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	000	210.000,00	3.200.130,01	500.000,00	19.300.000,00	110.547,08	294.792,22	952.293,56
257.943,20	2.000.000,00	650.000,00	1.400.000,00	180.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	00'0	210.000,00	3.200.130,01	500.000,00	19.300.000,00	110.547,08	474.792,22	952.293,56
			00'0	00'0	00'0	00'0							00'0	
			00'0	00'0	00'0	00'0							00'0	
			200.000,00	50.000,00	500.000,00	00,0							180.000,00	
257.943,20	2.000.000,00	650.000,00	1.200.000,00	130.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	00'0	210.000,00	3.200.130,01	500.000,00	19.300.000,00	110.547,08	294.792,22	952.293,56
257.943,20	2.000.000,00	650.000,00	1.200.000,00	130.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	00'0	210.000,00	3.200.130,01	500.000,00	19.300.000,00	110.547,08	294.792,22	952.293,56
257.943,20	2.000.000,00	650.000,00	1.200.000,00	130.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	000	210.000,00	3.200.130,01	500.000,00	19.300.000,00	110.547,08	294.792,22	952.293,56
CONTRIBUTO ANNU DA COMITATO REGIONALE DELLA SIGLIL DELLENTE NAZIONALE PER LA PROPIETIONE L'ASSISTINAZIO DEI SORCOMUTI, ISTILIZIONALI.	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA E DELLA VITA NASCENTE.	CONTRIBUT N FAVORE D CONSULTOR. ISTITUTION SCOLASTICHE, DOATOR! ASSOCIATION OF SOME A ASSOCIATION OF SOME A ALE REAZON FAMILIAR E ENLAZON FAMILIAR E EUCATIVE.	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI «OPERE RIUNITE FLURIO E SALAMONE» DI PALERMO	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI «T.ARDIZZONE GIOEN» DI CATANIA.	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE.	FINAZIMABNYO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE RESIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	CONTRIBUTI PER IL INVEXONAMENTO DELLE UNIVERSITATI, DEGLI ISTITUTI UNIVERSITATI, DEGLI ISTITUTI UNIVERSITATI, DEGLI ISTITUTI UNIVERSITATI DEGLI SOSSITATI DELLI SOSSITATI DELLI INVEXONALOSI DE PER IL IL CACCULISTO, IL RINNOVO E IL ONTAZONA LI BANCHE DEGLI SITITUTI E DELLE BIBLIOTE DEGLI SITITUTI E DELLE BIBLIOTE DEGLI SITITUTI E DELLE BIBLIOTE DEGLI PUNZONAMENTO.	ASSEGNAZION ALLE NUNCESTA PER SPESE NUNCESTA SPESE NUNCESTA SPESE NUNCESTA SPESE PER IL LAZIONAMENTO DEI COMITATI OND DEI SOVRIMENDONO ALLE SOVRIMENDONO ALLE	CONTRIBET IN CONSIDER AMBITO PROMINCIAE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICULANA DI RIERRIBENCE DIA ALTRI BITTI PIURI BILI ED DEFRANTI BILI ED DEFRANTI BILI EN DEFRANTI BILI EN DEFRANTI BILI UNIVERSITARI DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI SI PICCOSI DI LAUREA DI LAUREA ED CORSI DI LAUREA DI LAUREA ED CORSI DI LAUREA PURO SICONO DI APPOSITI FINANZIONI SI FOTE NON FULUSOCO DI APPOSITI FINANZIONI SI FATI NI FULUSOCO DI APPOSITI FULUSOCO D	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	SOOMNE DESTINATE IN SOOMNE DESTINATE IN PERCORSI DI ISTRUZIONE PERCARAZZIONE AFFERENTI ALL'OBBLIGO DESTINATE IN PARTE AL AS ITENZASERIO IN PARTE AL APPRICO 373355.	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N 991. (EX CAP. 58903)	SOOME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSONZI GIA COSTITUTI AI SENSI DELL'ART 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88.	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.
	6 2 183740	6 2 183742	2 373304	9 2 373334	9 2 373711	9 2 317708	9 2 373307		9 2 373718	9 2 373324	373355	12 4 550801	10 2 147314	10 2 147315
12 2 1 6	12 1 1 6	12 1 1	2 1 2	4 2 1 8	6 1	15 2 1 9	4	4	4 4 2	4	6 1 9	9 5 2 11	16 1 1 1 1 1 1 1 1	16 1 1
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	L.R. 10/2003 art.6	L.R. 10/2003 art. 8	L.R. 152/1980 art.1	L.R. 152/1980 art.1	L.R. 152/1980 art. 2	L.R.24/2000, art.18, c.1	L.R. 9/2013, art. 73, c.6	L.R. 9/2013, art. 73, &	art.66, c.1	L.R. 26/1998, art. 15	L.R. 66/1975, art. 1 - L.R. 24/2016, art. 9	L.R. 6/2001, art. 102	L.R. 6/1997 art. 59 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	L.R. 88/1982 art. 5 - L.R. 13/2016,

o	10	10	0	0	lo	0	0	Ιφ	0	0	0
1.242.686,69	1.455.220,40	400.519,40	279.696,00	00'0	1.328.287,40	29.453.526,50	43.389.597,80	21.361.032,46	400.519,40	00'0	66.753,20
1.2	4.1	4	7		£.	29.4	43.3	21.3	4		
267.404,19	313.137,70	86.184,70	60.185,60	00'0	429.465,10	6.337.878,40	9.336.674,70	4.596.517,24	86.184,70	00'0	14.364,10
267	313.	86.	.09		429	6.337.	9.336.	4.596.	.98		14.
5,89	00'0	00'0	00'0	00'0	7,50	00'0	86,7	00'0	00'0	00'0	00'0
1.861.612,89	3.320.000,00	600.000,00	419.000,00		2.989.847,50	39.123.000,00	58.766.897,98	32.000.000,00	800.000,00		100.000,00
	8					_	28				
-618.926.20	4.779,60	-199.480,60	-139.304,00	00'0	-661.560,10	-14.669.473,50	-21.610.402,20	-10.638.967,54	-199.480,60	00'0	-33.246,80
6 11	27-	-19	1		<mark>ç</mark>	-14.66	-21.61	-10.63	-19		Ŕ
08,70	52,30	15,30	14,40	00'0	32,40	21,60	25,30	32,76	15,30	00'0	35,90
-1.594.208,70	1.866.86	-513.815,30	-358.814,40		-2.560.382,40	-37.785.121,60	5.663.32	-27.403.482,76	-513.815,30		-85.635,90
•	1				*		φ	?			
						-5.000.000,00	0.000,00				
						-5.00	4.000				
12,89	00,00	00'000'009	419.000,00	000	47,50	00,00	00'00	00'00	00'000'009	00'0	100.000,00
1.861.612,89	2.180.000,00	0.009	419.0		1.989.847,50	44.123.000,00	65.000.000,00	32.000.000,00	0.009		100.0
<u> </u>	00	00	00	00'0	09				00	00'0	00
1.861.612,89	2.180.000,00	600.000,00	419.000,00	ò	2.989.847,50	44.123.000,00	65.000.000,00	32.000.000,00	600.000,00	0	100.000,00
8.	2.1	9	4		ر. و	44.1	65.0	32.0	9		-
1.861.612.89	00,000	00'000'009	419.000,00	00'0	347,50	00,000	397,98	00,000	800.000,00	00'0	100.000,00
1.861.	3.320.000,00	900.0	419.0		2.989.847,50	44.123.000,00	62.766.897,98	32.000.000,00	800.0		100.0
	00'0										
	ó										
	00'0										
	00,										
	140.000,00										
1.861.612,89	2.180.000,00	600.000,00	419.000,00	00'0	1.989.847,50	44.123.000,00	000'000	00,000	600.000,00	00'0	100.000,00
1.861	2.180	009	419		1.989	44.123	65.000.000,00	32.000.000,00	009		100
5,89	00'0	00'0	0000	00,00	7,50	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1.861.612,89	2.180.000,00	600.000,00	419.000,00		2.989.847,50	44.123.000,00	65.000.000,00	32.000.000,00	600.000,00		100.000,00
		0	0						0	0	9
1.861.612,89	3.180.000,00	600.000,00	419.000,00	00'0	2.989.847,50	44.123.000,00	62.766.897,98	32.000,000,00	800.000,00	00'0	100.000,00
<u>e</u>	3.18	9	4		2.9	44.1	62.7	32.0	8		=
Ê	î î						6				
E DEGUL JA PER JOLO 4, 1) DEGUL JOLO 4, 1) NE ED IL CED IL A DEL A DEL E E S A A E E S PER I E S PER I	GIONE		A PER	ALI ORTI DI OPER IL TA' DI TORIO.	OCIETA' A DI ERE ERA INTRATTI OO OO OO OO SI	NE DEI DI OCIETA' A"S. C.	MENTO	TTIVITA NNI O OLARE O E IZI IZI IZI IZI IZI IZI IZI IZI IZI IZ	ENTO RVIZI	ED	AURO
INDO ALL LEGIONAL LLA SIGIL LLA SIGIL SIGIL INDO EMB SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME SESTIAME STENZA STENZA STENZA	AD IL MOVIN SO LA RE NTERNO.	LA" IE BRASS GESTION	PERGUS	AI COMU ERRITORI AEREOPC E COMISC LE ATTIVI	SERVIZIO RI SICILI/ RI SICILI/ RI SICILI/ ROBELIAR MOBILIAR MOBILIAR MOBILIAR MOBILIAR SICILIAN D ED D A ASSIST SICILIAN D ED D A ASSIST SICILIAN D ED D CONALL E CONALL E CONALL E CONALL E E E SVILL MITI,	SECTION SECTIO	PLETAME COLLEGAI I LE ISOU	PER L'AT AGLI ALU FISICHE N PARTIC ERVIZI DI CONVITT IENICO- MUNICAI COMUNICAI	SVOLGIMI E DEI SE INTERPO	MATERIA FICENZA	ENTIMON PER LA JIL REST O DI STR HE IO DI
CONTRIBUTO ANNUO ALLE ALECONO REGORDA ALECONO REGORDA ALECONO REGORDA COMMANDA TO THE FIRM THE ANNUAL THE ANNUAL THE FIRM THE ANNUAL THE ANNUAL THE FIRM THE ANNUAL	BEST MANETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	CONTRIBUTO ALLA* FONDAZIONE THE BRASS GROUP* PER LA GESTIONE ORDINARIA.	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI	ERIMENT. AMBITITE SINTI GLI / NI-BIRGI E 3NO DELI	CONTRACTOR DEL MANAGAMENTO DEL CONTRACTOR DEL MANAGAMENTO DEL CONTRACTOR DEL MANAGAMENTO DEL CONTRACTOR DEL MANAGAMENTO DEL CONTRACTOR DEL CO	TA DEL S PER L'AC I'RESI IN NZIONE	PER L'ES RVIZI DI C FIMO CON . (EX CAP	ERIMENTI ISTENZA. ISABILITA ISABILITA ISABILITA ISABILITA ISABILITO ISABILITA ISABILITA ISABILITA ISABILITA INABILITO INALE, CO SCOLAST	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA INTERPORTI SICILIANI (SIS)	INTERVENTI IN N PUBBLICA BENEF ASSISTENZA.	SIASTICII AZIONE EI SARI AL NAMENT ALI ANTICII E ARTISTI
	SPESE DIRE SPESE DIRE INCREMENT TURISTICO ED IL TURIS		CONTR AUTOD CONSE MANIFE MOTOR CONSE	TRASFERMENTI AI COMUNI DEGLIA MARITI TERRITORIALI AFFERENTI GLI AEROPORTI DI TRAPANI BIRGI E COMISO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.		CRESC SPESE SERVIZ CONVE	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110).	IN RASPERIORID PER LATIVITY OF ASSET PER LATIVITY OF ASSET PER LATIVITY A FIGHER OF ASSET PER LATIVITY A FIGHER OF ASSET PER LATIVITY OF A SERVIZ DE SEN CONVITTO A SERVIZ DE SEN CONVINTO A SERVIZ DE SENTIMENTA DE SONDINGOZIONE ALTONOMIA E CONDINGOZIONE		INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLEGIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.
143328	472514 472538 472539 472540	377762	473711	473311	216529	212533	476520	183355	273709	183705	377713
7	13 2	13 2	13 2	13 2	4 0	2	8 2	2	8 2	6 2 1	ε 0
1 1 1 1	-	1 13	- -	- -	<u>-</u>	- - 4	9 1	- 6	1 8	7 1 6	-
LR. 12/1989 art. 16 11 6 6 - 1 8 13/2016. ART. 1, C. 2	_	υ	φ	۲	-	-	10	15	10	12	ς.
LR. 127999 at 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	L.R. 5/2006, art.	L.R. 33/1996, art. 38	L.R. 24/2016, art. 11, c. 2	1770307016 art. 1770302016 art. 61	L.R. n. 9del 15/05/2013, ART. 21	L.R. n. 9 del 07/05/2015, art. 26; L.R. 9/2020, art. 14, comma 1	05/12/2016 art. 6	L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 29, c. 4	L.R. 1/1979 art.30 , comma 1	L.R. 44/1985 art.11
L.R. 1 6 - 1 L.R. 1; ART	L.R. 4 artt. 30	1 LR.5	L.R. 3 art. 38	L.R. 2 art. 11	17.0320 17.0320 61 822 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	L.R. n. 15/05/3	L.R. n. 07/05/, 26; L.R. 9/,	05/12/. 05/12/.	L.R. n. 3 17/03/20 29, c. 4	L.R. 1/ art.30 ,	L.R. 4 art.11

00'0	200.259,70	49.195,86	983,96	2.870.388,80	113.251,20	667.532,30	133.506,50	177.145.325,20	256.980.788,94	
00'0	43.092,30	10.586,06	211,76	617,656,90	24.369,70	143.641,10	28.728,20	38.262.184,68	55.558.669,25	
00'0	900.000,000	73.698,06	1.473,96	4.300.000,00	169.656,50	1.000.000,00	200.000,00	254.296.680,55	375.252.510,35	
00'0	-99.740,30	-24.502.20	-490,00	-1.429.611,20	-56.405,30	-332.467,70	-66.493,50	-88.228.098,74	-127.990.543,24	
00'0	-256.907,70	-63.112,00	-1.262,20	-3.682.343,10	-145.286,80	-856.358,90	-171.271,80	-228.111.239,26	-331.229.305,46	
								-14.500.000,00	-16.300.000,00	
	300.000,00	73.698,06	1.473,96	4.300.000,00	169.656,50	1.000.000,00	200.000,00	265.373.423,94	384.971.332,18	319.971.332,18
00'0	300.000	73.698,06	1.473,96	4.300.000,00	169.656,50	1.000.000,00	200.000,00	266.373.423,94	386.787.974,71	253.294.122,58
00'0	500.000,00	73.698,06	1.473,96	4.300.000,00	169.656,50	1.000.000,00	200.000,00	268.796.680,55	391.552.510,35	221.801.542,22
	00'0							00'0	-1.185.000,00	
	00'0							00'0	-1.185.000,00	
	200.000,00							1.639.493,34	1.448.493,34	
00'0	300.000,00	73.698,06	1.473,96	4.300.000,00	169.656,50	1.000.000,00	200.000,00	265.373.423,94	386.156.332,18	321.156.332,18
00'0	300.000,00	73.698,06	1.473,96	4.300.000,00	169.656,50	1.000.000,00	200.000,00	266.373.423,94	387.972.974,71	254.479.122,58
00'0	300.000,00	73.698,06	1.473,96	4.300.000,00	169.656,50	1.000.000,00	200.000,00	267.157.187,21	390.104.017,01	220.353.048,88
SPEEE PER LISTITUZONE MULTINEDNA MUDOVISIVO E MULTINEDNA LADOVISIVO E MULTINEDNA SICILIANA E PER L'ACOUSIZONE E MACERAZIONE DE MACERAZIONE DE MATERIALE E DEI RELATIVI DIRITTI RIGARRONI LIE ELITASSENIREA.	REGIONALE PER LA REGIONALE PER LA PER LA PER LA PER LA PER LE STEME MATURALI ED PER LE STEME MATURALI ED PER LE STEME MATURALI ED INFORMEDICATE A BEN CULTURALI, IN COMPRESO IL GRIPPO INFORMEDICA E DEL GENTRO FISCIONALE PER CHINESTRAD. LA COMENTAZIONE ELA PORTO PER COMENTAZIONE GRAPICA PORTO COMENTAZIONE COMENTAZIONE COMENTAZIONE COMENTAZIONE COMENTAZIONE COMENTAZIONE COMENTAZIONE COMENTAZIONE PORTO COMENTAZIONE COME	PUNCHANDER PER ENERGE DI FUNCHONAMENTO AI CONSTRUCTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI IPPOMONTATI DEL CORPO FORESTALE (EX CAP. 150527)	CONTRIBLITING TE ESPOACE PROMINGE PARTIAGE E PROLE CONTRIBLITING THE ESPOACE GRANDO PARTIAGE ANGENT SELE CONVENCION DI CLI AL COMMA DELL'ARTICOLO THIS DEL DERL'ARTICOLO THIS DEL DELL'ARTICOLO THIS DEL DELL'ARTICOLO THIS DEL DELL'ARTICOLO THIS DEL DELL'ARTICOLO THIS DEL THIS DELL'ARTICOLO THIS DELL'A	SPESE PER LUTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART 9 DEL D.P.R. 145.1986, N. 246.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRACORDINARIA, AVERI CARATTERE DI UNEENZI, NIGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI.	CONTRIBUTO ALL'AUTOMOBILE CLUB DI PALERMO PER IX FRALIZZAZIONE DELLA "TARGA FLORIO" E DELLE EVENTUALI REVOCAZIONI STORICHE.	TOTALE ALLEGATO1 - PARTE B	TOTALE ALLEGATO1 - PARTEA - PARTEB	MAGGIORI / MINORI ONERI
2 1 3 2 376558	3 2 377305	1 1 10 2 148102	5 1 12 4 150548	2 1 9 2 373739	2 1 9 2 372514	3 2 9 2 772040	2 1 3 2 378103	TOTALE	TOTALE ALLEGAT	
L.R. 62001 5 2 art.23 - L.R. 21/2001 art.86	art 9 80/1977 5 1	20, c. 26	L.R. 52/1984 art. 9 5	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	L.R. 9/2013 art. 4 2	L.R. 8/2018 art. 4 3	L.R. 8/2018 art. 5 2			

Note

a 9

con ESA

Cap. 243301 sdoppiato con cap. 342014

Cap. 1465 18 sdoppiato con capp. 142016-142017-142559142560-142561-4258-14256-14256-14256-142575145571-142578-142581-142

ô

Cap. 146520 sdoppiato con capp. 142568-142569-142570-14277-142572-142573
Cap. 150527 sdoppiato con cap. 150649
Cap. 376576 sdoppiato con capp. 376605-376606-376607-376608-376609-376617-378706
Cap. 473742 sdoppiato con cap. 473738-473739 (g) (g) (g)

£ ÷ ÷ € € 6

Cap. 342525 sdopplato con capp. 343318-344128
Cap. 373354 sdopplato con cap. 373355
Cap. 147314 sdopplato con cap. 144137
Cap. 144111 sdopplato con cap. 14337
Cap. 472514 sdopplato con cap. 472538-472538-472540-472541
Cap. 475520 sdopplato con cap. 272537

ALLEGATO 2 - L.F 0/2021

Capitolo	Descrizione	Aut	Colonne A torizzazioni di sp L.F. 0/2021	esa		Colonna B rizzazioni di spesa 24, comma 1 della	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
ALI	LEGATO 1 - Parte A e B						
Capitoli Va	ri	391.552.510,35	386.937.974,71	385.121.332,18	16.300.000,00	331.229.305,46	127.990.543,24
	TABELLA G						
183364 182531 183361	FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2012, N. 3. (PARTE CAP. 182531, 182532, 182533, 182534)	59.375,06	59.375,06	59.375,06		29.687,53	
183365 183786	FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA.	531.791,69	531.791,69	531.791,69		265.895,85	
312541	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24. (EX CAP. 321702)	11.791,69	11.791,69	11.791,69		5.895,85	
478105	SPESE PER IL RIMBORSO ALL'A.S.T. DEL COSTO DELLE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE RILASCIATE AGLI ANZIANI AVENTI DIRITTO	589.584,45	589.584,45	589.584,45		294.792,23	
476521	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (EX CAP. 478104)	164.098.633,62	165.000.000,00	165.000.000,00	4.000.000,00	82.625.000,00	
143311	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA VENATORIA ISTITUITI DALLE PROVINCE REGIONALI E DAI COMUNI.	235.833,78	235.833,78	235.833,78		117.916,89	
348102	SPESE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1999, N.24. (EX CAP. 35666)	18.424,51	18.424,51	18.424,51		9.212,26	
413315	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA IN FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PRIVATE E SUSSIDIATE AVENTI SEDE NELLE ISOLE MINORI (EX CAP. 42484)	212.250,40	212.250,40	212.250,40		106.125,20	
442539	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE ANCHE MEDIANTE ACCORDI ED INTESE CON IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.	154.245,14	154.245,14	154.245,14		77.122,57	
712402	SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DIRETTA DI CANTIERI DI SERVIZI IN FAVORE DI COMUNI DELLA SICILIA DESTINATARI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237. (VEDI ANCHE CAP. 713303)	10.097.234,24	6.927.617,24	6.927.617,24	1.000.000,00	3.463.808,62	0,00
713303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE DESTINATARIE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237. (PARTE CAP. 712402).	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	NORME						

Capitolo	Descrizione	Colonne A Autorizzazioni di s L.F. 0/2021		Autorizzazioni di spesa Riduzione autoriz		Colonna B Riduzione autorizzazioni di spesa sensi dell'art. 24, comma 1 della	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
191301 E RISERVE	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI COMUNI.	323.425.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	6.000.000,00	240.000.000,00	320.000.000,00
590402	FONDO PER INVESTIMENTI DEI COMUNI	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	7.550.000,00	
183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	169.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	75.000.000,00	28.000.000,00
215746 NI	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9	56.170.000,00	54.170.000,00	160.170.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
511603	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA DEL PERSONALE REGIONALE.	29.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
183799 313727	TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO".(VEDI ANCHE CAP. 313727)	30.149.760,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
313318 313325 313728	TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS, AD ANMMINISTRAZIONI LOCALI E ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INERENTI LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI	39.402.907,36	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
NI	FONDO STABILIZZAZIONE E FUORIUSCITA PERSONALE A.S.U	10.000.000,00	54.159.248,56	54.159.248,56		27.079.624,28	10.000.000,00
215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI – ACCANTONAMENTO 1002 INTERVENTI INERENTI IL PRECARIATO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, IL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO" E MISURE DI STABILIZZAZIONI	0,00	30.439.760,00	30.439.760,00		15.442.879,97	
191302	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI.	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	2.000.000,00	50.525.000,00	0,00
273710	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE FONDI	8.580.000,00	11.560.000,00	13.540.000,00	2.000.000,00	5.780.000,00	0,00
473709	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE.	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	500.000,00	2.250.000,00	0,00
147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	33.924.228,41	47.924.228,41	47.924.228,41	0,00	23.962.114,21	0,00
147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	12.790.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	0,00	6.395.000,00	0,00
147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	8.795.000,00	8.795.000,00	8.795.000,00	0,00	4.397.500,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Aut	Colonne A corizzazioni di spe L.F. 0/2021	sa		Colonna B izzazioni di spesa o 4, comma 1 della l	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	900.000,00	815.837,48	815.837,48	0,00	407.918,74	0,00
108170	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00
373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
214107	SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI , DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A., ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16.	5.727.438,06	5.652.438,06	5.310.000,00	0,00	2.826.219,03	0,00
147325	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	182.554,98	182.554,98	182.554,98	0,00	91.277,49	0,00
212025	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	281.526,57	281.526,57	281.526,57	0,00	140.763,29	0,00
273708	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IVA SULLE SOMME CORRISPONDENTI AI TRASFERIMENTI STATALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO REGIONALE	11.153.592,00	11.153.592,00	11.153.592,00	0,00	5.576.796,00	0,00
NI	GARANTE DISABILITÀ E GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	47.500,00	0,00
473312	SPESE PER L'INCREMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'EROGAZIONE, TRAMITE UN ISTITUTO DI CREDITO, DEI PRESTITI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2014, N. 21 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DA DESTINARE AI SOGGETTI INDIVIDUATI AI COMMI 1 E 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO.	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Colonne A Autorizzazioni di spesa L.F. 0/2021		Autorizzazioni di spesa Riduzione autorizzazioni di spesa di		Colonna B Riduzione autorizzazioni di spesa d sensi dell'art. 24, comma 1 della L	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
842074	SOMME PER GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DEL DEMANIO DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE IN ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 242 E DEGLI ARTICOLI 245 E 250 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00
443313	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI PER PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 E S.M.I.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00
372556	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
372555	SPESE PER INIZIATIVE E PROGETTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM), E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.	184.245,14	184.245,14	184.245,14	0,00	92.122,57	0,00
130025	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AUTORITA' DI BACINO.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
377913	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2014, N.16	200.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	95.000,00	0,00
183350	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEI COSTI DI RILEVANZA SOCIALE DELL'ASSISTENZA SOCIO- SANITARIA. (PARTE CAP. 183785)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
NI	FONDO PER LE TRASFERTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE SICILIANE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
377892	CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1979, N.234.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	125.000,00	0,00
373356	CONTRIBUTO ANNUO ALLE TRE UNIVERSITA' SICILIANE PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'AREA "NON MEDICA" (BIOLOGI, FARMACISTI E FISICO-CHIMICI)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
443312	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI PER PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 E S.M.I.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00
473745	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ISCRITTE AL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) PER ATTIVITA' AGONISTICHE E NON AGONISTICHE.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Aut	Colonne A Autorizzazioni di spesa L.F. 0/2021			Colonna B Riduzione autorizzazioni di spesa da opera sensi dell'art. 24, comma 1 della L.F. 0/20		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
183813	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO FINALIZZATO ALL'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
447304	CONTRIBUTI A COMUNI, PROVINCE E CONSORZI ASI PER LA REDAZIONE, REVISIONE E RIELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' PER INDAGINI GEOLOGICHE, STUDI AGRICOLO-FORESTALI, RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
777311	CONCORSO NELLA SPESA PER IL RESTAURO E GLI ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SOSTENUTA DAL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE DI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO ABITATIVO DICHIARATI DI INTERESSE CULTURALE.	736.980,56	736.980,56	736.980,56	0,00	368.490,28	0,00	
473710	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, SEMI- PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE « A >> E DI SERIE « B >> .	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
473741	CONTRIBUTI PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N.31 INCLUSE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA', AL FINE DI PROMUOVERNE L'AUTONOMIA E FAVORIRNE LE RELAZIONI SOCIALI.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
474102	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI.	3.829.770,00	1.829.770,00	1.625.114,44	0,00	914.885,00	0,00	
215768	FONDO PER PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI POSTO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2019.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
NI	PORTO TURISTICO DI LICATA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
NI	MESSA IN SICUREZZA AREE DEMANIO MARITTIMO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	70.000,00	
CA	PITOLI DI BILANCIO							
613924	FONDO DA UTILIZZARSI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI COMUNITARI E DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLO STATO. (EX CAP. 60786) (INCLUDE CAP. 613919)	6.871.397,70	5.195.000,00	5.195.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
215702	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (EX CAP. 21253)	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
478109	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CON ASSUNZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.	10.672.000,00	10.672.000,00	4.900.000,00	0,00	5.772.000,00	0,00	
376511	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
376530	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, LE BIBLIOTECHE, I CENTRI REGIONALI.	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	

Capitolo	Descrizione	Αι	Colonne A Autorizzazioni di spe L.F. 0/2021				rizzazioni di spesa Riduzione autorizzazioni di spesa da operarsi a		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
376596	SPESE PER UTENZE E CANONI DIVERSE DA ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI. (PARTE CAP. 376506)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
376616	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI E DEI PARCHI ARCHELOGICI REGIONALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (PARTE CAPITOLO 376545)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
215724	SPESE PER LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI E SOCIETA' PARTECIPATE, NONCHE' PER LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
108559	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	9.000.000,00	9.000.000,00	9.385.861,36	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
272515	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PER LA PULIZIA E PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA - SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE - UTENZE E CANONI (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLO 272539)	319.000,00	319.000,00	319.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
373314	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE, LICEI CLASSICI, SCIENTIFICI, ISTITUTI MAGISTRALI, ISTITUTI TECNICI, ISTITUTI PROFESSIONALI, ISTITUTI D'ARTE E LICEI ARTISTICI STATALI.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
413374	COFINANZIAMENTO REGIONALE FARMACI INNOVATIVI	32.873.357,00	32.873.357,00	32.873.357,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00		
446506	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.	128.000,00	128.000,00	128.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
	TOTALE Allegato 2	1.654.853.432,71	1.666.226.427,43	1.765.856.552,64	65.000.000,00	923.644.853,32	545.010.543,24		

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (CAPITOLO N. 215704)

(importi in euro)						
OGGETTO	2021	2022	2023			
ACCANTONAMENTI POSITIVI						
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	0,00	0,00	0,00			
Interventi inerenti il precariato dei lavori socialmente utili, il bacino "PIP - Emergenza Palermo" e misure di stabilizzazioni – Acc 1002	0,00	30.439.760,00	30.439.760,00			
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	0,00	30.439.760,00	30.439.760,00			
Fondo globale a legislazione vigente	0,00	0,00	0,00			
MAGGIORI O MINORI ONERI	0,00	30.439.760,00	30.439.760,00			

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(importi in euro)

(Impo	rti in euro)	1		-	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione / Programma	CAPITOLO	2021	2022	2023
SPESE CORRENTI					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione	12 – 4	183364	59.375,06	59.375,06	59.375,06
della violenza di genere": - Art. $4-5-9-10$ - "Trasferimenti per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per I a prevenzione e il contrasto della violenza di genere"."		182531 183361 182532 182533	39.373,00	33.373,00	39.373,00
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 – 8 "Trasferimenti per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accodlienza."	12 – 4	183365 183786 183787	531.791,69	531.791,69	531.791,69
accognoriza.					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili""	12 – 2	312541	11.791,69	11.791,69	11.791,69
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32, "Trasporto anziani"	10 – 2	478105	589.584,45	589.584,45	589.584,45
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale" – L.B 0/2020 art. 1, c. 1 – L.F. 0/2020 art. 14, c. 2 - 4	10 – 2	476521	164.098.633,62	165.000.000,00	165.000.000,00
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	16 – 2	143311	235.833,78	235.833,78	235.833,78
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	16 – 2	348102	18.424,51	18.424,51	18.424,51
SALUTE					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	13 – 7	413315	212.250,40	212.250,40	212.250,40
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	9 – 1	442539	154.245,14	154.245,14	154.245,14
SPESE IN CONTO CAPITALE					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - LF U/2020 art 4, c. 3 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già nercettori del reddito minimo di inserimento"	15 – 1	712402 713303	10.797.234,24	7.627.617,24	7.627.617,24
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			165.911.930,34	166.813.296,72	166.813.296,72
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			10.797.234,24	7.627.617,24	7.627.617,24
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			176.709.164,58	174.440.913,96	174.440.913,96
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			9.400.000,00	0,00	0,00
TOTALE DDL BILANCIO			174.400.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			911.930,34	1.813.296,72	1.813.296,72
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			1.397.234,24	7.627.617,24	7.627.617,24
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			2.309.164,58	9.440.913,96	9.440.913,96
	l	l			

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 (importi in euro)					
OGGETTO	2021	2022	2023	Capitoli	
A - RISORSE	2021	2022	2023	Capiton	
A - RISORSE					
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI					
ARTICOLATO:					
Art. 3, c. 1 lett c) - Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale – Cap. 2731	52.626,10	75.580,48	75.580,48	2731	
Art. 12 – Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali	0,00	0,00	0,00	NI	
Art. 31 – Contributi per la redazione degli strumenti territoriale e urbanistici, Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica – Cap. N.I sanatorie edilizie incarichi e convenzioni	0,00	0,00	0,00	NI	
Art. 34 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Fondo di solidarietà dei parchi archeologici.	0,00	0,00	0,00	NI	
Art. 35 - Misure per il contrasto del conferimento dei rifiuti nelle strade extraurbane	0,00	0,00	0,00	NI	
Art. 61 – Determinazione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie	0,00	0,00	0,00	NI	
ART. 151 - Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	0,00	0,00	0,00	NI	
TOTALE A1	52.626,10	75.580,48	75.580,48		
	,	•	,		
A2. MINORI SPESE FINALI					
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00		
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0,00	0,00	0,00		
ARTICOLATO:					
Art,. 2, c. 1 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 473312 Fondo RIS turismo	476.074,98	973.961,11	0,00	473312	
Art,. 2, c. 2 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 511603 Fondo Pensione	108.000.000,00	20.000.000,00	0,00	511603	
Art,. 2, c. 3 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 212039 assegno di sostegno dipendenti enti reg.li in quiescenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	212039	
Art,. 2, c. 4 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 344127 personale enti reg.li liquidazione area transitoria ad esaurimento presso RESAIS	87.498,44	113.993,54	131.593,86	344127	
Art,. 2, c. 5 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 313318 – 313325 – 313728 – LSU ASU	1.075.092,64	0,00	0,00	313728	
Art,. 2, c. 37 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Art 16, c. 7 - Norme in materia di personale - Cap. 215754 Fondo stabilizzazioni	25.418.290,43	25.418.290,43	25.418.290,43	215754	
Art. 3, c. 1 lett a) Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale – Cap. 108521	0,00	1.860.980,18	3.914.635,30	108521	

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023					
(importi in euro)					
OGGETTO	2021	2022	2023	Capitoli	
Art. 4, c. 7 - Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa - Cap. 146515 commissari usi civici	9.172,27	9.172,27	0,00	146515	
Art. 8, c. 1 – Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese – Cap. 612002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	612002	
Art. 8, c. 1 – Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese – Cap. 216529	300.000,00	300.000,00	300.000,00	216529	
ART. 23, c. 5 - Adozione e revisione di norme relative ad istruzione e diritto allo studio – cap. 191301	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	191301	
Art. 27, c. 4 Riclassificazione del personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nei ruoli del C.F.R.S. Disposizioni per il settore della forestazione – Cap. 215746 Fondo forestali	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	215746	
Art. 37, c. 1 - Disposizioni in materia di associazionismo comunale ed estensione validità riserve – cap. 191301	679.535,19	679.535,19	679.535,19	191301	
Art. 38, c. 1 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Contributi straord. Comuni di Lampedusa, Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle – Cap. 191301	1.000.000,00	0,00	0,00	191301	
Art. 38, c. 2 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Contributi straord. Comiso società di gestione aeroportuale Soaco s.p.a. – Cap. 191301	2.775.000,00	0,00	0,00	191301	
Art. 38, c. 6 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Cap. 191301 - Contributi straord.comuni vari – 191301	5.000.000,00	0,00	0,00	191301	
Art. 38, c. 9 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Contributi spese comunità alloggio disabili pschici – Cap. 191301	5.000.000,00	0,00	0,00	191301	
Art. 38, c. 10 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Contributi comuni isole minori trasporto via mare – Cap. 191301	6.000.000,00	0,00	0,00	191301	
Art. 50 - Ritorno in Sicilia – Cap. 219222	500.000,00	1.000.000,00	0,00	219222	
Art. 89 – Progetti integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado – cap. 183355	2.000.000,00	0,00	0,00	183355	
Art. 89 – Progetti integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado – cap. 183808	3.000.000,00	0,00	0,00	183808	
Art. 92, c. 1 – Utilizzo del personale in comando del Corpo di Vigilanza degli Enti Parco – Cap. 150001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150001	
Fondo 215733	688.165.791,73	116.107.207,61	699.023.792,70	215733	
Art. 158 – Risorse cap. 215772 - Fondo accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti di parte corrente – fondi ordinari della Regione	10.000.000,00			215772	
Art. 158 – Risorse cap. 215774 - Fondo accantonamento per far fronte agli impegni assunti dalla Regione per la copertura graduale degli oneri del prestito contratto con lo stato ai sensi dell'accordo stipulato in data 31/07/2007, per l'approvazione del piano di rientro del settore sanità.	50.000.000,00			215774	

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 (importi in euro)						
OGGETTO	2021	2022	2023	Capitoli		
Art. 158 – Risorse cap. 215782 - Fondo accantonamento per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio)	5.000.000,00			215782		
Art. 158 – Risorse cap. 219213 - Accantonamenti tributari quale concorso della regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. (spese obbligatorie)	0,00	923.644.853,32	545.010.543,24	219213		
Art. 158 – Riduzioni autorizzazioni di spesa – Minori autorizzazioni di spesa Allegato 2 – capp. Vari	65.000.000,00	923.644.853,32	545.010.543,24	vari		
TOTALE A2	988.146.455,68	2.027.412.846,97	1.833.148.933,96			
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	988.199.081,78	2.027.488.427,45	1.833.224.514,44			
B - ONERI						
B1.MINORI ENTRATE FINALI						
ARTICOLATO:						
Art. 25 - Interventi per la Caccia e Caccia di selezione - Cap. 1601 tasse concessioni esercizio venatorio	1.650.000,00	0,00	0,00	1601		
TOTALE B1	1.650.000,00	0,00	0,00			
B2.MAGGIORI SPESE FINALI						
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	30.439.760,00	30.439.760,00			
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	2.309.164,58	9.440.913,96	9.440.913,96			
ARTICOLATO:						
Art. 158 – Riduzioni autorizzazioni di spesa – FONDO ACCANTONAMENTO	65.000.000,00	923.644.853,32	545.010.543,24	NI		
Art. 156, commi 1 e 2 – Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – Allegato 1 – Parte A e Parte B	221.801.542,22	253.444.122,58	320.121.332,18	vari		
Art,. 2, c. 1 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 473312 Fondo RIS turismo	0,00	0,00	500.000,00	473312		
Art,. 2, c. 6 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Capp. 183799 – 313727 – PIP	212.760,00	0,00	0,00	313727		
Art,. 2, c. 7 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 842074 – bonifica siti contaminati	50.000,00	50.000,00	50.000,00	842074		
Art,. 2, c. 8 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 443313 – Ente parco dei Nebrodi personale ex comandato	75.000,00	90.000,00	90.000,00	443313		
Art,. 2, c. 9 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 372556 servizi informatici anagrafe edilizia scolastica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	372556		
Art,. 2, c. 10 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 372555 – Istruzione e alta formazione AFAM	184.245,14	184.245,14	184.245,14	372555		
Art,. 2, c. 11 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 130025 – funzionamento Autorità del bacino	200.000,00	200.000,00	200.000,00	130025		
Art,. 2, c. 12 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 377913 – Ecomusei	200.000,00	190.000,00	190.000,00	377913		

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 (importi in euro)					
OGGETTO	2021	2022	2023	Capitoli	
Art,. 2, c. 13 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 183350 – cofinanziamento Fondo naz. Non autosufficienze	200.000,00	200.000,00	200.000,00	183350	
Art,. 2, c. 14 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 212025 – personale comandato	234.604,57	281.526,57	281.526,57	212025	
Art,. 2, c. 15 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 377892 – ricerca scientifica e tecnologica	250.000,00	250.000,00	250.000,00	377892	
Art,. 2, c. 16 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 373356 – borse di studio area non medica	400.000,00	400.000,00	400.000,00	373356	
Art,. 2, c. 17 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 348123 – Fondo solidarietà Pesca	400.000,00	0,00	0,00	348123	
Art,. 2, c. 18 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 183813 – donne vittime di violenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	183813	
Art,. 2, c. 19 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 447304 – strumenti urbanistici, rilievi aerofotogrammetrici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	447304	
Art,. 2, c. 20 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 777311 – restauro interventi conservativi edifici ad uso abitativo	736.980,56	736.980,56	736.980,56	777311	
Art,. 2, c. 21 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 214107 – compartecipazione personale EAS	4.630.281,06	5.652.438,06	5.310.000,00	214107	
Art,. 2, c. 22 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 147325 – Istituto vino Olio personale EAS	152.128,98	182.554,98	182.554,98	147325	
Art,. 2, c. 23 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 343315 – IRSAP personale EAS	764.027,00	815.837,48	815.837,48	343315	
Art,. 2, c. 24 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap- 373347 – ERSU personale EAS	1.667.376,00	2.000.000,00	2.000.000,00	373347	
Art,. 2, c. 25 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 442555 – manutenzione ordinaria demanio idrico fluviale	1.000.000,00	0,00	0,00	442555	
Art,. 2, c. 26 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 473741 – misure di sostegno disabili relazioni sociali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	473741	
Art,. 2, c. 27 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 108170 – trattamento economico pensionistico personale EAS	1.593.244,00	2.020.000,00	2.020.000,00	108170	
Art,. 2, c. 28 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 273708 – IVA trasporto ferroviario	0,00	0,00	11.153.592,00	273708	
Art,. 2, c. 29 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 273710 – Trasporto pubblico ferroviario quota a carico Regione	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	273710	
Art,. 2, c. 30 e 31 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 474102 – aeroporti Trapani Birgi, Comiso e Lampedusa	3.829.770,00	1.829.770,00	1.625.114,44	474102	
Art,. 2, c. 32 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 215768 – trattamento accessorio enti personale in comando	0,00	100.000,00	100.000,00	215768	
Art,. 2, c. 33 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 183808 – Fondo disabilità	47.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	183808	
Art,. 2, c. 34 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 147326 – ESA	7.329.166,00	8.795.000,00	8.795.000,00	147326	
Art,. 2, c. 35 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 147320 consorzi bonifica garanzie occupazionali	10.658.333,00	12.790.000,00	12.790.000,00	147320	

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023					
(importi in euro)					
OGGETTO	2021	2022	2023	Capitoli	
Art,. 2, c. 36 – Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa – Cap. 147303 – bilanci consorzi di bonifica	25.776.856,41	47.924.228,41	47.924.228,41	147303	
Art. 2, c. 36 –Fondo esposizione debitoria consorzi bonifica	6.000.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 2, c. 38 – Poli universitari penitenziari in Sicilia	150.000,00	0,00	0,00	NI	
Art, 2, c. 39 – Interventi per l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina A.Ris.Me	500.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 2, c. 40 – Interventi per il settore della pesca - cap. 346514	5.000,00	0,00	0,00	346514	
Art. 2, c. 40 – Interventi per il settore della pesca - cap. 348111	50.000,00	0,00	0,00	348111	
Art. 2, c. 41 – Interventi per il trasporto degli studenti in condizioni di disagio socio-economico	1.000.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 2 c. 42 - Rifinanziamento interventi in favore del percorso Arabo- Normanno – Fondazione Federico II – cap. 377355	1.000.000,00	0,00	0,00	377355	
Art. 2, c. 42 – Rifinanziamento interventi in favore del percorso Arabo- Normanno – Siti UNESCO – cap. 377356	1.000.000,00	0,00	0,00	377356	
Art. 2, c. 43 – Rifinanziamento interventi in favore del Museo Mandralisca di Cefalù – cap. 377727	200.000,00	0,00	0,00	377727	
Art. 2, c. 44 – Rifinanziamento interventi in materia di piattaforma integrata regionale dei servizi socio-assistenziali – cap. 182583	150.000,00	0,00	0,00	182583	
Art. 4, c. 7 - Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa - Cap. 146515 commissari usi civici	0,00	0,00	36.689,09	146515	
Art. 8, c. 1 – Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	NI	
Art, 9 – Disposizioni su Riscossione Sicilia S.p.A - Cap. NI	18.000.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 13 Stabilizzazione personale ex Dipartimento foreste – cap. 190001	129.421,44	129.421,44	129.421,44	190001	
Art. 19, c. 5 – Attività ispettiva su enti vigilati e società partecipate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	NI	
Art. 21 - Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 7 – cap. 109001	55.466,32	55.466,32	55.466,32	109001	
Art. 21 - Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 7 – cap. 108006	22.524,88	22.524,88	22.524,88	108006	
ART. 23, c. 5 - Adozione e revisione di norme relative ad istruzione e diritto allo studio – cap. Ni Istruzione Rubrica 2	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	NI	
Art. 27, c. 3 - Riclassificazione del personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nei ruoli del C.F.R.S. Disposizioni per il settore della forestazione – Cap. 156604 Forestali	20.358.333,00	24.430.000,00	24.430.000,00	156604	
Art. 27, c. 3 - Riclassificazione del personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nei ruoli del C.F.R.S. Disposizioni per il settore della forestazione – Cap. 150514 Forestali	5.750.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	150514	
Art. 27, c. 3 - Riclassificazione del personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nei ruoli del C.F.R.S. Disposizioni per il settore della Corestazione – Cap. 215746 Fondo forestali	30.036.687,00	54.170.000,00	160.170.000,00	215746	
Art. 27, c. 4 - Riclassificazione del personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nei ruoli del C.F.R.S. Disposizioni per il settore della forestazione – Cap. NI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	NI	

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023				
OGGETTO (importi in euro)	2021	2022	2023	Capitoli
Art. 28, c. 1 - Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e Rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo - Cap. NI messa in sicurezza aree demanio marittimo	700.000,00	700.000,00	700.000,00	NI
Art. 28, c. 3 - Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e Rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo - Cap. 443312 rimozione rifiuti abbandonati demanio marittimo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	443312
Art. 29, c. 3 – Interventi conseguenti a contenziosi sul demanio marittimo e Fondo per la gestione del porto turistico di Licata - Cap. NI Porto turistico di Licata	50.000,00	50.000,00	0,00	NI
Art. 30, c. 2 – Contributi ai comuni per la redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo - Cap. NI	300.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 31 – Contributi per la redazione degli strumenti territoriale e urbanistici, Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica – Cap. N.I sanatorie edilizie incarichi e convenzioni	500.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 32, c. 1 - Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane – Cap. 473710 società sportive campionati serie A e <b< td=""><td>1.000.000,00</td><td>1.000.000,00</td><td>1.000.000,00</td><td>473710</td></b<>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	473710
Art. 32, c. 2 - Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane – Cap. 473709 – potenziamento attività sportive	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	473709
Art. 32, c. 3 - Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane – Cap. 473745 – società sportive campionato nazionale paralimpico	400.000,00	400.000,00	400.000,00	473745
Art. 32, c. 6 - Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane - Cap. NI – Fondo	400.000,00	400.000,00	0,00	NI
Art. 34 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Fondo di solidarietà dei parchi archeologici.	0,00	0,00	0,00	NI
Art. 35 - Misure per il contrasto del conferimento dei rifiuti nelle strade extraurbane	200.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 36, c. 1 - Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane - Cap. 191301 Comuni trasf. Correnti	240.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	191301
Art. 36, c. 2 - Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane - Cap. 590402 Comuni investimenti	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	590402
Art. 36, c. 3 - Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane - Cap. 191302 Province	84.158.333,00	101.000.000,00	101.000.000,00	191302
Art. 37, c. 1 - Disposizioni in materia di associazionismo comunale ed estensione validità riserve – cap. 590410	679.535,19	679.535,19	679.535,19	590410
Art. 38, c. 1 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Contributi straord. Comuni di Lampedusa, Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle	1.000.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 38, c. 2 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Contributi straord. Comiso società di gestione aeroportuale Soaco s.p.a.	2.775.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 38, c. 6 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Cap. 191301 - Contributi straord.comuni vari	5.000.000,00	0,00	0,00	NI

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 (importi in euro)				
OGGETTO	2021	2022	2023	Capitoli
Art. 38, c. 9 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Contributi spese comunità alloggio disabili psichici – Cap. 183363	5.000.000,00	0,00	0,00	183363
Art. 38, c.10 – Riserve sul Fondo Autonomie Locali – Contributi comuni isole minori trasporto via mare – Cap. 191322	6.000.000,00	0,00	0,00	191322
Art. 39 – Sostegno alle imprese ed alle economie nei comuni dichiarati "zona rossa"	1.000.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 40 – Interventi in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza degli immigrati	200.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 41 – Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di demolizione	500.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 42 - Contributo straordinario ai comuni colpiti dall'incendio del 03 ottobre 2020	225.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 43 – Interventi in favore dei comuni in condizione di squilibrio strutturale di bilancio	1.000.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 46 – Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale A.S.U - Fondo NI	10.000.000,00	54.159.248,56	54.159.248,56	NI
Art. 47 – Integrazioni alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 -Attribuzioni all'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed all'Autorità del Garante delle persone con disabilità - Cap. NI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	NI
Art. 50 - Ritorno in Sicilia – cap. NI	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	NI
Art. 53 – Contratti IRFIS FinSicilia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	NI
Art. 61 – Determinazione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie	0,00	0,00	0,00	NI
Art. 64 – Rideterminazione contributo per le partorienti residenti nelle isole minori – Cap. 413741	800.000,00	0,00	0,00	413741
Art. 72 – Residenze artistiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	NI
Art. 73 – Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 – assunzioni POV	500.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 74 – Interventi in favore del personale dei consorzi di bonifica	550.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 75 – Interventi per la mobilità studentesca internazionale	50.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 76 – Interventi in favore del canale Galermi	200.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 77 – Interventi in favore del'Agenzia per la sicurezza ed il controllo degli alimenti di Ispica ASCA	500.000,00	0,00	0,00	NI
Art, 78 – Norme per una nuova strutturazione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas	1.000.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 79 – Interventi per l'acquisto di auto elettriche	200.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 80 – Interventi in favore della mobilità per i soggetti portatori di handicap e invalidità civile	300.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 81 – Interventi per il consorzio agrario provinciale Caltanissetta	127.301,43	0,00	0,00	NI
Art. 82 – Rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale - cofinanziamento ANAS	600.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 83 – Interventi in favore del personale ex Arra	215.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 84 – Interventi in favore del Cral Trinacria	50.000,00	0,00	0,00	NI
Art. 85 – Fondazione Riso	500.000,00	0,00	0,00	NI

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023					
(importi in euro)					
OGGETTO	2021	2022	2023	Capitoli	
Art. 86 – Rassegna Cinema City	20.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 87 – Interventi in favore delle imprese dell'Area Industriale di Dittaino, danneggiata dal nubifragio del 23 settembre 2020	300.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 89 – Progetti integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado	5.000.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 90 – Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale di persone disabili ed anziane	150.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 91 – Iniziative a sostegno della Fondazione Taormina arte Sicilia	400.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 92, c. 1 – Utilizzo del personale in comando del Corpo di Vigilanza degli Enti Parco – trattamento accessorio	350.000,00	350.000,00	350.000,00	NI	
Art. 92, c. 4 – Utilizzo del personale in comando del Corpo di Vigilanza degli Enti Parco – Trattamento fondamentale	691.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	NI	
Art. 93 – Contributo straordinario in favore dell'IPAB Giovanni XXIII di Marsala	130.000,00	0,00	0,00	NI	
Art. 94 – Sostegno alla riabilitazione terapeutica degli alunni audio e fonolesi del Convitto Audiofonolesi di Marsala	70.000,00	0,00	0,00	NI	
ART. 151 - Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	0,00	0,00	0,00	NI	
TOTALE B2	986.549.081,78	2.027.488.427,45	1.833.224.514,44		
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	988.199.081,78	2.027.488.427,45	1.833.224.514,44		
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	0,00	0,00	0,00		